



Prot.13106
Class. 009-7
Fasc. VAS 4/2020
Cod. Proc. VAS 20FC201
(Rif. Proc. VIA class. 009-5 F. 6/2019)

Pesaro, 30/04/2021

OGGETTO: COMUNE DI FOSSOMBRONE – PARERE MOTIVATO DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. N.152/06 - RELATIVAMENTE A: Provvedimento Autorizzatorio Unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale - artt. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27-bis D.Lgs. n.152/200 - relativo ad attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone in Strada dei Brettoli - Loc. Ghilardino - PRONENTE: BOSCARINI COSTRUZIONI SRL.

PARERE MOTIVATO DI VAS - art. 15 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Premesso che il sottoscritto, Arch. Maurizio Bartoli, Responsabile del Procedimento in oggetto e Dirigente del Servizio 6 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Evidenziato che:

- Il presente parere motivato di VAS, in base a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n.11/2019, è compreso nel procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico del progetto in variante allo strumento urbanistico comunale in oggetto, richiesto dalla Ditta Boscarini Costruzioni srl, finalizzato alla realizzazione di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo e costruzione di capannone, in Strada dei Brettoli - loc. Ghilardino – Comune di FOSSOMBRONE;
- La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 – P.O. Pianificazione Territoriale – V.I.A. - Beni Paesaggistico-Ambientali, con PEC prot. n. 28277 del 27/08/2019, in qualità di autorità competente, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale e verifica di adeguatezza e completezza, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2019 e del comma 2 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06, relativamente al suddetto procedimento;
- Contestualmente alla suddetta comunicazione è stato convocato un tavolo tecnico con tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, svoltosi in data 11/09/2019, presso la sala Mari della Provincia di Pesaro e Urbino, per un confronto congiunto sull'istanza in oggetto;
- Ai fini della VAS la suddetta fase e il relativo tavolo tecnico, ha avuto la funzione di consultazione preliminare, così come prevista dal comma 1, dell'art. 13, del D.Lgs. 152/06, durante la quale i diversi soggetti coinvolti si sono confrontati sin dall'attività iniziale di elaborazione del progetto in variante al PRG, al fine di definire le informazioni e gli approfondimenti da includere nella documentazione specifica.
- La Provincia di Pesaro e Urbino con pec prot. 32329 del 02/10/2019 ha richiesto la documentazione integrativa per l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06;
- A seguito del ricevimento delle integrazioni richieste, pervenute con PEC del 14/12/2019, acquisite agli atti con prott. nn. 41660, 41662, 41663, 41664, 41665, 41666, 41667, 41668 del 17/12/2019, la Provincia di Pesaro e Urbino, con pec prot. 416 del 08/01/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento unico in oggetto e la data di pubblicazione dell'avviso di deposito e degli elaborati sul proprio sito web, prevista per il giorno 16/01/2020, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dello stesso art. 27-bis del Decreto.
- La pubblicazione effettuata ha dato conto dell'avvio della procedura di variazione dello strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 11/2019;
- Il Comune di Fossombrone ha provveduto, in modo coordinamento con il procedimento in oggetto, ad effettuare le pubblicazioni ai fini della VAS e della variante urbanistica previste dalla normativa vigente, dal 16/01 2020 al 16/03/2020, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7 della L.R.11/2019;



- Per effetto delle disposizioni anti-covid (art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e provvedimenti successivi) il periodo di pubblicazione del procedimento di VIA (che avrebbe dovuto concludersi il 16/03/2020) è stato protratto fino al 04/06/2020;
- Durante la fase di pubblicazione del procedimento in oggetto sono pervenute n. 6 osservazioni, come elencate e controdedotte nell'Allegato A", riportato in calce al presente parere,.
- Con nota Prot. N. 16653 del 17/06/2020 questo Servizio, viste le osservazioni formulate dagli SCA durante il periodo di pubblicazione ed a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dagli Uffici, ha richiesto alla Ditta Boscarini srl documentazione integrativa, in relazione all'intervento in oggetto, sospendendo i termini del Provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006 fino alla data del ricevimento della documentazione richiesta;
- Con PEC del 15/07/2020 la Ditta Boscarini srl ha trasmesso documentazione integrativa acquisita ai protocolli nn. 19633, 19637, 19638, 19642, 19663, 19675, del 15/07/2020;
- Con prot. n. 21000 del 28/07/2020 questo Servizio ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi sincrona telematica per il giorno 06/08/2020, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 e dell'art. 14 ter della L. 241/90, mettendo a disposizione dei soggetti interessati il progetto pubblicato e le integrazioni documentali mediante pubblicazione sul sito WEB di questo Servizio, all'indirizzo <http://www.provincia.pu.it/urbanistica/elaborati/>
- Con prot. 31178 del 03/11/2020 è stata comunicata la pubblicazione di documentazione trasmessa a titolo volontario da parte della Ditta proponente;
- Con prot. n. 33358 del 16/11/2020 questo Servizio ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi sincrona telematica per il giorno 24/11/2020, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 e dell'art. 14 ter della L. 241/90.

Viste le osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del procedimento in oggetto (n. 6 osservazioni), come elencate e controdedotte nell'Allegato A", riportato in calce al presente parere;

Visti i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella procedura in oggetto, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere, qui di seguito elencati:

1) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche: parere espresso con nota prot. 10855 del 25/06/2020, acquisito agli atti con prot. 17417 del 25/06/2020 (**Allegato 1 al presente parere**);

2) ARPAM: contributo espresso con PEC del 23/11/2020, acquisito agli atti con prot. 34192 del 23/11/2020 che in parte conferma ed integra quanto già espresso con precedente PEC del 16/09/2020 (**Allegati 2a e 2b al presente parere**);

3) AATO: parere espresso con prot. 1596 del 26/11/2020, acquisito agli atti con prot. 34920 del 27/11/2020, comprensivo del parere dell'ente gestore, Marche Multiservizi (**Allegato 3 al presente parere**);

4) Regione Marche - Servizio tutela, gestione, assetto del territorio- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere: parere pervenuto con email del 30/11/2020, acquisita agli atti con prot. 35371 del 01/12/2020, (**Allegato 4 al presente parere**);

5) Regione Marche - Servizio tutela, gestione, assetto del territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino: parere n.3663/19, acquisito agli atti con prot. 35647 del 03/12/2020, (**Allegato 5 al presente parere**);

6) Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Ambiente – P.O. 3.5 Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali – Rete Natura 2000 – Educazione, Valorizzazione e progettazione Ambientale: Valutazione di incidenza espressa con prot. 32512 del 10/11/2020, acquisita agli atti con prot 35166 del 30/11/2020 (**Allegato 6 al presente parere**);

7) ASUR: parere espresso con nota prot. 93337 del 04/12/2020, acquisita agli atti con prot 36033 del 09/12/2020 (**Allegato 7 al presente parere**);

8) Comune di Fossombrone – Settore III Urbanistica:

- con nota prot. 8406 del 31/03/2020, acquisita agli atti con prot. 10211 del **01/04/2020**, ha formulato un primo contributo istruttorio con contestuale richiesta di documentazione integrativa. (**Allegato 8**);

- con successiva nota 29538 del 04/12/2020, acquisita agli atti con prot. 36047 del 09/12/2020, il Comune ha informato lo scrivente servizio dell'avvio del procedimento amministrativo nei confronti della Ditta proponente Boscarini Costruzioni srl volto all'adozione dell'ordinanza per la demolizione di interventi e manufatti edilizi nell'area di intervento, in applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001, privi di Titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, sospendendo le proprie valutazioni tecniche sul progetto;

- con successiva nota prot. 8413 del 12/04/2021, acquisita agli atti con prot. 10662 del 13/04/2021, ha inviato i propri contributi istruttori con richiesta di ulteriore documentazione integrativa (**Allegato 8 bis**).

Esaminata la documentazione trasmessa con l'istanza e successivamente integrata;



Viste le ultime integrazioni trasmesse dalla Ditta proponente con pec del 29/04/2021, acquisite agli atti con prott. n. 12986 e 12991 del 29/04/2021, in risposta a quanto richiesto dal Comune l'ultima nota prot. 8413 del 12/04/2021, con la quale si attesta altresì l'avvio dei lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in base all'ordinanza n. 1 del 29/03/2021 del Settore III-Urbanistica del Comune;

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la L.R. n. 11 del 9 maggio 2019, concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

Visto il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Tenuto conto che il parere motivato di VAS deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica da parte dell'organo competente (Consiglio Comunale);

Si relaziona quanto segue:

1. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

L'area interessata dalla variante urbanistica, richiesta della ditta proponente Boscarini Costruzioni srl., si trova nel Comune di Fossombrone, in località Ghilardino, accessibile da Via dei Brettoli, all'interno del sito di una ex cava dove, a partire dagli anni 70 la ditta Ne.Gas. srl, operativa nel settore dell'escavazione dei materiali inerti e loro frantumazione, produzione di calcestruzzo ed attività connesse.

Nell'area precedentemente interessata dalla coltivazione di cava sono presenti alcuni impianti e manufatti vari, oltre a due estese vasche un tempo utilizzate per la decantazione dei limi.

La proposta in esame interessa un contesto particolarmente sensibile sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, caratterizzato dalla vicinanza del fiume Metauro e dalla presenza di numerose tutele e vincoli, laddove l'ambiente perfluviale e ripariale risulta fortemente compromesso dall'attività di coltivazione della ex cava, con alterazione dell'assetto originario.

La variante urbanistica richiesta dal proponente, rappresentata graficamente nella TAV. 3.6.3-INT.REV.1., riguarda una parte limitata dell'ex sito di cava e consiste nella modifica della destinazione d'uso attuale (da zona agricola a zona produttiva di tipo D) nonché nella revisione parziale di alcune tutele ambientali del PRG vigente, derivanti dall'adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale al PPAR.

La variante è finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, un impianto per la produzione di calcestruzzo e cementato e all'individuazione di aree adibite alla messa in riserva dei materiali prodotti e di recupero (macerie edili, fresato bituminoso, terre e rocce da scavo).

L'attuale destinazione agricola della zona di variante e delle aree contermini è individuata dal PRG con tre diverse classificazioni (E1, E2 ed E3), a seconda del livello di tutela che la contraddistingue. Le zone agricole di tipo "E1" non sono sottoposte a particolare tutela, quelle di tipo "E2" sono sottoposte a tutela orientata e quelle di tipo "E3" a tutela integrale, ai sensi di quanto previsto agli Artt. 76, 77, 78 e 79 delle NTA del piano.

La variante riferita alla destinazione d'uso dell'area interessa una superficie complessiva di mq 25.300 (14.100 mq a valle della strada dei Brettoli + 11.200 mq a monte della strada dei Brettoli), classificata come nuova zona "D7 - PRODUTTIVA SPECIALE DI RECUPERO AREA DI CAVA" ed individuata graficamente con un perimetro verde e retino a quadretti diagonali dello stesso colore.

All'interno della nuova zona D7 si prevedono i seguenti interventi:

1) nella zona a valle della strada dei Brettoli, avente una estensione di mq 14.100,

...\\20vasl20FC20101_parere motivato_PAU_BOSCARINI.doc



- manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale ristrutturazione degli edifici esistenti;
 - demolizione dell'impianto di frantumazione esistente;
 - costruzione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso;
 - costruzione di un impianto di produzione di cementato in vicinanza dell'impianto di calcestruzzo esistente;
- 2) nella zona monte della strada dei Brettoli, avente una estensione di mq 11.200,
- attività di messa in riserva R5-R13 di fresato e macerie;
 - stoccaggio di macerie edili;
 - inserimento di un impianto mobile per la lavorazione di fresato e macerie;
 - costruzione di un nuovo capannone della superficie massima di mq 200 per ricovero attrezzi e materiali;
 - sistemazione della canaletta del piazzale;

Il progetto comprende anche una serie di interventi di riqualificazione ambientale dell'ambito circostante la nuova zona D7, qui di seguito riassunti:

1) nell'area a valle della strada dei Brettoli si prevede la sistemazione dell'area, in particolare quella di proprietà demaniale, con eliminazione dei cumuli di inerti e terra, di baracche e materiali vari; la riqualificazione ambientale, mediante rinaturalizzazione, dell'attuale alveo del fosso del Rozzo fino al fiume Metauro; la messa a dimora di essenze autoctone nell'area demaniale verso il Fiume Foglia, lungo la scarpata orientale delle ex vasche e lungo strada;

2) nell'area a monte della strada dei Brettoli si prevede il completamento della piantumazione delle scarpate e la piantumazione di un filare lungo strada.

Detti interventi hanno anche l'obiettivo di attuare il progetto di recupero ambientale dell'ex cava Ne.Gas. mai completato, di cui alla Del. C.C. n. 52/1993-Convenzione n. 214/SP/1994-Aut. comunale del 30/06/1994-DGRM 2053/1990, sebbene con alcune modifiche necessarie per l'attuazione della variante urbanistica.

Per la descrizione dettagliata del progetto si rimanda alla documentazione specifica allegata all'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Per quanto riguarda la descrizione delle modifiche alle tutele del PRG si rimanda al successivo paragrafo 2.2., nella sezione riguardante il PPAR.

2. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL PRG E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2.1 Premessa

La VAS in oggetto è compresa all'interno di un procedimento di VIA, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2019, ovvero riguarda un Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) di un progetto in variante allo strumento urbanistico comunale.

Il comma 3 del suddetto art. 7 della legge regionale prevede che *".. il proponente allega all'istanza ... anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti comunali, inclusi quelli per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario."*

Le valutazioni ambientali che seguiranno tratteranno aspetti generali della pianificazione territoriale, afferenti al campo della VAS, e saranno di supporto al Consiglio Comunale, ovvero all'organo competente per l'approvazione della variante urbanistica.

E' bene sottolineare che nel caso in cui fossero accertati impatti o elementi ostativi per l'autorizzazione del progetto e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, l'approvazione della variante perderebbe il suo effetto in quanto è condizionata, in ogni caso, all'esito finale e vincolante del procedimento di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2019.

2.2 Valutazioni

Le valutazioni di VAS che seguiranno riguarderanno i contenuti della variante urbanistica e gli aspetti generali della pianificazione e hanno tenuto conto dei contributi-pareri rilasciati fino a questa fase dagli SCA, elencati in premessa e allegati come integrante e sostanziale del presente parere.

2.2.1 Analisi dei contributi espressi dagli SCA

I parerei espressi dagli SCA, per quanto di loro competenza, attestano, in linea generale, la sostenibilità ambientale della previsione urbanistica, condizionandola, in alcuni casi, al rispetto di specifiche prescrizioni



volte a contenere gli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi.

Considerata la forte correlazione che esiste fra le procedure di VAS e la Valutazione di Incidenza, e visto che l'esito di quest'ultima è vincolante ai fini dell'espressione del presente parere, in base alla DGR 1647/2019, si è tenuto conto in primo luogo del parere espresso dall'ente competente, la P.O. 3.5 Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali – Rete Natura 2000 – Educazione, Valorizzazione e progettazione Ambientale di questa Amm.ne Provinciale (Allegato 6). Il parere rilasciato afferma che la previsione urbanistica si può ritenere compatibile con le misure di conservazione del sito di rete natura 2000, prescrivendo esclusivamente che la piantumazione di alberi e arbustive prevista nel progetto dovrà essere realizzata con specie autoctone.

Un altro parere importante ai fini delle valutazioni di VAS e della variante urbanistica è quello espresso dalla Regione Marche - Servizio tutela, gestione, assetto del territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino (Allegato 5), in particolare per quanto riguarda gli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici, di cui all'art 89 del DPR n. 380/01 e dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011.

Come si può notare dalle valutazioni istruttorie riportate ai punti A e C del suddetto parere, la proposta di variante è risultata compatibile dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico ed idraulico, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni che sono state impartite.

Il parere di AATO, interpellato soprattutto per escludere possibili interferenze negative con i pozzi idropotabili attivi presenti nelle vicinanze dell'area, ha espresso parere favorevole (Allegato 3) rilevando che tutte le misure adottate con il progetto risultano adeguate ai fini della tutela delle acque sotterranee.

La Soprintendenza si è espressa per lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico con un parere favorevole, escludendo il progetto dalla sottoposizione alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (Allegato 1).

Il contributo di ARPAM (Allegati 2a e 2b) affronta aspetti afferenti al progetto e detta prescrizioni specifiche che dovranno essere tenute in considerazione nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale e della VIA. In linea generale non si ravvisano elementi ostativi relativamente alle tematiche trattate.

Il contributo rilasciato dalla Regione Marche – P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere fornisce un quadro di riferimento sullo stato dell'arte dell'ex attività di cava indicando gli adempimenti necessari previsti dalla vigente normativa per effettuare il suo collaudo finale.

Il Comune di Fossombrone, nell'ambito della fase di pubblicazione del procedimento in oggetto ha rilasciato un primo contributo con richiesta di integrazioni (Allegato 8 al presente parere) a cui è seguita una sospensione delle proprie valutazioni per intervenuti accertamenti effettuati sullo stato di fatto, in base ai quali ha dato avvio al procedimento amministrativo, in applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001, nei confronti della Ditta proponente Boscarini Costruzioni srl volto all'adozione dell'ordinanza per la demolizione di interventi e manufatti edilizi nell'area di intervento, in quanto privi di Titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica.

Successivamente ha inviato i propri contributi in merito agli aspetti di propria competenza, con richiesta di ulteriore documentazione integrativa (Allegato 8 bis), a cui è seguita la trasmissione da parte della Ditta di quanto richiesto, pervenuta con pec del 29/04/2021, acquista agli atti con prott. n. 12986 e 12991 del 29/04/2021.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla variante urbanistica, al punto 4 del suddetto contributo, il Comune evidenzia altresì che " *Il progetto presentato propone delle considerazioni sugli aspetti urbanistici, sulle tutele e sui vincoli della zona in linea generale condivisibili.*"

2.2.2 Analisi della coerenza esterna.

Qui di seguito viene trattato il tema della coerenza esterna, al fine di verificare la conformità della previsione urbanistica con gli strumenti di pianificazione sovraordinati al PRG e con i relativi obiettivi di sostenibilità ambientale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica (*Elaborato 4 – par. 3.2*) del vigente PTC prevede che per determinate attività produttive "speciali", quali quelle estrattive e di frantoio, industrie nocive, di deposito materiale, discariche, ecc., proprio per la loro specificità e per la difficoltà di definire la loro ubicazione a priori in sede di PRG, è ammissibile il ricorso a varianti "ad hoc" nel momento stesso in cui si presenta la necessità, in base ad una proposta progettuale già definita.

La variante in esame risulta perfettamente coerente al suddetto caso in quanto deriva da una istanza costituita da un progetto definito per svolgimento di attività speciali (frantumazione inerti, produzione calcestruzzo e conglomerato bituminoso, stoccaggio e recupero di macerie edili e di fresato), all'interno di un'area compromessa da una precedente attività di cava, svoltasi nel sito a partire dai primi anni '70, fino al 28/01/2006 (data di fine lavori).



Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR):

La variante, congiuntamente alla modifica della destinazione d'uso dell'area, contiene anche una proposta motivata di revisione parziale delle tutele ambientali del PRG vigenti derivanti dal suo adeguamento al PPAR, al fine di armonizzare le esigenze produttive al contesto di riferimento, caratterizzato dalla presenza di numerose tutele ambientali.

Qui di seguito sono elencate e descritte le tutele ambientali e la vincolistica presenti nell'area e nel suo intorno:

A) Tutela integrale ed orientata dei corsi d'acqua, del Fiume Metauro e Fosso del Rozzo, derivante dall'art.29 delle NTA del PPAR, rappresentati graficamente da linee puntinate di colore viola con diversa spaziatura in base al tipo di tutela.

In base al PPAR, il Fiume Metauro appartiene alla classe 1 e ricade in fascia pedeappenninica, per questo risulta soggetto alle seguenti seguenti tutele:

- 1) tutela provvisoria di 125 mt. su ogni lato;
- 2) tutela permanente inedificabile di 50 mt. su ogni lato;

Con l'adeguamento del vigente PRG al PPAR, per il Fiume Metauro sono stati individuati gli ambiti di tutela definitivi, riconoscendo la tutela integrale (inderogabile) nella prima fascia di 50 metri e prevedendo la tutela orientata per una ulteriore fascia di 125 metri.

Il Fosso del Rozzo appartiene alla classe 3, ricade in fascia pedeappenninica e non è iscritto nell'elenco di cui al R.D. 1775/33, per questo è soggetto alle seguenti tutele:

- 1) tutela provvisoria di 25 mt. su ogni lato ;
- 2) tutela permanente inedificabile di 20 mt. su ogni lato.

Con l'adeguamento del vigente PRG al PPAR, per il Fosso del Rozzo sono stati individuati gli ambiti di tutela definitivi, riconoscendo la tutela integrale (inderogabile) nella prima fascia di 20 metri e prevedendo la tutela orientata per una ulteriore fascia di 25 metri. La tutela del tratto di fosso posto a valle della strada dei Brettoli, fino al Fiume Metauro, è stato disegnato sul tracciato indicato nella carta IGM ma nella realtà tale tracciato sembra non essere mai esistito sin dall'anno 1955, come dimostrato nella ricostruzione storica evolutiva del corso d'acqua illustrata nelle TAVV. 4.6-I, 4.6.1-I, 4.6.2-I e 2.10.i, allegate all'istanza.

Il tratto di fosso a monte della strada dei Brettoli ricalca all'incirca lo stesso tracciato demaniale indicato nell'IGM, mentre il tratto a valle non coincide né con la mappa catastale del fosso, che individua la proprietà del Demanio Pubblico-Ramo Idrico, né con il tracciato della cartografia IGM 1948, né con quella 1992, né con la foto aerea del 1955 e neanche con il tracciato riportato nella CTR, come illustrato nelle TAVV. 4.6-I, 4.6.1-I, 4.6.2-I e 2.10.i. Il reale stato di fatto del corso d'acqua è caratterizzato da un canale rettilineo con sezione a cielo aperto nella parte iniziale e intubato in quella finale, fino al Metauro, al quale non corrisponde alcuna tutela da parte del vigente PRG.

B) Tutela integrale dei boschi e macchie residue, derivante dall'art. 34 delle NTA del PPAR, rappresentata graficamente da una linea viola con frecce rivolte verso l'area vincolata che lambisce la zona di variante senza interferire con la stessa;

C) Tutela integrale denominata "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria", rappresentata graficamente da una linea verde con frecce rivolte verso l'area vincolata, derivante da una prescrizione generale imposta dalla Provincia con il parere di conformità espresso con D.G.P. n. 142 del 19/03/2004, nel corso dell'iter di approvazione del vigente PRG in adeguamento al PPAR, in riferimento agli studi di analisi del sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico allegati al piano.

D) Linea terminale del crinale afferente al bacino idrografico del fosso del Rozzo, rappresentata graficamente da una linea sottile verde (marrone nella tavola del vigente PRG), che non determina alcun vincolo in quanto gli ambiti di tutela orientata e integrale terminano più a monte, senza interferire con l'area di variante;

E) Zona agricola a tutela integrale "E3" e orientata "E2": il vigente PRG prevede una differenziazione delle zone agricole in base alla caratterizzazione ambientale del contesto di riferimento, individuando tre tipi di classificazione:

- le zone agricole di tipo "E1" sono rappresentata graficamente dal colore bianco e non sono sottoposte a specifica tutela;
- le zone agricole di tipo "E2" , rappresentata graficamente da un retino grigio a righe grigie diagonali, sono sottoposte a tutela orientata;
- le zone agricole di tipo "E3", rappresentata graficamente da un retino grigio a quadretti diagonali, sono sottoposte a tutela integrale.

Le NTA del vigente PRG descrivono le suddette zone tutelate nel modo seguente: *le aree soggette alla tutela orientata sono quelle in cui le analisi svolte dai sottosistemi storico culturale, geologico*



geomorfologico, botanico vegetazionale, consentono di definire criteri di intervento qualitativo e quantitativo di trasformazioni d'uso del territorio.

Le aree soggette a tutela integrale sono quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e ambientale o a forte vulnerabilità.

Come già evidenziato, la variante comprende anche una proposta motivata di revisione di alcune delle suddette tutele che interferiscono con la nuova zona D7, che non consentirebbero la realizzazione degli interventi previsti con il progetto.

Sulla base delle motivazioni riportate al par. 1.5.4.3 del rapporto ambientale e del par. 6.3 della relazione tecnica (Tav. 2.1.i), come rappresentato nella TAV. 3.6.3.-INT.REV.1, la variante propone le seguenti modifiche:

1) Revisione del perimetro di tutela integrale e orientata dei corsi d'acqua (Fiume Metauro e Fosso del Rozzo):

La proposta di revisione prevede il mantenimento dei limiti inderogabili dei corsi d'acqua e la riduzione delle tutele orientate dei corsi d'acqua ricadenti all'interno dell'area di variante.

Per il Fiume Metauro viene mantenuta la tutela integrale inderogabile di 50 metri, riducendo la tutela orientata da 125 a 100 metri.

Per il Fosso del Rozzo la riduzione delle tutele viene differenziata fra il tratto a monte della strada dei Brettoli e quello a valle fino al fiume Metauro.

Per il tratto a monte della strada dei Brettoli viene mantenuta la tutela integrale di 20 metri riducendo la tutela orientata da 25 a 5 metri.

Per il tratto del fosso a valle della strada, fino al fiume Metauro, si propone una modifica delle tutele più articolata in relazione alla ricognizione dello stato di fatto e alla ricostruzione storica evolutiva del fosso. Come già evidenziato in precedenza, questo tratto di fosso presenta un percorso che non coincide né con la mappa catastale, che ne individua la proprietà del Demanio Pubblico-Ramo Idrico, né con il tracciato della cartografia IGM 1948 e 1992, né con la foto aerea del 1955 e neanche con il tracciato riportato nella CTR, come illustrato nelle TAVV. 4.6-I, 4.6.1-I, 4.6.2-I e 2.10.i. che rappresentano l'evoluzione del corso d'acqua.

La tutela del vigente PRG per questo tratto di fosso risulta disegnata sul tracciato individuato dalla IGM, senza avere alcuna corrispondenza con il reale stato di fatto del corso d'acqua, che è costituito da un canale rettilineo avente una sezione a cielo aperto nella parte iniziale e intubata in quella finale fino al Metauro.

Per tale tratto si propone il riconoscimento dello stato di fatto del fosso e del tracciato catastale, avente un andamento diverso, con le relative fasce di rispetto eliminando la tutela corrispondente al tracciato raffigurato nella IGM ma di fatto inesistente.

Inoltre si prevedono interventi volti al recupero ambientale e al miglioramento della funzionalità idraulica del corso d'acqua esistente mediante il rimodellamento e la naturalizzazione del suo tracciato, oggetto di attenta valutazione da parte della Regione Marche che, al punto c del parere n. 3663/19 (Allegato 5), afferma quanto segue:

"... sono da ritenersi plausibili le motivazioni addotte dai progettisti nell'elaborato Tav.0/1.INT-Rev.1-Integrazione (ottobre 2020) sulla impraticabilità tecnica del ripristino del fosso del Rozzo nella sua sede catastale, in quanto per la presenza delle vasche di decantazione dei limi, attualmente dismesse, la creazione del corpo idrico comporterebbe l'esecuzione di notevoli sbancamenti su un ambito già rinaturalizzato. Si tenga conto che la scarsa consistenza dei terreni attraversati (limi di deposito) imporrebbe la riprofilatura del settore idraulico da ricostituire con sponde a bassa pendenza al fine di garantirne una certa stabilità, compromettendo così una superficie molto ampia con conseguente sensibile riduzione dei nuclei arborati che hanno rinaturalizzato la superficie occupata dalle vasche di decantazione, i quali, come già riscontrato nella nota prot. 1157508 del 30/09/2020, sembrano rispondere alle caratteristiche di bosco. Per il resto la variante alle previsioni del vigente PRG nella sua versione definitiva, come già evidenziato, può ritenersi armonizzata con le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 per quanto attiene alle distanze di rispetto, considerando che il nuovo tracciato del fosso, in parte ricadente su terreni di proprietà della ditta, viene assoggettato allo stesso regime di tutela dei corsi d'acqua demaniali."

Alla luce di quanto sopra evidenziato la proposta di revisione dei perimetri delle tutele dei corsi d'acqua si può ritenere ammissibile e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PPAR in quanto tiene conto dei limiti inderogabili e dello stato di fatto dei luoghi prevedendo, altresì, interventi mirati al miglioramento ambientale del corso d'acqua esistente in termini di funzionalità idraulica e di ripristino delle condizioni di naturalità.



2) Revisione del perimetro relativo alla tutela integrale denominata "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria":

La proposta di revisione prevede di arretrare il perimetro della tutela denominata "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria" verso il fiume, attestandolo al limite della sponda artificiale presente all'interno dell'area, sulla base di specifiche motivazioni e delle indagini geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche effettuate.

Come già accennato questo tipo di tutela non corrisponde ad una prescrizione di base permanente del PPAR, ovvero da una soglia minima inderogabile del piano sovraordinato, ma deriva da una prescrizione provinciale di tipo generale espressa durante l'iter di approvazione del vigente PRG, con DGP n.142/2004, si fondava sugli studi di analisi del sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico effettuati per l'elaborazione del piano.

La prescrizione formulata dalla Provincia era la seguente: "le aree con movimenti gravitativi attivi e quiescenti, le scarpate in erosione e le zone interessate da piena ordinaria, vengono comunque sottoposte a tutela integrale modificando ed integrando in tal senso sia le NTA che le tavole di PRG". A seguito di tale prescrizione gli elaborati del PRG definitivamente approvato furono aggiornati e integrati con l'inserimento di detto vincolo che ricalca lo stesso perimetro riportato nella carta di analisi delle pericolosità geologiche (Tavola G5a) definito appunto "scarpate di erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria" con grado di pericolosità MEDIO-ALTA, riportato in legenda nella sezione B) – ACQUE CORRENTI.

Per valutare la suddetta proposta di revisione del perimetro di tutela è stata esaminata, in primo luogo, la Relazione Geologica allegata al vigente PRG dove veniva dichiarato che l'impostazione metodologica del lavoro di analisi (da cui è derivato l'imposizione del suddetto vincolo) si era fondato principalmente su informazioni bibliografiche esistenti, su dati a larga scala e su indagini di sottosuolo già effettuate precedentemente nelle sole zone urbanizzate e quindi si evidenziava che non era stato possibile verificare con indagini puntuali alcuna tipologia di rischio, demandando gli approfondimenti delle tematiche trattate al momento degli interventi.

Verificata dunque la sussistenza dei presupposti per operare una modifica alla tutela in questione, per esprimere un giudizio di merito sulla proposta avanzata si è tenuto conto del parere di compatibilità espresso dalla Regione Marche, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011 (Allegato 5), che in merito all'argomento ha evidenziato quanto segue:

"...

Relativamente alla proposta di revisione in riduzione del perimetro relativo alla tutela integrale denominata "scarpate in erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria" con grado di pericolosità medio-altro, presente nel vigente PRG e più estesa dell'ambito inondabile PAI, derivante da una prescrizione di tipo generale formulata dalla Provincia nell'ambito della formazione del piano (D.G.P. n.142/2004), si demandano le valutazioni di merito agli Enti preposti alla ripermimetrazione dello specifico vincolo.

Su tali tematiche si può tuttavia sostenere in qualità di Autorità idraulica che tale revisione non può che basarsi sull'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente alle pericolosità idrauliche che interessano il territorio esaminato, sulla scorta degli accurati studi elaborati a corredo dell'istanza, comprensivi di una analisi geomorfologica di dettaglio e di uno specifico studio idrologico-idraulico, come sopra ampiamente trattati.

Riferendosi agli specifici tematismi assoggettati a tutela occorre considerare sotto il profilo geomorfologico, oltre agli esiti dell'analisi specifica già trattata che non rileva particolari criticità dovute alla mobilità dell'alveo, che l'attività di cava esercitata sul sito in esame ha contribuito a obliterare e modificare in maniera significativa l'assetto originario dell'ambito perifluviale, rendendo difficilmente individuabili le forme principali che caratterizzavano un tempo il sistema idrografico naturale, comprese quindi le scarpate fluviali.

Con riguardo invece alle zone inondabili per piene ordinarie si rimanda agli esiti della modellazione che ha permesso di determinare con sufficiente accuratezza ed attendibilità uno scenario di allagamento post-operam, ovvero con il contributo delle opere di sistemazione idraulica progettate, meno esteso non solo del limite della tutela integrale di che trattasi, ma neanche dell'ambito a pericolosità idraulica perimetrato dal PAI. Occorre inoltre considerare che nello studio sono state utilizzate portate con tempi di ritorno di 200 anni, quindi sensibilmente superiori a quelle associabili alle piene ordinarie (Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi- corrispondente a TR di circa 30 anni), considerando peraltro nella modellazione non solo il Fiume Metauro ma anche l'aggravante dovuta all'influenza del corso d'acqua minore.



Al fine di salvaguardare gli ambiti di pertinenza fluviale in un'area peraltro riconosciuta di interesse ambientale-paesaggistico e in coerenza con il regime vincolistico presente, a parere della scrivente sarebbe comunque opportuno ricondurre il limite della tutela integrale almeno al perimetro inondabile PAI, non ritenendo sufficientemente cautelativa la proposta rappresentata nella Tav. 3.6.2.INT di attestare tale limite più arretrato verso il Fiume Metauro, seguendo perlopiù l'andamento di un rilevato in terra che non presenta le caratteristiche di un'opera idraulica."

Alla luce di quanto sopra riportato si può affermare che vi siano le condizioni per una revisione del perimetro di tutela integrale definito dal PRG "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria", condividendo quanto espresso dalla Regione Marche circa l'opportunità di ricondurre detto perimetro a quello del PAI, al fine di allinearli al livello più alto del regime vincolistico presente, come evidenziato dalla stessa Regione Marche.

Si prescrive, pertanto, la correzione del perimetro denominato "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria", adeguandolo allo stesso andamento del limite PAI.

3) Revisione dei perimetri di tutela integrale (E3) ed orientata (E2) della zona agricola:

La proposta di variante prevede la revisione degli ambiti di tutela integrale ed orientata delle zone agricole, classificati rispettivamente "E3" ed "E2".

Le NTA del vigente PRG descrivono le aree soggette alla tutela orientata come zone *in cui le analisi svolte dai sottosistemi storico culturale, geologico geomorfologico, botanico vegetazionale, consentono di definire criteri di intervento qualitativo e quantitativo di trasformazioni d'uso del territorio*, mentre le aree soggette a tutela integrale sono *quelle a maggior caratterizzazione di tipicità paesistico territoriale e ambientale o a forte vulnerabilità*.

In linea generale si può ritenere corretto l'intento di rimodulare il livello di tutela della zona agricola adeguandolo a quello delle altre tutele, così come modificate con la variante.

Nello specifico, tuttavia, analizzando l'elaborato rappresentativo della variante (Tav. 3.6.3-INT.REV.1) sono emerse alcune incongruenze che non sono coerenti con i principi del PRG sopra riportati, pertanto dovranno essere opportunamente corrette in base alle seguenti osservazioni:

- il retino che individua l'area produttiva di variante "D7", nella parte terminale del confine nord-ovest della zona posta a valle di Via dei Brettoli, risulta sovrapposto a quello della zona agricola E2 (individuata con retino arancione a righe diagonali) creando una doppia classificazione urbanistica, non ammissibile. Inoltre, si ritiene che detta zona E2, in base a quanto prescritto al precedente punto 2), debba essere allineata al perimetro del PAI e al coincidente perimetro delle "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria", trasformandola in zona di tutela integrale E3 al fine di allinearla al livello più alto delle tutele presenti.

- tutta l'area agricola corrispondente alla zona delle ex vasche dei limi, compresa fra il limite di tutela integrale del sottosistema botanico vegetazionale e l'area di proprietà, risulta trasformata ingiustificatamente in zona E1. Tale ambito dovrà mantenere il livello più alto delle presenti, pertanto dovrà essere riconosciuta la zona E3 fino perimetro del PAI e mantenuta la zona E2 per la restante parte.

4) Precisazioni sulla metodologia di revisione dei perimetri delle tutele del PRG derivanti dal PPAR:

La metodologia adottata dai proponenti per la revisione delle suddette tutele non ha definito chiaramente i limiti entro i quali dette modifiche possono ritenersi valide estendendole parzialmente anche al di fuori dei limiti di proprietà.

Trattandosi di una variazione parziale al vigente PRG che riguarda un'area limitata del territorio Comunale, le modifiche che verranno approvate sono da intendersi limitate all'area di proprietà e alla confinante area demaniale, sottoposta ad interventi di riqualificazione ambientale.

Altri vincoli presenti nell'area:

Nell'area di variante sono presenti ulteriori vincoli derivanti norme nazionali o settoriali, qui di seguito elencati:

- Vincolo paesaggistico del Fiume Metauro, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, per una fascia di 150 metri dalle sponde, rappresentata graficamente da una linea tratto-punto rossa, per la quale si rende necessaria l'autorizzazione paesaggistica;

- Vincolo paesaggistico derivante dal D.M. 31/07/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della bassa valle del Metauro" (Tav. 5^a - 1:10.000 - PRG vigente) anch'essa soggetta ad autorizzazione paesaggistica.



- **Sito di Rete Natura 2000 per la presenza della ZSC IT 5310015 Tavernelle sul Metauro e della ZPS IT5310028 Tavernelle sul Metauro**, da sottoporre a screening di Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97, della D.G.R. 1471/2008 e della DGR 220/2010.

- **Zona a rischio elevato di esondazione (R3) – PAI**, rappresentata con una linea rosa nella TAV. 4.14.INT-Rev1, esterna all'area di variante.

- **n. 6 pozzi idropotabili attivi denominati "Campo pozzi Ghilardino"**, posti nelle vicinanze ma esterni all'area di variante, aventi una fascia di protezione di ml. 200, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (ex DPR 236/1988), per i quali è stata coinvolta anche l'AATO, al fine di escludere ogni possibile interferenza negativa con l'acquifero sotterraneo.

Piano Regionale di tutela della Acque (PTA):

Per la verifica della coerenza con il piano di tutela delle acque dall'inquinamento si rimanda al contributo tecnico scientifico di Arpam (Allegato 2b), nella sezione specifica della matrice ambientale "acque", dove sono stati analizzati gli interventi in relazione al PTA, fornendo tutte le indicazioni da mettere in atto sia durante la fase di cantiere che in quella di esercizio per la tutela dei corpi idrici.

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI):

Il perimetro dell'area di rischio R3 individuata dal PAI non interferisce con l'ambito della variante. Per le valutazioni specifiche riferite a tale piano sovraordinato si rimanda al parere di compatibilità espresso dalla Regione Marche (Allegato 5), dove sono analizzati in modo dettagliato ed approfondito gli aspetti correlati al PAI e in base al quale è stata dichiarata la compatibilità della previsione urbanistica dal punto di vista idrogeologico ed idraulico.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti: come già evidenziato nella richiesta di documentazione integrativa da parte dello scrivente Servizio (nota prot. 16653 del 17/06/2020), il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti risulta ormai superato per effetto dell'entrata in vigore del Nuovo Piano Regionale (PRGR) e dalle nuove disposizioni normative, che assegnano alle Autorità Territoriali d'Ambito (ATA) la competenza per la redazione dei relativi Piani d'Ambito Provinciali.

Nella suddetta nota si chiedeva di verificare la conformità del progetto con il Documento di "Individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti – fasce di macrolocalizzazione", approvato con D.C.P. n. 2 del 30/01/2018.

Si ricorda che l'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che le Province, sulla base delle previsioni del PTC e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individuino le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. La Provincia, è tenuta a sentire i Comuni e le Assemblee Territoriali d'Ambito, prima di procedere alla approvazione, con atto del Consiglio provinciale, alla suddetta individuazione.

La Regione Marche con D.G.R. n. 128 del 14 Aprile 2015 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) pubblicato sul Supplemento n. 4 al BUR n. 37 del 30/04/2015.

La Giunta Regionale ha successivamente invitato le Province a procedere alle individuazioni previste dal suddetto articolo 197 del Decreto, con tempistiche tali da consentire alle A.T.A. (Assemblee Territoriali d'Ambito) di adottare l'adozione dei rispettivi Piani d'Ambito (PdA) entro un anno dall'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

La Provincia, con D.C.P. n. 2/2018, ha dunque approvato l'"Individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti – fasce di macrolocalizzazione".

Nella relazione integrativa allegata all'istanza in oggetto (TAV.0/1.INT) si risponde alla nostra richiesta di chiarimenti evidenziando che il caso in esame rientra fra le tipologie di impianti escluse dall'applicazione dei criteri localizzativi, di cui alla tabella 2 della citata delibera, qui di seguito riportate:

- "Attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) che siano relative a rifiuti non pericolosi e che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.";
- "Attività di gestione rifiuti, riferite alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del DLgs 152/2006, che siano esercitate in insediamenti produttivi esistenti compresi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad attività produttive."

Per quanto riguarda quest'ultima tipologia va precisato che l'area allo stato attuale non risulta destinata dal PRG ad attività produttiva, tuttavia, considerato che tale zona è stata oggetto di attività produttiva di tipo estrattivo per lungo tempo, si può ritenere idonea, a condizione che venga approvata la variante dal Consiglio Comunale.

Rete Ecologica delle Marche (REM):



La variante ha tenuto conto della REM prevedendo una cospicua implementazione dei "corridoi ecologici", attraverso un progetto del verde con nuove piantumazioni che collegheranno la fascia ripariale del Fiume Foglia con quella del Fosso del Rozzo e mediante la rinaturalizzazione del tratto di fosso a valle della strada dei Brettoli, secondo un andamento più naturale e migliore dal punto di vista della funzionalità idraulica. Alle luce di quanto sopra evidenziato è possibile ritenere, dunque, che la variante sia coerente con gli indirizzi della REM.

Aree di Rete Natura 2000:

In base alla valutazione di screening positiva rilasciata dal competente Servizio 3 - P.O. 3.5 Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali – Rete Natura 2000 – Educazione, Valorizzazione e progettazione Ambientale di questa Amm.ne Provinciale (Allegato 6), è possibile sostenere che la previsione urbanistica sia compatibile con le misure di conservazione del sito di Rete Natura 2000.

Piano delle attività estrattive provinciale (PPAE):

L'area di cava sulla quale insiste la proposta di variante in oggetto risulta censita al n.58 del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) tra le cave dismesse che necessitano di interventi di ripristino e recupero ambientale, con classificazione CD2 (*cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente e che in relazione alle loro dimensioni e localizzazione presentano situazioni di degrado paesaggistico e ambientale*).

Dai documenti allegati all'istanza e dai contributi istruttori forniti dal Comune di Fossombrone (Allegati 8 e 8bis), nonché dal contributo espresso dalla Regione Marche - Servizio tutela, gestione, assetto del territorio-P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere (Allegato 4), si prende atto che l'attività di cava, a suo tempo autorizzata, non risulta essere stata ancora collaudata e pertanto dovrà essere sottoposta agli adempimenti previsti dall'art. 18 della L.R. 71/97.

Dalla documentazione agli atti risulta che la cava in argomento, i cui lavori risultano conclusi in data 28/01/2006, è stata da ultimo definita con l'approvazione del progetto di recupero ambientale, ai sensi della L.R. 37/1980, con delibera del C.C. n. 52 del 29/03/1993 e successiva convenzione stipulata in data 30/06/1994, reg. n. 214/SP e autorizzazione comunale del 30/06/1994.

Con il procedimento in oggetto il proponente ha avanzato la proposta di attuare il recupero ambientale autorizzato con l'ex cava, di cui alla suddetta convenzione, modificandolo parzialmente per adattarlo alla proposta progettuale.

In linea generale la suddetta proposta si può ritenere coerente con gli indirizzi del PPAE, in quanto l'ex area di cava deve essere ancora recuperata dal punto di vista ambientale, facendo salvi tutti gli adempimenti connessi al suo collaudo previsti dall'art. 18 e dell'art. 4, comma 3, della L.R. 71/1997 e all'approvazione delle modifiche al progetto di recupero ambientale da parte delle autorità preposte rispetto a quanto previsto con la suddetta convenzione reg. n. 214/SP e autorizzazione comunale del 30/06/1994.

2.2.3 Analisi dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma.

Le valutazioni di VAS devono analizzare lo stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma ovvero, in questo caso, della variante.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l'area oggetto di variante è stata sfruttata per lunghi anni da una precedente attività di cava, compromettendo il livello di naturalità del luogo.

La probabile evoluzione dell'attuale stato del luogo senza l'attuazione della variante sarebbe quella di una rinaturalizzazione spontanea del sito, accompagnata dagli interventi di recupero ambientale connessi al collaudo della ex cava, non ancora effettuato.

L'istanza promossa dal proponente ha in ogni caso tenuto conto della caratterizzazione ambientale del sito, prevedendo una serie di misure volte a ridurre gli impatti delle attività previste con la variante ed impegnandosi ad attuare il progetto di recupero ambientale della ex cava, con alcune variazioni necessarie al fine di renderlo compatibile con le attività che si intendono realizzare.

Senza l'approvazione della variante la Ditta proponente sarebbe costretta ad individuare un nuovo sito per lo svolgimento delle sue attività, di non semplice reperibilità per le caratteristiche di tali impianti, che richiedono ampie superfici, viabilità di accesso adeguata, distanza dai centri urbani, con tempi non certi ed elevati rischi d'impresa.

Per l'elaborazione della variante in oggetto si ritiene che gli obiettivi della VAS (promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente prevedendo l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione e approvazione di un piano/programma o loro variante) siano stati ampiamente rispettati: le risultanze dei pareri espressi dagli SCA dimostrano come siano stati presi in considerazione, per le rispettive competenze, tutte le criticità ed i molteplici aspetti ambientali



che caratterizzano l'area, individuando tutte le misure atte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente ed uno sviluppo sostenibile.

Si evidenzia, altresì, che la variante prevede un ridotto consumo di suolo in quanto utilizzerà in gran parte manufatti già esistenti prevedendo soltanto un nuovo edificio di limitate dimensioni (superficie lorda edificabile massima di 200 mq), da destinare al ricovero dei mezzi, ubicato nel piazzale a monte della strada dei Brettoli, ovvero nella zona avente il minore impatto sul paesaggio circostante.

2.2.4 Monitoraggio

Per quanto riguarda il tema del monitoraggio il Rapporto Ambientale di VAS non ha definito in modo dettagliato le azioni che verranno adottate per assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante urbanistica, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Viene indicato genericamente che saranno effettuate le verifiche di controllo degli effetti sull'ambiente in corso di realizzazione dei lavori che alla fine e durante lo svolgimento delle attività mediante analisi ambientali sulle matrici aria ed acqua.

Trattandosi di una variante parziale inserita all'interno di un procedimento unico di VIA, che ha come oggetto esclusivo la realizzazione di un progetto, si ritiene opportuno ricondurre il monitoraggio di VAS a quello di VIA al fine di evitare inutili duplicazioni e appesantimento delle procedure.

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto,

Visti i contenuti del Rapporto Ambientale di VAS e della variante urbanistica;

Vista l'esito positivo con prescrizione dello screening di valutazione di Incidenza, espresso dal Servizio Ambiente di questa A.P., allegato come parte integrante e sostanziale del presente parere;

Visti i contributi/pareri espressi dagli SCA, in linea generale favorevoli o favorevoli con prescrizioni;

Evidenziato che le osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione sono state controdedotte, ai fini della VAS, nell' "Allegato A" riportato in calce al presente parere;

Evidenziata l'utilità pubblica delle attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi per una economia di tipo circolare;

Considerato che l'area risulta già sfruttata da precedenti attività di escavazione e che il progetto comprende interventi di recupero e mitigazione ambientale;

Evidenziato che il presente parere non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;

Evidenziato, altresì, che l'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale sarà, in ogni caso, subordinata al parere finale di VIA e al rilascio del relativo Provvedimento Autorizzatorio;

Il Servizio Scrivente, fatto salvo l'esito del Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA, ritiene di esprimere un parere di VAS positivo circa la sostenibilità ambientale della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Fossombrone in oggetto, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, derivanti dalle valutazioni sopra esposte:

- 1) Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni espresse dagli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto;
- 2) Il nuovo perimetro di tutela integrale denominato "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria" dovrà essere ricondotto al perimetro PAI, al fine di allinearli al livello più alto del regime vincolistico presente;
- 3) Le incongruenze riscontrate nella Tav. 3.6.3-INT.REV.1, riferite alla revisione delle tutele della zona agricola, dovranno essere corrette secondo le seguenti indicazioni:
 - dovrà essere eliminata la doppia destinazione di zona presente nella parte terminale del confine nord-ovest della zona posta a valle di Via dei Brettoli, dove il retino che individua l'area produttiva di variante "D7" risulta sovrapposto a quello della zona agricola E2 (individuata con retino arancione a righe diagonali), creando una doppia classificazione urbanistica non ammissibile. Detta zona E2, compresa fra il confine nord-ovest dell'area di variante ed il fiume Metauro dovrà essere modificata in zona di tutela integrale E3 ed allineata al nuovo perimetro delle "scarpate in erosione fulvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria", coincidente con il perimetro del PAI, in base a quanto prescritto al precedente punto 2);



- tutta l'area agricola corrispondente alla zona delle ex vasche dei limi, compresa fra il limite di tutela integrale del sottosistema botanico vegetazionale e l'area di proprietà dovrà mantenere il livello più alto delle tutele presenti: dovrà essere riconosciuta la zona E3 fino al perimetro del PAI e mantenuta la zona E2 per la restante parte.
- 4) Le modifiche alle tutele ambientali che verranno approvate sono da intendersi limitate all'area di proprietà della Ditta proponente e alla confinante area demaniale sottoposta ad interventi di riqualificazione ambientale.
 - 5) Il piano di monitoraggio di VAS dovrà essere ricondotto al monitoraggio di VIA.

Il Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Bartoli
Originale firmato digitalmente



Allegato A

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione

Elenco osservazioni:

N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
1	04/03/2020	n. 7811 del 05/03/2020	Comune di Sant'Ippolito
2	07/03/2020	n. 8304 del 10/03/2020	Ass. "Metauro Nostro- Cultura e Territorio", a nome del presidente e Legale rappresentante, Stefano Bellagamba
3	13/03/2020	n. 9125 del 17/03/2020	Ass. di quartiere di Ghilardino, a nome del Legale rappresentante, Alberto Gervasi
4	14/03/2020	n. 9183 del 17/03/2020	Comune di Montefelcino
5	14/03/2020	n. 9194 del 17/03/2020	Gruppo Consiglieri di minoranza "Unione per Fossombrone"
6	17/03/2020	n. 9310 del 18/03/2020	Impresa Sociale Cooperativa "Art. 32 Onlus"

Le osservazioni pervenute sono conservate agli atti di questa Amministrazione Provinciale



N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
1	04/03/2020	n. 7811 del 05/03/2020	Comune di Sant'Ippolito

Sintesi osservazioni

1) si osserva che nello studio delle emissioni in atmosfera delle polveri derivanti dalle attività previste sono stati valutati gli impatti soltanto per un raggio di 600 metri, senza considerare le possibili varianti sul trasporto delle polveri, in aree più lontane in funzione dei venti e delle condizioni climatiche e atmosferiche.

2) si osservano carenze progettuali sull'impatto acustico e possibili emissioni odorigene che non hanno preso in considerazione possibili varianti sul trasporto dei suoni e degli odori, in aree più lontane in funzione dei venti e delle condizioni climatiche e atmosferiche.

3) si osserva che la valutazione dell'aria "ante operam" e post operam" si è basata sui dati prodotti dall'anemometro ubicato a Serrungarina senza prendere in considerazione altre stazioni contermini. Inoltre si evidenzia che la valutazione effettuata è stata riferita solo ai recettori limitrofi, entro un raggio di 100 metri.

4) si osserva che nella tavola grafica "Tav. 7.i.sa" relativa agli scarichi delle acque reflue, i sistemi adottati (subirrigazione, vasche di decantazione, ecc) potrebbero creare interferenze negative con il fiume Metauro, il fosso del Rozzo e il torrente Tarugo che scorrono anche nel territorio di Sant'Ippolito.

In riferimento ai temi sopra elencati si chiedono verifiche integrative di approfondimento.

Controdeduzioni

Gli aspetti sopra evidenziati saranno valutati più approfonditamente nel parere di VIA che esaminerà ogni aspetto afferente al progetto.

Allo stato attuale del procedimento, per gli aspetti sopra evidenziati, si rimanda ai pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dagli enti competenti in materia, ARPAM (Allegato 2 e 2bis) e AATO (Allegato 3).



N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
2	07/03/2020	n. 8304 del 10/03/2020	Ass. "Metauro Nostro- Cultura e Territorio", a nome del presidente e Legale rappresentante, Stefano Bellagamba

Sintesi osservazioni

- 1) si osserva che nell'area sono presenti molteplici vincoli ambientali che rendono inopportuno l'insediamento delle attività previste con il progetto e si evidenzia la vulnerabilità idrogeologica ed idrica del sito e i possibili rischi derivanti dalle attività di recupero rifiuti e dalla produzione di conglomerato bituminoso, altamente inquinanti, rispetto alla vicinanza di pozzi idropotabili.
Si evidenzia anche la non compatibilità del progetto in relazione alle emissioni di IPA Cromo esavalente, cromo 4 e sostanze inquinanti in ragione della vicinanza di abitazioni, poste a meno di 100 metri.
- 2) si osservano carenze di approfondimento negli elaborati di VIA, VAS e Valutazione di incidenza.
- 3) si contesta la trattazione dell' "alternativa zero", irrealistica e non veritiera e la carenza di motivazioni nella trattazione dell' "alternativa 1".
- 4) si osserva che non risultano rappresentati i concreti impatti del progetto con i valori ambientali e le attività umane presenti nell'area che le indagini su emissioni inquinanti, odori e rumore sono teoriche e non rappresentative dei luoghi e dei Comuni circostanti.
- 5) si osserva che l'area ricade all'interno del vincolo di tutela integrale denominato "scarpate in erosione fluvio-torrentizie verticali e laterali attive" e che pertanto il progetto risulta incompatibile. Si osserva anche la vicina presenza di pozzi idropotabili e i rischi di inquinamento per la falda.
- 6) si osserva l'incompatibilità del progetto con la classificazione della zona di tutela integrale E3.
- 7) si osserva la presenza di numerosi vincoli di tutela integrale e contesta la richiesta di ripermimetrazione degli stessi da parte del proponente.
- 8) si osserva il conflitto del progetto con il progetto di recupero ambientale della ex cava.
- 9) si osserva l'interferenza del progetto con la zona SIC e ZPS e l'insufficienza della relazione presentata.
- 10) si osservano carenze di valutazione sulle emissioni aria, odore e rumore.
- 11) si osserva la carenza di indagini relative alle possibili interferenze sulla sponda destra del fiume Metauro.
- 12) si sostiene inadeguato il procedimento unico agli assenti richiesti.

Controdeduzioni

- 1) Per gli aspetti inerenti la vincolistica si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato.
Le osservazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti, ovvero su aspetti più specifici riguardanti il progetto, saranno valutate più approfonditamente nel parere di VIA, pertanto verranno affrontate nelle successive fasi del procedimento dove dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Allo stato attuale del procedimento si rimanda ai pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati da ARPAM (Allegato 2 e 2bis) e AATO (Allegato 3).
- 2) Il Rapporto Ambientale di VAS si può ritenere sufficiente in quanto ha trattato tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente. Ad avviso dello scrivente Servizio l'unico aspetto meno approfondito nel Rapporto Ambientale di VAS riguarda il tema Monitoraggio. Tuttavia, come evidenziato al paragrafo 2.2.4 del presente parere, si è tenuto conto del fatto che si tratta di una variante parziale che ha come oggetto esclusivo la realizzazione di un progetto e che il piano di monitoraggio non può che corrispondere a quello che verrà previsto con la VIA, per evitare anche inutili duplicazioni e rendere più efficiente la valutazione degli effetti post-operam.
Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza si rimanda al parere di screening positivo con prescrizioni, espresso dal Servizio Ambiente di questa A.P., che costituisce parte integrante del parere di VAS.
- 3) Si condividono in parte le argomentazioni dell'osservante sull'alternativa zero, trattate al paragrafo 2.2.1 del rapporto ambientale di VAS, riconoscendo invece il fatto che senza l'approvazione della variante e dunque senza l'attuazione degli interventi la Ditta proponente sarebbe costretta ad individuare un nuovo sito per lo svolgimento delle sue attività, di non semplice reperibilità proprio per la tipologia di tali impianti, che richiedono ampie superfici, viabilità di accesso adeguata, distanza dai centri urbani, come tra l'altro riconosciuto dal vigente PTC.
Si evidenzia, inoltre, che la variante prevede un ridotto consumo di suolo in quanto si prevede l'utilizzo dei



manufatti esistenti o il rinnovo di quelli vecchi, prevedendo soltanto un nuovo edificio di limitate dimensioni (superficie lorda edificabile massima di 200 mq), da destinare al ricovero dei mezzi, ubicato nel piazzale a monte della strada dei Brettoli, ovvero nella zona avente il minore impatto sul paesaggio circostante.

4) Per le tematiche riguardanti emissioni inquinanti, rumore e odori si rimanda al parere di ARPAM ed alle successive valutazioni finali di VIA, compresa l'AUA.

5) Per gli aspetti inerenti la vincolistica si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato.

6) Per gli aspetti inerenti l'incompatibilità del progetto con la classificazione della zona di tutela integrale E3, si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel suddetto paragrafo 2.2.2.

7) Per gli aspetti inerenti la vincolistica si rimanda al suddetto paragrafo 2.2.2.

8) Riguardo al recupero ambientale dell'ex cava si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel suddetto paragrafo 2.2.2.

9) Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza si rimanda al parere di screening positivo con prescrizioni, espresso dal Servizio Ambiente di questa A.P., che costituisce parte integrante del parere di VAS.

10) Per le tematiche riguardanti emissioni inquinanti, rumore e odori si rimanda al parere di ARPAM ed alle valutazioni finali di VIA, compresa l'AUA.

11) Riguardo alle possibili interferenze del progetto con la sponda destra del fiume Metauro si rimanda alle valutazioni espresse nel presente parere e nel parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio della Regione Marche, allegato in calce.

12) La considerazione sull'inadeguatezza del procedimento unico non è pertinente in quanto detto procedimento è previsto per legge.



N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
3	13/03/2020	n. 9125 del 17/03/2020	Ass. di quartiere di Ghilardino, a nome del Legale rappresentante, Alberto Gervasi

Sintesi osservazioni

- 1) distanza dai pozzi: si osserva che il progetto non può essere autorizzato in relazione alla vicinanza di pozzi idropotabili e ai possibili rischi di inquinamento derivanti dalle attività previste.
- 2) Vincolo di PRG – scarpata in erosione fluvio-torrentizie verticali e laterali attive: si osserva che il progetto non può essere autorizzato in relazione alla natura del vincolo che ha lo scopo di tutelare il naturale fenomeno di erosione delle scarpate, tipico della sponda destra del Fiume Metauro.
- 3) Spostamento del Fosso del Rozzo: si contesta lo spostamento del Fosso del Rozzo, in contrasto con il progetto di recupero ambientale della ex cava.
- 4) Valutazione dei flussi veicolari – mezzi pesanti: si contesta la valutazione numerica dei flussi veicolari stimati, ritenendoli sottostimati.
- 5) Valutazione delle emissioni dichiarate in progetto: si osservano carenze nello studio sulle emissioni.
- 6) Previsione di impatto acustico: si contesta la conformità dello studio con la normativa vigente in materia.
- 7) Certificato di prevenzione incendi: si osserva la pericolosità del progetto in relazione al rischio incendi.
- 8) Contributo costo di costruzione: si osserva la carenza del dato relativo all'incremento di valore dell'area dall'edificabilità consentita con la variante.
- 9) Presenza di attività e case: si osserva l'incompatibilità delle attività previste con la vicinanza di abitazioni.
- 10) Partecipazione pubblica: si osserva la totale mancanza di coinvolgimento nel processo di reperimento informativo e definizione decisionale del progetto/variante PRG della popolazione locale.

Controdeduzioni

- 1) Per gli aspetti inerenti la vincolistica si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato. In merito ai possibili rischi di inquinamento dei vicini pozzi idropotabili si rimanda al parere favorevole con prescrizioni espresso dall'AATO e al contributo di ARPAM in cui si prescrivono tutte le necessarie azioni da realizzare per la fase di cantiere, per quella di esercizio e per il monitoraggio *ante operam* e *post operam*, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela delle acque.
- 2) Per gli aspetti inerenti il vincolo citato si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato.
- 3) Per quanto riguarda lo spostamento del Fosso del Rozzo si rimanda alle valutazioni espresse nel presente parere e nel parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio della Regione Marche, allegato in calce.
- 4) Per quanto riguarda la valutazione del numero di mezzi pesanti si prende atto di quanto dichiarato dal proponente ritenendo, altresì, che l'area di variante sia ben servita dal punto di vista infrastrutturale per la prossimità con la S.P. n.5 e con la E78 - Fano Grosseto.
- 5) Per le tematiche riguardanti le emissioni si rimanda al parere di ARPAM e alle successive valutazioni finali di VIA, compresa l'AUA.
- 6) Per le tematiche riguardanti gli impatti acustici si rimanda alle valutazioni finali di VIA.
- 7) per quanto riguarda il rischio incendi si evidenzia che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pesaro-Urbino è stato invitato nella conferenza di servizi sincrona, convocata da questa A.P. con nota prot. 21000 del 28/07/2020, svoltasi in modalità telematica, nell'ambito della quale ha dichiarato non necessario il Deposito preventivo ai VV.FF, risultando sufficiente depositare direttamente una SCIA ai VV.FF. a completamento dei lavori nel caso di utilizzo di serbatoti a GPL di capacità geometrica complessiva inferiore ai 5,00 mc (5000 litri). (verbale della conferenza – prot. 23076 del 19/08/2020 – trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. 23085 del 19/08/2020).
- 8) Per il contributo sul costo di costruzione si rimanda alle valutazioni del competente Ufficio Comunale.
- 9) Per le tematiche riguardanti gli impatti sulle abitazioni vicine si rimanda alle valutazioni finali di VIA.
- 10) per quanto riguarda la partecipazione pubblica si evidenzia che sono state ottemperate tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, comprese quelle sui giornali quotidiani e manifesti, previste dalla vigente normativa urbanistica.

N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
----	----------------	----------------------------	---------------------



4	14/03/2020	n. 9183 del 17/03/2020	Comune di Montefelcino
---	------------	------------------------	------------------------

Sintesi osservazioni

- 1) Si manifesta la contrarietà al progetto proposto stante la vicinanza ai pozzi idropotabili e al Fiume Maturo, ovvero a risorse idriche importanti per tutta la vallata e per l'intero territorio provinciale.
- 2) Si osservano lacunosità negli elaborati progettuali di VIA, VAS e Valutazione di Incidenza.
- 3) Si osservano lacunosità riguardo alle emissioni inquinanti e ai sistemi di abbattimento.
- 4) Si censura la mancata informazione di notizie e il mancato coinvolgimento sul progetto e sull'iniziativa delle popolazioni e dei Comuni esposti.

Controdeduzioni

- 1) In merito ai possibili rischi di inquinamento dei vicini pozzi idropotabili si rimanda al parere favorevole con prescrizioni espresso dall'AATO e al contributo di ARPAM in cui si prescrivono tutte le necessarie azioni da realizzare per la fase di cantiere, per quella di esercizio e per il monitoraggio *ante operam* e *post operam*, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela delle acque.
- 2) Il Rapporto Ambientale di VAS si può ritenere sufficiente in quanto ha trattato tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente. Riguardo alla valutazione di incidenza si rimanda al parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Servizio competente di questa A.P, allegato in calce e parte integrante della VAS. Si evidenzia anche che i vari enti coinvolti hanno chiesto, nel corso del procedimento, le dovute integrazioni rispetto alle carenze documentali riscontrate, sulla base delle quali sono stati espressi i relativi pareri. Per gli aspetti inerenti il vincolo delle scarpate in erosione si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2. del presente parere motivato.
- 3) Per le tematiche riguardanti emissioni inquinanti si rimanda al parere di ARPAM, alle valutazioni di VIA e all'autorizzazione sulle emissioni in atmosfera che dovrà essere rilasciato con il provvedimento finale.
- 4) Per quanto riguarda la partecipazione pubblica si evidenzia che sono state ottemperate tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, comprese quelle sui giornali quotidiani e manifesti, previste dalla vigente normativa urbanistica.



N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
5	14/03/2020	n. 9194 del 17/03/2020	Gruppo Consiglieri di minoranza "Unione per Fossombrone"

Sintesi osservazioni

- 1) Si contesta la mancanza di una procedura trasparente da parte del Sindaco per una opportuna consultazione pubblica.
- 2) Si osserva che il progetto ricade in zone sottoposte a tutela integrale.
- 3) Si osserva che la Provincia di Pesaro e Urbino, nell'ambito dell'adeguamento del PRG del 2004, aveva espresso parere negativo per l'insediamento di attività simili nell'area.
- 4) Si osserva la vicinanza dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso ai pozzi idropotabili e la mancanza di adeguate misure di salvaguardia.

Controdeduzioni

- 1) In merito alla partecipazione pubblica sono state rispettate tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, comprese quelle sui giornali quotidiani e manifesti, previste dalla vigente normativa urbanistica.
- 2) Riguardo ai vincoli di tutela integrale e alla proposta di revisione avanzata con la variante si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato.
- 3) In merito al parere di conformità espresso da questa Amm.ne Provinciale con DGP n.142/2004 in realtà la prescrizione imposta da questa Amm.ne provinciale era di carattere generale, come argomentato nel paragrafo 2.2.2 del suddetto parere motivato, nella sezione relativa alla richiesta di revisione del vincolo "scarpate di erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria".
- 4) Per le tematiche riguardanti le misure di salvaguardia dei pozzi rispetto alle attività per la produzione del conglomerato bituminoso si rimanda al parere favorevole con prescrizioni di AATO e al contributo di ARPAM, in cui sono prescritte tutte le azioni da realizzare per la fase di cantiere, per quella di esercizio e per il monitoraggio *ante operam* e *post operam*, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela delle acque.



N°	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
6	17/03/2020	n. 9310 del 18/03/2020	Impresa Sociale Cooperativa "Art. 32 Onlus"

Sintesi osservazioni

- 1) Si chiedono chiarimenti sul trattamento delle acque di prima pioggia e prevenzione sversamenti.
- 2) Si osserva la carenza di un sistema di monitoraggio e di abbattimento delle emissioni inquinanti.
- 3) Si osserva l'incompatibilità delle attività previste con il Sito di Rete Natura 2000;
- 4) Si osserva l'incompatibilità dell'impianto rispetto alla elevata vulnerabilità dell'acquifero presente nell'area.
- 5) Si osserva l'incompatibilità delle attività con la Delibera C.P. n. 2/2018;
- 6) Si osserva che in caso di approvazione del progetto il Comune dovrà richiedere un importo di 472.188,19 € quale contributo "straordinario", ai sensi dell'art. 16, co. 4, lett. d-ter, del DPR 380/01, e che il mancato versamento comporterà un danno erariale.
- 7) Si chiedono chiarimenti circa l'attività di messa in riserva e recupero inerti già presente nell'area a monte di via dei Brettoli, come da documentazione allegata.

Controdeduzioni

- 1) In merito al trattamento sulle acque di prima pioggia si rimanda al parere favorevole con prescrizioni di AATO e al contributo di ARPAM, in cui sono prescritte tutte le azioni da realizzare per la fase di cantiere, per quella di esercizio e per il monitoraggio *ante operam* e *post operam*, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela delle acque. Tali aspetti verranno trattati nelle valutazioni finali di VIA.
- 2) In merito al sistema di monitoraggio e di abbattimento delle emissioni inquinanti si rimanda alle valutazioni finali di VIA in quanto sono aspetti specifici attinenti al progetto.
- 3) In merito al Sito di Rete Natura 2000 si rimanda all'esito positivo con prescrizione dello screening di valutazione di incidenza espresso dal Servizio Ambiente di questa A.P., allegato come parte integrante e sostanziale del presente parere.
- 4) In merito alla incompatibilità delle attività previste rispetto all'elevata vulnerabilità dell'acquifero si rimanda ai pareri già espressi da AATO, ARPAM e Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, allegati in calce, nonché alle successive valutazioni che potranno essere effettuate nell'ambito della VIA.
- 5) Sull'incompatibilità delle attività con la delibera C.P. n. 2 si rimanda alle espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente parere motivato.
- 6) Gli aspetti riguardanti gli oneri non sono pertinenti alla VAS, pertanto si rimanda alla valutazione del Comune.
- 7) Per le eventuali attività in essere nella zona si rimanda alle verifiche e agli accertamenti di competenza del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Bartoli
Originale firmato digitalmente



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona.

Alla

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 6

Viale Gramsci, 4

61121 – PESARO (PU)

provincia.pesarourbino@legalmail.it

E.p.c.

Comune di Fossombrone

Corso Garibaldi, 8

61034 – FOSSOMBRONE (PU)

comune.fossombrone@emarche.it

Boscarini Costruzioni srl

Via E. Mattei, 3

61020 – BELFORTE ALL'ISAURO (PU)

info@pec.boscarinicostruzioni.it

Class. 34.43.04/68.1.10

Risposta al foglio del 17/06/2020 *n.* 16653

Prot. Sabap del 18/06/2020 *n.* 10261-A

Oggetto: FOSSOMBRONE (PU) – loc. Ghilardino. Ditta Boscarini Costruzioni srl. Procedimento autorizzatorio unico per progetto in variante dello strumento urbanistico comunale. Documentazione integrativa relativa al progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bitumoso, riattivazione impianti di frantumazione e produzione di calcestruzzo con realizzazione di capannone in strada dei Brettoli – loc. Ghilardino.

Riscontro.

Con riferimento alle informazioni integrative relativamente allo specifico aspetto della tutela del patrimonio Archeologico, considerata l'insistenza degli interventi a progetto entro un'area di cava nella quale sono state già raggiunte le quote antropicamente sterili, si concorda circa l'esclusione del progetto dalla sottoposizione alla Verifica Prventiva dell'Interesse Archeologico, di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare al dettato dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Dr.ssa Marta Mazza

firmato digitalmente

DV_24/06/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 07122831 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it



Rif. a nota prot. n. 2020/31178 del 03/11/2020 della Provincia di Pesaro e Urbino
Rif. a nota prot. n. 32170/ARPAM/DDPU/A del 04/11/2020

provincia.pesarourbino@legalmail.it

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale - VIA
V.le Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU)

OGGETTO: Ditta Boscarini Costruzioni srl - Procedimento relativo a provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale e concernente attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerati bituminosi, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo con realizzazione di capannone in strada dei Brettoli - loc. Ghilardino - Comune di Fossombrone - artt. 6 e 7 L.R. n. 11/2019 e art. 27 bis D.Lgs 152/2006. Presentazione di documentazione integrativa volontaria.

In relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 04/11/2020 prot. n. 32170/ARPAM/DDPU/A, si confermano le considerazioni tecniche espresse da questo Dipartimento in data 16/09/2020 prot. n. 26320/ARPAM/DDPU/P, integrandole con ulteriori considerazioni per le seguenti matrici ambientali:

Aria:

Si trasmette la scheda tecnica contenente osservazioni di nostra competenza ai fini dell'autorizzazione, da parte della Amministrazione Provinciale, alle emissioni in atmosfera della Ditta in oggetto.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni diffuse, ai sensi dell'art.270 comma 2 del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i. si rimanda alle ulteriori ed eventuali valutazioni dall'ASUR in merito all'igiene nel lavoro.

Lo scrivente Servizio fa presente che nel contributo fornito sono state omesse le prescrizioni relative alle emissioni odorigene, in quanto sebbene la ditta (con le integrazioni datate 20/10/2020) ha risposto in parte a quanto da noi richiesto nel contributo ARPAM prot.26320 del 16/9/2020, non ha indicato chiaramente se necessario o meno adottare accorgimenti per limitare eventuali emissioni odorigene.

In ogni caso, da quanto presentato, sembrerebbe che la ditta consideri le sue emissioni odorigene trascurabili ai recettori quando l'impianto opera alle condizioni applicate nel

modello presentato nella sopra citata integrazione (E2CDEF:6000U/m³ tre sfiati serbatoi bitume: 3000U/m³, cumulo fresato: 3000U/m³, area carico conglomerato: 3000U/m³).

Si suggerisce all'A.C. di prescrivere al gestore, al fine di limitare possibili odori generati dall'attività oggetto di domanda, di operare alle condizioni che lo studio ha identificato essere a impatto trascurabile (limite al recettore <10U/m³ in un raggio di 3Km dal confine del sito e 6000U/m³ in E2CDEF) e di fare effettuare magari, solo in fase di messa a regime dell'impianto, un'analisi olfattometrica al camino e presso il recettore più soggetto ad eventuale impatto, al fine di dimostrare il rispetto delle effettive condizioni del modello.

CONTRIBUTO TECNICO

ARPAM DIPARTIMENTO PROVINCIALE PESARO

Ditta: BOSCARINI COSTRUZIONI Srl	Comune stabilimento: Fossombrone (PU)
Indirizzo stabilimento: Via Ghilardino sn	Produzione: Fabbricazione di emulsione di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale
Domanda del: 10/12/2019 ed integrazione del 01/07/2020 ed 20/10/ 2020	Zona urbanistica stabilimento: Zona Agricola
Richiesta Prov.: pec n. 458 del 09/01/2020	Compilatore relazione tecnica: Cavalletti - Apolloni

Misure per il contenimento delle emissioni convogliate e diffuse:

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
1.	Attività di recupero rifiuti inerti da materiale edilizio (Impianto A)	Arrivo rifiuti inerti – fresato nello stabilimento	D	Autocarri con cassoni coperti
2.		Scarico rifiuti inerti – fresato in cumuli su piazzale	D	Accensione del sistema di irrigazione a pioggia durante tutta la fase di scarico. Bassa velocità di scarico e ridotta altezza di caduta dei rifiuti inerti-fresato mantenute grazie alla presenza fissa, nel piazzale, di un cumulo di altezza pari al piano del cassone, con funzione di piano di scivolamento..

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
3.		Stoccaggio rifiuti inerti, divisi per granulometria, in cumuli su piazzale	D	Area di stoccaggio dei rifiuti inerti bagnata con sistema di irrigazione a pioggia (in particolare nei periodi asciutti da Marzo/Aprile a Ottobre/Novembre). Se i rifiuti sono pulverulenti o comunque idonei a generare polvere, lo stoccaggio avviene assicurando la copertura di tutta la superficie del cumulo durante i periodi non soggetti a lavorazione o movimentazione(per es. con teli copri/scopri).
4.		Carico e movimentazione con pala gommata o escavatore dei rifiuti inerti-fresato dai cumuli al mulino	D	Rifiuti inerti-fresato umidi; se necessario, i rifiuti vengono ulteriormente bagnati prima della movimentazione; in ogni caso, il gestore opera garantendo il grado di umidità necessario a impedire il sollevamento o la dispersione di polvere
5.		Scarico con pala gommata o escavatore dei rifiuti inerti – fresato nel mulino macinatore	D	Rifiuti inerti –fresato umidi . Regolazione al minimo dell'altezza di caduta dei rifiuti dalla pala o dall'escavatore; mantenimento di una bassa velocità di scarico.
6.		Frantumazione/vagliatura	D	Chiusa
7.		Scarico dal frantoio al nastro	D	Bagnatura : il gestore opera garantendo il grado di umidità necessario a impedire il sollevamento o la dispersione di polvere
8.		Trasporto su nastro	D	Materiale umido
9.		Scarico del materiale macinato in cumuli attraverso nastro trasportatore	D	Bassa altezza di caduta del materiale dal nastro mediante posizionamento di quest'ultimo a livello del cumulo preesistente, in modo da utilizzare il cumulo stesso come piano di scivolamento. Contestuale bagnatura con sistema a pioggia durante i periodi asciutti da Marzo/Aprile a Ottobre/Novembre
10.		Trasporto/scarico del materiale con granulometria superiore a 10 mm da cumulo sotto nastro ad area stoccaggio materiale recuperato	D	Bagnatura del materiale prima della movimentazione: il gestore opera garantendo il grado di umidità necessario a impedire il sollevamento o la dispersione di polvere. Bassa altezza di caduta durante la fase di scarico posizionando la pala a livello della sommità del cumulo esistente.

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
11.		Stoccaggio materiale recuperato con granulometria 10-30 mm e 30-70 mm	D	Aree di stoccaggio delimitate da argini di 3 metri per contenere le azioni del vento, bagnate regolarmente nelle giornate di caldo al fine di mantenere un'umidità tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polvere.
12.		Stoccaggio sabbie recuperate	D	Aree di stoccaggio delimitate da barriere fisse di 3 metri per contenere le azioni del vento. Mantenimento dei cumuli di sabbia dentro il perimetro del confinamento. I cumuli vengono completamente coperti (per es. con teli copri/scopri) durante i periodi nei quali il materiale non viene lavorato o movimentato. Bagnatura regolare delle aree di stoccaggio con sistema automatizzato a pioggia temporizzato ogni 30 minuti, al fine di mantenere una umidità tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polvere.
13.	Attività di produzione conglomerato bituminoso (Impianto B, Impianto C, Impianto D, Impianto E, Impianto F, Impianto G)	Scarico inerti (sabbia e ghiaia) e fresato in cumuli	D	Lo scarico degli inerti è effettuato sulla sommità dei cumuli esistenti al fine di fornire un piano di caduta minimo prossimo all'altezza del cassone; viene mantenuta la più bassa velocità tecnicamente possibile per l'uscita del materiale. Utilizzo contestuale, durante i periodi asciutti da Marzo/Aprile a Ottobre/Novembre, di un sistema di bagnatura a pioggia per contenere il sollevamento o la dispersione di polveri
14.		Stoccaggio inerti (sabbia e ghiaia) in cumuli	D	Lo stoccaggio dei cumuli di sabbie avviene in ambiente confinato. Il confinamento è costituito da protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali sono mantenuti dentro il perimetro del confinamento. I cumuli di sabbie restano coperti (per es. con stuoie) quando non sono soggetti a lavorazione o movimentazione. Bagnatura dei cumuli di stoccaggio delle sabbie durante la lavorazione o movimentazione con sistema automatizzato temporizzato a pioggia (5 minuti ogni 30 minuti) per mantenere una umidità tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polvere

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
15.		Trasporto inerti con pala gommata verso le tramogge di carico	D	Umidificazione inerti prima del trasporto. Strade e piazzali di manovra bagnati con sistema automatizzato a pioggia con temporizzazione 5 minuti ogni 30 minuti, per mantenere una umidità tale da non generare il sollevamento o dispersione di polvere
16.		Carico inerti in tramogge	D	Chiusura, mediante pannelli metallici, della sommità, dei fianchi e della parte posteriore delle tramogge che contengono le sabbie. Il gestore opera assicurando la minore altezza di caduta e la più bassa velocità di scarico possibili. Durante i periodi asciutti da Marzo/Aprile a Ottobre/Novembre contestuale nebulizzazione inerti (sabbie), durante l'operazione di scarico, al fine di evitare il sollevamento o dispersione delle polveri
17.		Stoccaggio inerti in tramogge	D	Chiusura della sommità, dei fianchi e della parte posteriore delle tramogge che contengono le sabbie mediante pannelli metallici/teli in PVC
18.		Scarico inerti da tramogge a nastro	D	Chiuso da struttura fissa
19.		Trasporto inerti su nastro	D	Chiusura totale del nastro con teli o pannelli
20.		Scarico inerti (sabbia e ghiaia) in tamburo	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF) Il nastro entra nel tamburo e scarica in ambiente aspirato
21.		Essiccazione inerti	C	Aspirazione + sistema di abbattimento per polveri (E2CDEF)
22.		Stoccaggio fresato di pezzatura grossolana in cumulo (granulometria 10-30 mm)	Il fresato non è polveroso quindi non genera emissioni diffuse	/
23.		Trasporto fresato di pezzatura grossolana con pala gommata alla tramoggia	Il fresato non è polveroso quindi non genera emissioni diffuse	/
24.		Carico fresato di pezzatura grossolana in tramoggia	Il fresato non è polveroso quindi non genera emissioni diffuse	/
25.		Stoccaggio fresato in tramoggia	D	Chiusura della sommità, dei fianchi e della parte posteriore della tramoggia con pannelli fissi
26.		Scarico fresato da tramoggia a nastro	D	Chiuso da struttura fissa metallica o teli in PVC

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
27.		Trasporto fresato su nastro	D	Nastro chiuso
28.		Scarico fresato in punto di uscita del tamburo	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
29.		Dosaggio fresato e inerti nel punto di uscita del tamburo	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
30.		Scarico inerti e fresato dal punto di uscita del tamburo ad elevatore a tazze	D	Chiusura totale del punto di scarico mediante condotto in lamiera. Il trasferimento avviene per scivolamento.
31.		Scarico inerti e fresato da elevatore a tazze in vaglio selezionatore	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
32.		Carico del silo di stoccaggio con filler	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF). Il carico avviene mediante collegamento diretto con tubo flessibile dal camion al silos.
33.		Stoccaggio filler in silos	C	Silos chiuso dotato di sfiato collegato al sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
34.		Scarico filler da silos a coclea	D	Coclea chiusa
35.		Trasferimento filler da coclea orizzontale a coclea verticale	D	Coclea chiusa
36.		Scarico filler da coclea verticale a elevatore a tazze	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
37.		Scarico filler da elevatore a tazze in vaglio selezionatore	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
38.		Scarico filler da vaglio alla coclea	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
39.		Scarico filler da coclea in tramoggia pesatrice	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
40.		Cernita con vaglio, dosaggio e mescolatore di inerti, fresato, filler, bitume e additivi	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
41.		Scarico polveri dai filtri a maniche	D	Le polveri trattenute dai filtri a maniche vengono reintrodotte nel ciclo di lavorazione attraverso un sistema a ciclo chiuso.
42.		Carico bitume da camion a cisterne	Tubazioni chiuse	/

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
43.		Stoccaggio bitume nelle cisterne	Cisterne chiuse	/
44.		Scarico e trasporto bitume dalle cisterne al mescolatore	Tubazioni chiuse	/
45.		Stoccaggio additivi in cisterne da 1000lt	Cisterne chiuse	/
46.		Scarico e trasporto additivi dalle cisterne al mescolatore	Tubazioni chiuse	/
47.		Scarico conglomerato bituminoso da mescolatore a carrello elevatore	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (Emissione E2CDEF) Punto di scarico chiuso con pannelli e aspirato
48.		Trasporto conglomerato bituminoso su carrello	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (Emissione E2CDEF) Chiuso con pannelli e aspirato
49.		Scarico conglomerato bituminoso da carrello in silos	D	Confinamento del punto di scarico con lamiere
50.		Stoccaggio conglomerato bituminoso in silos	C	Silos chiuso dotato di sfiato collegato al sistema di abbattimento polveri (E2CDEF)
51.		Scarico conglomerato bituminoso da silos ad autocarro	D	Chiusura della zona di scarico del conglomerato bituminoso con teli in PVC
52.	Attività di produzione calcestruzzo (Impianto H, Impianto I)	Arrivo cemento nello stabilimento	Autobotti chiuse	/
53.		Carico/stoccaggio cemento in silos	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri. (E5I,E6I,E7I,E8I) Il cemento viene caricato direttamente attraverso una pompa dalla cisterna dell'autobotte all'interno dei silos. Gli sfiati dei silos vengono aspirati e convogliati in appositi sistemi di abbattimento polveri
54.		Scarico cemento e trasporto all'autobetoniera	Coclee chiuse	/
55.		Stoccaggio additivi in cisterna	Cisterna chiusa	/
56.		Scarico e trasporto additivi nell'autobetoniera	Tubatura chiusa	

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
57.		Trasporto inerti con pala gommata dai cumuli dell'impianto di lavorazione inerti alle tramogge	D	Bagnatura degli inerti e delle strade di manovra prima del trasporto in modo da mantenere una umidità tale da non generare il sollevamento o dispersione di polvere, soprattutto nella stagione secca
58.		Carico inerti nelle tramogge	D	Il gestore opera assicurando la minore altezza di caduta e la più bassa velocità di caduta del materiale (scivolamento lento e graduale) Inerti mantenuti umidi al fine di non generare sollevamento o dispersione di polvere durante la fase di carico.
59.		Stoccaggio inerti in tramogge	D	Inerti umidi. Tramogge protette da coperture
60.		Scarico inerti dalle tramogge al nastro trasportatore concavo	D	Chiusura con pannelli in lamiera ancorati alle tramogge del punto di scarico. Inerti umidi
61.		Trasporto inerti su nastro	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E4H). Nastro trasportatore coperto con lamiera piegata e aspirato Inerti umidi
62.		Carico inerti e cemento in autobetoniera	C	Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (E4H) Presenza cappa di aspirazione sulla bocca di carico dell'autobetoniera
63.	Attività di lavorazione ghiaia (Impianto L)	Trasporto ghiaia con pala gommata da area stoccaggio a nastro trasportatore	D	Bagnatura del materiale, prima della movimentazione in modo da avere un grado di umidità tale da non generare il sollevamento o dispersione di polveri
64.		Carico con pala gommata su nastro trasportatore	D	Il gestore opera assicurando la minore altezza di caduta e la più bassa velocità di scarico possibili, e garantendo che il grado di umidità del materiale (eventualmente accresciuto con ulteriore bagnatura) sia tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polveri
65.		Trasporto su nastro	D	Il gestore opera garantendo che il grado di umidità del materiale (eventualmente accresciuto con ulteriore bagnatura) sia tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polveri
66.		Scarico da nastro a mulino di macinazione	D	Il gestore opera garantendo che il grado di umidità del materiale (eventualmente accresciuto con ulteriore bagnatura) sia tale da non generare il sollevamento o la dispersione di polveri

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (Diffusa / Convogliata)	PRESCRIZIONI
67.		Macinazione	D	La lavorazione avviene a bagno di acqua in modo che il materiale risulti completamente saturo d'acqua
68.		Vagliatura	D	La lavorazione avviene a bagno di acqua in modo che il materiale risulti completamente saturo d'acqua
69.		Scarico in scolatrice a coclea	D	La lavorazione avviene a bagno di acqua in modo che il materiale risulti completamente saturo d'acqua
70.	Generale	Circolazione automezzi (Camion, pala gommata etc)	D	Bassa velocità di percorrenza dei mezzi
71.		Strade e piazzali di manovra	D	Strada di ingresso ed uscita dallo stabilimento asfaltata. Piazzale di conferimento in ghiaia battuta. Bagnatura con sistema automatizzato a pioggia con temporizzazione 5 min ogni 30minuti per mantenere una umidità tale da non generare il sollevamento o dispersione di polvere dovute al passaggio dei mezzi.

Limiti da prescrivere alle emissioni convogliate

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE	LIMITI DI EMISSIONE
------------------------------------	---------------------

IMPIANTO (attività)	PUNTO DI EMISSIONE (fase) (*)	EMISSIONE Autorizzato non modificato (AnM) Esistente (E) Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)	PORTATA (Nm ³ /h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	SOSTANZA	FLUSSO (kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)
Impianto C (Carico/stoccaggio filler in silos) + Impianto D (Carico/Essidazio ne inerti escluso il fresato) + Impianto E (Stoccaggio, trasporto, scarico da elevatore a vaglio, cernita con vaglio, dosaggio e mescolatore)+ Impianto F (Scarico bitume dal mescolatore)	E2CDEF	N	26535	Filtro a maniche	Polveri	0.27	10
					Polveri inorg. Tab. B Cl.2 (Nichel espresso come Ni)	0.0024	0.09
					Polveri inorg. Tab. B Cl.2 (Nichel espresso come Ni)+ Cl.3, (Vanadio, Quarzo espresso come SiO ₂)	0.0147	0.557
					Composti Organici come TOC	0.91	34.29

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE				LIMITI DI EMISSIONE			
IMPIANTO (attività)	PUNTO DI EMISSIONE (fase) (*)	EMISSIONE Autorizzato non modificato (AnM) Esistente (E) Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)	PORTATA (Nm ³ /h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	SOSTANZA	FLUSSO (kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)
					IPA (Benzo(a)antrace ne, dibenzo(a,h)antra cene, benzo(b)fluorant ene,benzo(j)fluor antene,benzo(k)fl uorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,e)piren e,dibenzo(a,h)pir ene, dibenzo(a,i)piren e, indeno(1,2,3- cd)pirene)	0.00024	0.009
					H2S	0.02	0.75
					Sost. inorg. Cl.5 Tab. C (Ossidi di zolfo espressi come SO ₂ , Ossidi di azoto espressi come NO ₂)	2.47	93.46
Impianto H (Carico inerti, cemento, additivi in betoniera)	E4H	N	6500	Filtro a tasche	Polveri	0.048	7.40
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr	0.0020	0.31
					Quarzo espresso come SiO ₂	0.012	1.85
Impianto I (Carico, stoccaggio cemento in silos)	E5I	N	500	Filtro a cartucce	Polveri		24
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr		0.4

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE				LIMITI DI EMISSIONE			
IMPIANTO (attività)	PUNTO DI EMISSIONE (fase) (*)	EMISSIONE Autorizzato non modificato (AnM) Esistente (E) Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)	PORTATA (Nm ³ /h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	SOSTANZA	FLUSSO (kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)
	E6I	N	500	Filtro a cartucce	Polveri		24
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr		0.4
	E7I	N	500	Filtro a cartucce	Polveri		24
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr		0.4
	E8I	N	500	Filtro a cartucce	Polveri		24
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr		0.4
	(E5+E6+E7+E8) I c.v.		2000		Polveri	0.048	
					Cr(VI) e suoi composti espressi come Cr	0.0008	

(*) Si fa presente che tutte le sezioni di campionamento devono essere correttamente posizionate e rese accessibili ed agibili, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione, come previsto dalle norme tecniche di settore vigenti.

(**) Per le emissioni alle quali non è attribuito un limite in flusso di massa, se all'esito del controllo analitico viene rilevato un superamento del valore di portata indicato nella tabella di cui sopra, il gestore verifica il rispetto del limite in concentrazione applicando quanto disposto all'articolo 271, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Altre prescrizioni e annotazioni per le emissioni convogliate

IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ATTIVITÀ	PRESCRIZIONI E ANNOTAZIONI
----------	--------------------	----------	----------------------------

<p>Impianto C + Impianto D + Impianto E + Impianto F</p>	<p>E2CDEF</p>	<p>Carico/stoccaggio filler in silos + Carico/Essidazione inerti escluso il fresato + Stoccaggio, trasporto, scarico da elevatore a vaglio, cernita con vaglio, dosaggio e mescolatore+ Scarico dal mescolatore</p>	<p>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 19%. La attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 214 e 215 del Capo V, titolo I, parte IV del D.L. 152/06 e s.m.i.. L'impianto e l'emissione devono essere conformi a quanto stabilito dalla parte IV, titolo I, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 05 febbraio 98 e successive modifiche e integrazioni. I limiti si intendono riferiti alla produzione in assenza di rifiuti. Nel recupero di materia da rifiuti non pericolosi dovranno essere rispettati i valori limite e le eventuali prescrizioni aggiuntive per le emissioni in atmosfera secondo quanto contenuto nell'Allegato 1, suballegato 2 del DM 5 febbraio 1998. In sede di controllo degli inquinanti dovranno essere effettuate analisi sia in presenza che in assenza di rifiuti.</p>
--	---------------	---	---

Impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (ex art. 272 comma 1, elencati nella Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o in deroga ai sensi di quanto disposto dall'art.13 della DPP 453/2019 Allegato 1 comma 1:

<p>IMPIANTO (attività)</p>	<p>PUNTO DI EMISSIONE (fase) (*)</p>	<p>EMISSIONE Autorizzato non modificato (AnM) Esistente (E) Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)</p>	<p>PORTATA (Nm³/h)</p>	<p>TIPOLOGIA (riferito alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o alle deroghe di cui all'art.13 della DPP 453/2019 Allegato 1 comma 1))</p>	<p>NOTE</p>
<p>Impianto B (impianto termico industriale alimentato a gpl)</p>	<p>E1B (0.348 MW)</p>	<p>N</p>	<p>624</p>	<p>Impianto di cui alla lettera dd)</p>	

Emissioni non soggette al Titolo I ma elencate per sola completezza dell'istruttoria:

IMPIANTO (attività)	PUNTO DI EMISSIONE (fase) (*)	EMISSIONE Autorizzato non modificato (AnM) Esistente (E) Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)	PORTATA (Nm ³ /h)	TIPOLOGIA	NOTE

Metodiche di campionamento da utilizzare per la verifica di conformità degli inquinanti sopra indicati:

Parametro	Metodo/i
Criteri per la scelta dei punti di misura e campionamento UNI	UNI EN 15259
Velocità/Portata	UNI EN 16911
Temperatura	UNI EN 16911
Umidità/Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Ossidi di Azoto NO/NO _x	UNI EN 14792
Biossido di Zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 14791
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789
Polveri e materiali particolati	UNI EN 13284
COV espresso come COT (Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	UNICHIM 825:89 DM 25/08/2000 All 3 ISO 11338
Metalli (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Rh, Pd, Pt, Sn)	UNI EN 14385 UNI EN 13284 - NIOSH 7300
Silice libera cristallina	UNI 10568 fino ad entrata in vigore nuovo metodo
Cromo Esavalente (Cr VI)	EPA 306
Acido Solfidrico (H ₂ S)	EPA 15 EPA 15A EPA 16 EPA 16A EPA 16B UNICHIM 634

Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati sono diversi dai metodi previsti nella sopra citata tabella, il metodo prescelto deve essere, in ogni caso, normato come da art.271 comma 17 del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i. e garantire limiti di rilevabilità compatibili con le concentrazioni ammesse.

Periodicità dei controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate

Semestrale Annuale Biennale

Numero dei controlli analitici discontinui nei 10gg successivi alla messa a regime

1 2 3 4

EA/

Rifiuti/Suolo:

In seguito alla lettura della documentazione integrativa fornita, considerate le competenze dell'ARPAM così come definite dalla LR 60/97, il documento presentato sulla gestione dei materiali da scavo, risulta corretto secondo la normativa vigente DPR 120/2017.

MB/

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio Territoriale
Direttore di Dipartimento
(Dott.ssa Patrizia Ammazalorso)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Rif. a nota prot. n. 2020/416 del 08/01/2020 e a nota prot. n. 2020/21000 del 28/07/2020 della Provincia di Pesaro e Urbino

provincia.pesarourbino@legalmail.it

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale - VIA
V.le Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU)

OGGETTO: Ditta Boscarini Costruzioni srl – Procedimento relativo a provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale e concernente attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerati bituminosi, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo con realizzazione di capannone in strada dei Brettoli – loc. Ghilardino - Comune di Fossombrone – artt. 6 e 7 L.R. n. 11/2019 e art. 27 bis D.Lgs 152/2006.

In relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 09/01/2020 prot. n. 458/ARPAM/DDPU/A e la documentazione integrativa pervenuta in data 28/07/2020 prot. n. 21358/ARPAM/DDPU/A, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche per le diverse matrici ambientali e la richiesta di ulteriori chiarimenti per la matrice aria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102:

Acque:

La documentazione integrativa prodotta dal proponente è risultata incompleta rispetto alla richiesta formulata, in particolare per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale relativo agli scarichi in acque superficiali delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia- art 42 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle acque/2010), in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle vigenti normative per il fiume Metauro.

Considerato quanto sopra si formulano le seguenti considerazioni tecniche:

il progetto presentato prevede la raccolta, tramite caditoie, delle acque meteoriche dilavanti le aree di messa in riserva R13 dei rifiuti costituiti da fresato e inerti da demolizione, nonché delle aree di pertinenza dell'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi e della centrale di betonaggio; il proponente dichiara che tali aree saranno dotate di pavimentazione impermeabilizzata in cls e le acque meteoriche saranno inviate a due impianti di trattamento depurativo per acque di prima pioggia, dotati di vasca di accumulo/sedimentazione e di disoleatore con filtro a coalescenza, dimensionati per la depurazione dei primi 5 mm di pioggia ricadente sulle aree considerate.

Gli scarichi di acque reflue industriali, provenienti dai due sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia verranno recapitati nel fosso del Rozzo, affluente in destra idrografica del

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Pesaro via Borsanti 8, 61122 Pesaro ☎ 0721 3999790 📠 0721 3999710

Cod.Fisc./part.IVA 01588450427 📧 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it PEC arpam.dipartimentopesaro@emarche.it



fiume Metauro, rispettivamente a monte dello scatolare sotto Via dei Brettoli e a monte di quello che metterà in comunicazione le due aree di proprietà della ditta, dopo la sistemazione dell'alveo del fosso.

Le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio della ghiaia naturale di cava, verranno fatte decantare in apposita vasca e interamente riutilizzate.

Il progetto non prevede, in fase di esercizio dell'opera, la distribuzione di carburante ai mezzi aziendali né la loro manutenzione, che sarà effettuata presso officine esterne.

Per ciò che riguarda le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici utilizzati dagli addetti alla struttura, il proponente non fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità di trattamento depurativo e smaltimento. Si ritiene necessario che vengano forniti chiarimenti.

Si prescrive quanto segue:

fase di cantiere:

- in fase di cantiere le acque reflue industriali e domestiche eventualmente prodotte, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore; qualora il progetto di cantiere preveda anche l'attività di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, tale attività dovrà essere predisposta su area dedicata e impermeabilizzata dotata di idonea pendenza e cordolo perimetrale al fine di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su tale area ed eventuali sversamenti accidentali. Ai sensi dell'art. 42 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, tali acque dovranno essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformità alle normative vigenti;

fase di esercizio:

- l'area di lavorazione e recupero R5, tramite impianto mobile, dei rifiuti costituiti da fresato e da inerti da demolizione, dovrà essere resa impermeabile e dotata di sistema di regimazione e trattamento delle acque di prima pioggia che dovranno essere smaltite secondo le norme previste per le acque reflue industriali;
- i rifiuti prodotti dall'attività della ditta, costituiti da legno, plastica, carta, ferro, ..., dovranno essere raccolti in area dedicata, dentro cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di copertura fissa e l'area dovrà essere mantenuta in condizioni tali da evitare qualsiasi dilavamento di sostanze inquinanti per l'ambiente ad opera delle acque di prima pioggia; se tali condizioni non potessero essere rispettate, gli scarrabili contenenti i rifiuti dovranno essere posizionati su platea impermeabile dotata di sistema di raccolta delle acque di prima pioggia che dovranno essere smaltite secondo le norme previste per le acque reflue industriali;

- i sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno prevedere la presenza di una idonea vasca di accumulo (bacino di decantazione) il cui dimensionamento sia valutato considerando i primi 5 mm di pioggia in relazione ai mq delle superfici impermeabili servite e dovrà essere dotato di un sistema tecnico automatizzato che garantisca lo svuotamento completo della vasca di accumulo entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico, in assenza di pioggia, e il suo svuotamento completo anche in occasione di deboli eventi meteorici che ne determinino un parziale riempimento, al fine di avere disponibile, per l'evento piovoso successivo, tutto il volume utile di accumulo; deve essere presente un pozzetto d'ispezione per l'attività di controllo posto immediatamente a monte del punto di recapito dello scarico nel fosso del Rozzo
- gli scarichi delle acque reflue industriali, formati dalle acque di prima pioggia di dilavamento di tutte le aree di stoccaggio e lavorazione sopra indicate, dovranno rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- il progetto dovrà essere corredato dall'indicazione delle coordinate geografiche Gauss-Boaga dei due punti di scarico sul fosso del Rozzo e dalla dichiarazione relativa al rispetto della distanza dell'area di gestione dei rifiuti e dei punti di scarico da opere di captazione o derivazione di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti (art. 94 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- dovrà essere prodotto, quanto prima, e comunque non oltre 3 mesi dall'avvio dell'impianto, un rapporto di prova relativo agli scarichi delle acque di prima pioggia trattate, che attesti la concentrazione dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, nitrati, solfati, cloruri, fosforo totale, alluminio, cadmio, cromo totale, ferro, manganese, nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi totali. Deve inoltre essere prodotto un rapporto di prova una volta all'anno relativo ad un autocontrollo per gli stessi parametri di cui sopra; i rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso di ispezione;
- come previsto al co. 23 dell'art. 29 delle NTA allegata al Piano Regionale di Tutela delle Acque (Deliberazione Consiglio Regionale 26 gennaio 2010, n. 145) si richiede la caratterizzazione analitica, nella loro composizione, delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia), provenienti rispettivamente dall'area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e dall'area dell'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi e della centrale di betonaggio. Il campionamento dovrà essere effettuato a monte dei differenti sistemi di depurazione; i parametri da considerare per l'analisi dovranno essere tutti quelli attinenti all'intero ciclo produttivo della ditta in relazione all'attività svolta;
- nella documentazione presentata non è chiara la gestione delle acque di lavaggio delle betoniere (acque reflue industriali); si presume che le stesse vengano completamente riutilizzate in un ciclo chiuso di trattamento, che ne prevede il totale recupero

- nell'impianto di produzione del calcestruzzo; a questo proposito si chiede alla ditta di produrre una stima delle acque reflue prodotte nel lavaggio delle betoniere e di quelle necessarie all'impianto a supporto della valutazione del loro totale riutilizzo e si prescrive che la vasca di accumulo e sedimentazione di tali acque sia di idonee dimensioni, impermeabilizzata e a tenuta stagna;
- si prescrive inoltre il monitoraggio ambientale delle acque del fiume Metauro al fine di rilevare gli effetti a carico del sistema fluviale, nel medio e breve periodo, derivanti dalla realizzazione del progetto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato in fase *ante operam* e *post operam*, in n. 2 stazioni di campionamento, rispettivamente a monte e a valle dell'area di progetto; a tal fine il proponente dovrà presentare una proposta di PMA da sottoporre alla valutazione degli organi competenti.

AG/

Aria:

Per quanto riguarda la descrizione della situazione attuale della qualità dell'aria ambiente, vengono riportati i grafici relativi ai dati di qualità dell'aria relativi alla stazione della RRQA Parco Gola Rossa- Genga relativi al periodo Gennaio-luglio 2020. Non vengono riportati i dati in tabelle, né vengono commentati e non viene esplicitato il motivo della scelta della stazione. Sarebbe stato opportuno scegliere un periodo più lungo (anno), e non è chiaro se tali dati saranno i valori di fondo per le simulazioni delle ricadute atmosferiche.;

Per la descrizione delle caratteristiche meteo-climatiche in grado di influire sulle ricadute degli inquinanti vengono utilizzati i dati per l'anno 2019, della stazione meteo ASSAM di Serrungarina, distante circa 5,5 km dal sito. Viene riportata la rosa dei venti con direzione di provenienza del vento predominante OSO. Non vengono riportate le rose dei venti suddivise per periodi stagionali e/o periodi di attività.

Per quanto riguarda i recettori sensibili, ne vengono individuati venti, localizzati geograficamente a diverse distanze dal sito produttivo, su cui vengono valutate le variazioni della qualità dell'aria e le emissioni odorigene;

Vengono descritti in maniera esaustiva i processi produttivi per ciascun impianto e le relative mitigazioni ed impianti di abbattimento. Le soluzioni proposte risultano condivisibili.

Per quanto riguarda la presentazione di un quadro emissivo esaustivo per ogni impianto, vengono descritte dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.

Risultano esaustivi i chiarimenti relativi alla organizzazione delle fasi di lavoro, alla distinzione delle lavorazioni stesse, alle modalità di prevenzione della dispersione di polveri (oltre a quelle già presenti nello studio) nell'area di prelievo e di stoccaggio durante la fase di esercizio;

In merito alle valutazioni emissioni odorigene, queste vengono approfondite come da richiesta e valutate secondo le linee guida della Regione Lombardia D.G.R. 15.02.2012-n.IX/3018. Sono state eseguite quattro diverse simulazioni considerando diverse concentrazioni di Unità Odorimetriche attese al punto di emissione E2C dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, e sono state stimate le concentrazioni orarie delle

emissioni odorigene nei recettori considerati. Le concentrazioni odorigene attese risultano inferiori ai limiti di riferimento per tutti i recettori considerati, per concentrazioni al punto di emissione E2C fino a 600 UO/m³; le concentrazioni odorigene attese risultano basse e trascurabili, con pochissimi superamenti dei limiti di riferimento (1UO/m³) per i recettori entro 500 m dal sito, per concentrazioni al punto di emissione E2C di 1000 UO/m³ e 1500 UO/m³

Per le valutazioni, almeno di massima, sulle variazioni della qualità dell'aria ante e post operam previste per eventuali recettori distanti meno di 300 m, queste vengono effettuate solo valutando l'impatto odorigeno e non valutando l'incremento di PM10 e NO2. Tuttavia vengono applicate correttamente, come suggerito in fase di integrazione per la stima dell'impatto, le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte dalla Provincia di Firenze, in alternativa al calcolo modellistico. Attraverso l'applicazione corretta delle procedure presenti nelle linee guida, nello studio presentato si giunge alla formulazione di un giudizio sull'impatto generato dall'attività oggetto di studio. In particolare, considerando i quantitativi di inquinanti emessi (dati dalla somma di quelli derivanti da tutte le attività presenti) e confrontandoli con le tabelle delle soglie di emissione di Pm10 delle linee guida (tab.13-pag.34 e tab.16-pag.36), si giunge al risultato di compatibilità del progetto senza alcuna ulteriore azione richiesta; le misure di mitigazione proposte, che dovranno essere rigorosamente applicate, risultano essere sufficienti per la riduzione delle emissioni prodotte.

Nel caso in cui emergessero problemi attribuibili espressamente all'attività in oggetto o comunque riconducibili a questa, le autorità competenti a norma di legge potranno prescrivere aggiuntivi accorgimenti e precauzioni al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico che la ditta si dovrebbe impegnare ad adottare (tra cui eventuale rigorosa disciplina dell'attività in funzione delle condizioni meteo climatiche più sfavorevoli).

LR/

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 2020, n° 102 relativo a "Emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi – Riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera – Modifiche alla Parte V del D.Lgs.152/06", stante l'assenza di un periodo transitorio per le aziende che hanno un procedimento in corso, si evidenzia la necessità di aggiornare la documentazione presentata dalla ditta Boscarini Costruzioni Srl ai contenuti previsti nel sopra citato correttivo, in particolare:

1) Individuare tutte le fonti di emissioni odorigene presenti nello stabilimento (articolo 268, comma 1, lettera f-bis) specificando le procedure gestionali e tecniche che il gestore intende adottare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive. In particolare sebbene la ditta ha presentato una relazione tecnica sulla valutazione emissioni odorigene basata peraltro sull'impatto odorigeno generato dall'emissione convogliata E2CDEF (sicuramente la più impattante) ha trascurato altre attività presenti nello stabilimento che potrebbero generare emissioni fuggitive come per es. scarico del conglomerato bituminoso dal silos all'autocarro, inoltre non ha indicato se, da quanto emerso a



conclusione dello studio presentato, ritiene o meno necessario adottare accorgimenti gestionali e tecnici per eliminare o ridurre le emissioni olfattive.

2) Dichiarare l'utilizzo nello stabilimento di sostanze pericolose (articolo 271, comma 7-bis) presentando in caso l'eventuale trattazione delle opzioni di riduzione o sostituzione nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse;

3) Confermare la correttezza del valore in concentrazione proposto per i composti organici come TOC nell'emissione E2CDEF;

4) Riconsiderare il valore proposto in concentrazione degli NO2 e SO2 nell'emissione E2CDEF in quanto tali effluenti provengono da un impianto di essiccazione a riscaldamento diretto e non da un medio impianto di combustione;

5) Chiarire l'incongruenza tra quanto dichiarato nella relazione integrativa Tav.02 int in cui per effettuare il recupero del fresato si afferma a pag.7 che verrà utilizzato un mulino di macinazione fisso e quanto affermato a pag.55 in cui si specifica che per la macinazione del fresato si utilizza un proprio impianto mobile autorizzato con Determina n.541 del 27/02/2008 ai sensi del comma 15 dell'art.208 del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i..

Al fine di semplificare il lavoro di completamento sopra richiesto, si consiglia di utilizzare la modulistica aggiornata relativa alle emissioni in atmosfera presente nel sito della Provincia di Pesaro-Urbino, in cui sono evidenziate in rosso le parti della modulistica modificate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 2020, n° 102. Si richiede altresì di riportare adeguata evidenziazione dei contenuti aggiornati/modificati rispetto alla versione precedente presentando una versione compendiate di tutta la documentazione sino a qui presentata come da procedura richiesta dalla Provincia di Pesaro-Urbino.

EA/

Rifiuti/Suolo:

La documentazione fornita come integrazione ed aggiornamento presenta la caratterizzazione ambientale di un solo punto di prelievo, elemento insufficiente al fine di poter valutare le caratteristiche del terreno poiché secondo la norma DPR 120/2017 il numero minimo di campioni non è mai inferiore a 3.

Anche in seguito alla prima richiesta di integrazioni, non è tuttora stata definita l'area della superficie totale soggetta a movimentazione di terreno (solo vasca n.1), pertanto non è possibile valutare quale numero di punti di prelievo sia congruo a quanto stabilisce suddetta norma (si veda allegato 2, tabella 2.1 (art. 8) del DPR 120/2017).

Il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti denominato dalla Ditta "relazione terre e rocce da scavo", nella versione precedentemente inviata conteneva rimandi a parti di altri documenti, per cui era stato richiesto che fosse redatto in un unico elaborato al fine di verificare la congruenza con quanto richiesto dalla normativa di settore. Ciononostante nell'ultima versione sono di nuovo state omesse le seguenti parti:

- a) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, ... ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- b) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Pesaro via Borsanti 8, 61122 Pesaro ☎ 0721 3999790 📠 0721 3999710

Cod.Fisc./part.IVA 01588450427 📧 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it PEC arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

Pertanto la documentazione tecnica non è ritenuta conforme a quanto indicato nell'art. 24 del DPR 120/2017 e quindi non valutabile dalla scrivente.

MB/

In relazione alla documentazione integrativa fornita, si fa inoltre notare che non è stata presa in considerazione la richiesta precedentemente formulata dalla scrivente, di [...] *uno studio idrogeologico attuale in cui vengano stabiliti i rapporti tra falda e fiume (il fiume drena o alimenta la falda), direzione di flusso in condizioni dinamiche (quindi con i pozzi ad uso idropotabile in esercizio) e una valutazione della conducibilità idraulica tramite prove in sito (es. prova di pompaggio) onde stimare i tempi che eventuali contaminanti avrebbero prima di raggiungere fiume e/o campo pozzi.*

Vista [...] *la vicinanza dell'opera al fiume Metauro (l'opera ricade all'interno della fascia di tutela) e visto che parte della proprietà ricade nella zone di protezione del campo pozzi di Ghilardino.*

Visto che nel "Rapporto Geologico, Idrogeologico – Integrazione", si afferma che: *Il fiume Metauro [...] presenta alvei incisi nei livelli alluvionali e/o marnosi di substrato; esso sia per la conformazione del suo alveo, sia per la differenza di quota, tende a non interferire sull'area di studio mentre l'unica piezometria disponibile del 2002 sembra indicare che il fiume drena la falda, non è chiaro su quali dati si basi l'affermazione, visto che la quota del fiume è inferiore a quella dell'area oggetto del procedimento.*

Non essendo stata fonita la già richiesta mappa idrogeologica aggiornata e di dettaglio dell'area, si ritiene che questa vada elaborata tramite la realizzazione di piezometri che dovranno essere inclusi in un piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Il piano di monitoraggio, comprensivo di proposta di localizzazione dei piezometri e composti da monitorare, dovrà essere condiviso con ARPAM ed enti autorizzatori.

EB/

Rumore:

Con riferimento alla relazione previsionale di impatto acustico aggiornata il 15 luglio 2020 dal tecnico competente in acustica Luca Cavalletti relativa alla ditta di cui all'oggetto, si è preso atto che:

- L'attività della ditta sarà svolta solo nel periodo diurno.
- Nel paragrafo 15 sono state corrette le formule di calcolo dei livelli di immissione e di emissione rispetto alla relazione redatta nel mese di dicembre 2019.
- Non è stata aggiornata la classe dell'edificio R₂, che nella mappa riportata al paragrafo 6 si trova in classe II mentre nelle conclusioni del paragrafo 16 è definito in classe III. Si ritiene però che dagli esiti delle previsioni di cui al medesimo paragrafo 16 siano comunque rispettati i limiti di cui al D.C.P.M. 14/11/1997.



In conclusione si ritiene che il nuovo progetto di attività di recupero rifiuti sia conforme ai limiti di rumore definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Per quanto riguarda la fase di cantiere la ditta, se lo riterrà necessario, potrà chiedere una deroga per attività temporanee. Comunque dovranno essere ottemperate eventuali prescrizioni previste dai regolamenti comunali circa il rispetto di alcune ore di riposo (per esempio divieto di circolazione dei mezzi prima delle 8:00 del mattino, fra le 12:00 e le 14:00 e dopo le 20:00), e l'eventuale individuazione di percorsi obbligatori.

Campi elettromagnetici:

Si ritiene che non sussistano problematiche significative inerenti i campi elettromagnetici.

BS/

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio Territoriale
Direttore di Dipartimento
(Dott.ssa Patrizia Ammazalorso)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Pesaro via Borsanti 8, 61122 Pesaro ☎ 0721 3999790 📠 0721 3999710

Cod.Fisc/part.IVA 01588450427 📧 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it 📧 arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

area Tecnica
autore Y.R.Prot. 1596 / 20
Data 26/11/2020
Inviata tramite Pec**Provincia di Pesaro e Urbino**SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

c/a Dirigente del Servizio

Arch. Maurizio Bartoli**e p.c. Marche Multiservizi S.p.a.**

c.a. Servizio rapporti con gli Enti

Dott.ssa Giovanna Fraternali

c.a. Direttore Funzione Reti

Ing. Simona Francolini

OGGETTO: Ditta Boscarini Costruzioni Srl – Progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone **comportante variante urbanistica in Strada dei Brettoli - località Ghilardino - Comune di Fossombrone.** Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R. n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006.

Parere AAto.

In merito al procedimento in oggetto per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico per un progetto in variante allo strumento urbanistico in itinere presso la Provincia di Pesaro e Urbino SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

questa AAto

sentito il parere dell'ente gestore del servizio idrico integrato Marche Multiservizi Spa, sintetizza quanto segue:

area Tecnica
autore Y.R.


- le aree sulle quali saranno effettuate gli stoccaggi e/o le lavorazioni dei materiali e/o sostanze solidi e liquidi potenzialmente inquinanti per la falda idrica saranno pavimentate in cls. La realizzazione di tale pavimentazione impermeabile impedirà l'inquinamento del suolo e del sottosuolo da percolazioni;
- le acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate destinate alla messa in riserva e trattamento dei materiali lavorati, che potrebbero contaminare il suolo e il sottosuolo, sono convogliate in un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, seguito da disoleatore e recapitate nel corpo idrico;
- i servizi igienici dell'edificio destinato ad uffici non scaricano nel sottosuolo in sub-dispersione ma vengono recapitati in una in vasca stagna che viene svuotata periodicamente;
- la caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito, con studio a firma del Geol. Gabriele Lazzarini, ha evidenziato la presenza di livelli superficiali, che ricoprono i livelli ghiaiosi, costituiti da limi argillosi e/o argille limose con una permeabilità alquanto ridotta, dell'ordine di $10^{-6} < K < 10^{-7}$, la quale tende a proteggere la falda sottostante da inquinamenti locali;

per quanto di competenza, la scrivente esprime **parere favorevole** al provvedimento autorizzatorio in esame.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore AAto

Ing. Michele Ranocchi



Allegato – Parere Ente Gestore Marche Multiservizi Spa

Sigla FR/ING/CST/LV/AF
Data 23/11/2020

Prot. n. 15298

All'**AATO n.1 Marche Nord**
Pec: ato1.marche@pec.it

c/a Direttore
Ranocchi Ing. Michele

Oggetto: **Ditta Boscarini Costruzioni Srl** – Progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone **comportante variante urbanistica in Strada dei Brettoli - località Ghilardino - Comune di Fossombrone**. Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R. n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006.

Parere gestore Servizio idrico integrato.

In riferimento alla vostra mail dello 01/10/2020, visti i contenuti degli elaborati progettuali integrativi a recepimento della necessità di salvaguardia della risorsa idropotabile, che si sintetizzano qui di seguito:

- le aree sulle quali saranno effettuate gli stoccaggi e/o le lavorazioni dei materiali e/o sostanze solidi e liquidi potenzialmente inquinanti per la falda idrica saranno pavimentate in cls. La realizzazione di tale pavimentazione impermeabile impedirà l'inquinamento del suolo e del sottosuolo da percolazioni;
- le acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate destinate alla messa in riserva e trattamento dei materiali lavorati, che potrebbero contaminare il suolo e il sottosuolo, sono convogliate in un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, seguito da disoleatore e recapitate nel corpo idrico;
- i servizi igienici dell'edificio destinato ad uffici non scaricano nel sottosuolo in sub-dispersione ma vengono recapitati in una vasca stagna che viene svuotata periodicamente;
- la caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito, con studio a firma del Geol. Gabriele Lazzarini, ha evidenziato la presenza di livelli superficiali, che ricoprono i livelli ghiaiosi, costituiti da limi argillosi e/o argille limose con una permeabilità alquanto ridotta, dell'ordine di $10^{-6} < K < 10^{-7}$, la quale tende a proteggere la falda sottostante da inquinamenti locali;

per quanto di competenza, la scrivente esprime **parere favorevole** al provvedimento autorizzatorio in esame.

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente

Data: 30/11/2020 [10:45:55 CET]

Da: Massimiliano Giulioli <massimiliano.giulioli@regione.marche.it>

A: ~~m. cartoli@provincia.ps.it~~, d.senigalliesi@provincia.ps.it

Cc: Massimo Sbriscia <massimo.sbriscia@regione.marche.it>

Oggetto: contributo CONFERENZA DI SERVIZI DEL 24/11/2020 _ DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL

Fascicolo 009-5
6/2019

doppia class. 009-7
FASC. 4 e 5/2020



ALLEGATO 4
al parere motivato VAS

DOCUMENTO RICEVUTO TRAMITE
POSTA ELETTRONICA
NON CERTIFICATA
PROVENIENZA VERIFICATA

Firma leggibile: *Massimiliano Giulioli*

ALLEGATO 4
al parere motivato VAS

Buongiorno

In relazione alla C. di S. in oggetto, che per problemi tecnici non si è potuta svolgere, scusandomi per la forma speditiva, affermo quanto segue:

Dalla Relazione tecnica illustrativa e di variante urbanistica, redatta dall'Ing Politi, si evince che nell'area in oggetto sono state rilasciate autorizzazioni precedenti l'abrogata l.r. 37/80 e successivamente, precedenti la vigente l.r. 71/97, inoltre a pag 9 della suddetta relazione viene dichiarato "La cava è ancora in essere".

Nel nostro archivio risulta un progetto di recupero ambientale di cava in località Ghilardino della ditta NE.GAS. presentato ai sensi dell'art. 23 della l.r.37/80 .

Mà nel catasto cave regionale non risultano tali attività, in quanto la ditta NEGAS né la ditta subentrante, non hanno trasmesso mai l'allegato B alla l.r. 71/97, nonostante sia un obbligo.(art.23 l.r.71/97)

Pertanto, a mio avviso, dopo aver regolarizzato tale posizione, si ritiene possibile chiudere l'attività estrattiva e di recupero, solo con un collaudo ai sensi dell'art. 18 della l.r. 71/97, ovviamente se rispondente al progetto autorizzato, in caso contrario si dovrà procedere ad autorizzare un nuovo progetto di recupero ambientale, in variante.

Rimanendo a disposizione porgo i più cordiali saluti

Massimiliano Giulioli

Regione Marche -Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

P.F.Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere

P.O. Attività estrattive

Via Tiziano 44, 60100 Ancona (Italia)

tel. + 39 (0)71.8063492

cell + 39 366 7765395 (8952)

e-mail: massimiliano.giulioli@regione.marche.it

pec : regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

www.regione.marche.it

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 codice penale e di quanto stabilisce D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Qualora aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo, dando gentilmente comunicazione al mittente tramite e-mail di ritorno.



SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Rif. P.G. n. 1014086 del 27/08/2019-
29230 del 09/01/2020-844069 del 28/07/2020
858326 del 30/07/2020-1255145 del 03/11/2020
(ID: 21223934)-1333552 del 24/11/2020
Cod.Fasc.420.60.70|2019|PTGC-PA|1427

Parere n. 3663/19

Spett.le **Provincia di Pesaro e Urbino**
Servizio 6
Pianificazione Territoriale -
Urbanistica-Edilizia-Istruzione
Scolastica-Gestione Riserva Naturale
“Gola del Furlo”
Sede
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Provvedimenti ai sensi dell’art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - art. 10 Legge Regionale Marche 23 novembre 2011 n. 22 - R.D. 523/1904 - L.R. 5/2006 – Demanio Pubblico- Ramo Idrico-L.R. 6/2005.

Progetto di attività per recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti frantumazione e produzione calcestruzzo e costruzione di capannone, in Strada dei Brettoli, località Ghirlandino, nel Comune di Fossombrone, in variante allo strumento urbanistico comunale.

Provvedimento Autorizzatorio Unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 6 e 7 della L.R. 11/2019 e dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ditta: Boscarini Costruzioni Srl

Conferenza di Servizi sincrona in modalità telematica del giorno del 24 novembre 2020

A riscontro della nota del 24/11/2020, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con n. 1333552 in pari data, che fa seguito al mancato svolgimento della Conferenza di Servizi in modalità telematica indicata in oggetto per problemi di connessione, si esprime il contributo richiesto nell’ambito della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico relativo al progetto suindicato in variante al P.R.G., con riguardo alle sole tematiche di specifica competenza di questa struttura regionale e fatti salvi i provvedimenti di merito che competono agli enti e soggetti preposti in via ordinaria dalle normative vigenti.

Premesse

Con nota acquisita al prot.reg. con n. 1014086 del 27/08/2019 Codesto Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale trasmessa dal proponente, invitando gli enti e soggetti coinvolti nel procedimento a verificarne l’adeguatezza e la completezza, disponendo per l’illustrazione e discussione del progetto la convocazione di un tavolo tecnico in data 11/09/2019.

A conclusione del suindicato incontro tecnico, tenutosi nella data stabilita, è emersa la necessità di produrre elaborati integrativi ed approfondimenti tecnici, in conformità alle richieste avanzate dagli enti e soggetti coinvolti nella procedura.

Con specifico riguardo agli aspetti di competenza di questa P.F., i funzionari intervenuti rilasciavano in tale sede ed in via del tutto preliminare una breve nota, successivamente formalizzata con una richiesta di documentazione integrativa, trasmessa in data 30/09/2019 con prot.n. 1157508, evidenziando nel contempo la necessità di rielaborare le scelte progettuali in subordine agli esiti dei richiesti studi specialistici, in modo da garantire una previsione sostenibile e rispondente alle vigenti disposizioni normative.

Con nota assunta agli atti di questa amministrazione con prot. n. 29230 in data 09/01/2020 la preposta struttura provinciale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati aggiornati a far data dal 16/01/2020, chiedendo agli enti e soggetti coinvolti di esprimere i contributi di rispettiva spettanza. Pur ritenendo migliorative le modifiche apportate alla soluzione iniziale nella versione progettuale pubblicata, soprattutto per il sensibile ridimensionamento dell'area da destinare all'impianto produttivo a favore dell'incremento dell'ambito a disposizione per il recupero ambientale dell'ex cava, nella nota prot. 408580 del 16/04/2020 questa P.F. ha ritenuto necessario, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, chiedere ulteriori integrazioni ed approfondimenti a supporto della proposta.

A seguito della conferenza servizi, convocata con prot. reg. n. 844069 del 28/07/2020 (858326 del 30/07/2020), tenutasi in modalità telematica in giorno 6 agosto 2020, sulla base della documentazione progettuale aggiornata pubblicata sul sito Web della Provincia di PU, questa struttura regionale ha nuovamente ravvisato la necessità di perfezionare la pratica, specialmente sotto il profilo geologico-geomorfologico, idrologico-idraulico e per gli aspetti relativi alla pratica strutturale, come ampiamente rappresentato con prot.n. 1066344 del 21/09/2020.

Con nota assunta al prot. reg. con n. 1255145 in data 03/11/2020 è stata comunicata la pubblicazione sul sito Web della Provincia di PU della documentazione integrativa deposita dalla ditta richiedente a titolo volontario, rendendola disponibile per la consultazione agli Enti e Soggetti interessati.

Descrizione sintetica dell'intervento proposto

Il vigente P.R.G. classifica l'ambito di competenza in zona agricola "E1" non sottoposta a tutela, zona agricola "E2" sottoposta a tutela orientata e zona agricola "E3" sottoposta a tutela integrale.

L'area per la quale è stata presentata la proposta in esame fa parte di un ambito di ex cava molto più ampio della superficie complessiva di 150.142 mq, utilizzato a partire dagli anni 70 dalla ditta Ne.Gas. srl, operativa nel settore dell'escavazione dei materiali inerti e loro frantumazione, produzione di calcestruzzo ed attività connesse, sul quale risulta essere stato approvato un progetto di recupero ambientale dell'attività estrattiva mai attuato. Attualmente sull'area precedentemente interessata dalla coltivazione sono presenti alcuni impianti, costruzioni e manufatti vari e una cabina ENEL, la cui legittimità urbanistico/edilizia andrà verificata da parte della competente Amministrazione Comunale, oltre ad un pozzo e due estese vasche un tempo utilizzate per la decantazione dei limi,

La proposta in esame interessa un contesto particolarmente sensibile sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, come confermano le tutele ed i vincoli presenti, laddove l'ambiente perifluviale e ripariale risulta fortemente compromesso dall'attività di coltivazione della ex cava, con alterazione dell'assetto originario.

La zona nel suo complesso, ubicata in località Ghirlandino nel Comune di Fossombrone, si sviluppa in destra idrografica del Fiume Metauro che scorre in prossimità del confine a sud-est, oltre ad essere percorsa da un fosso suo immissario che, discendendo dal pendio superiore, confluisce nello stesso proprio in corrispondenza dell'area esaminata.

Con riferimento alle competenze assegnate, si segnalano principalmente fra i vincoli e tutele che insistono sulla zona esaminata:

- PAI dei bacini regionali - Fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni classificata a rischio elevato (R3);
- PRG adeguato al PPAR - Ambito di tutela integrale ed orientata dei corsi d'acqua (Fiume Metauro 50 m +125 m e Fosso del Rozzo 20 m+25m) - art. 29 N.T.A. del PPAR;

- PRG - Tutela integrale denominata “*Scarpate in erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria*” derivante da una prescrizione imposta dalla Provincia (D.G.P. n. 142/2004) nell’ambito delle procedure per l’approvazione del PRG vigente in adeguamento al PPAR;
- PRG -Tutela integrale dei boschi e macchie residue derivante dall’art. 34 NTA del PPAR;
- Siti natura 2000 - SIC IT 5310015 e ZPS IT5310028
- art.142, c.1, lett.c) del D.Lgs. 42/2004- Vincolo paesaggistico del Fiume Metauro (150 m dalle sponde);
- su parte dell’area di proprietà, esterna alla nuova zonizzazione, interferenza con la fascia di protezione dei pozzi idropotabili denominati “*Campo pozzi Ghirlandino*”.

La variante urbanistica prevede l’attribuzione a parte dell’area di proprietà della ditta Boscarini Costruzioni srl della nuova destinazione a zona D7-*Produttiva Speciale di recupero area di cava*, andando ad interessare una superficie di 25.300 mq, suddivisa in due zone separate dalla interposta Strada dei Brettoli e precisamente: settore di valle 14.100 mq e superiore di 11.200 mq.

Contestualmente si propone la modifica in riduzione degli ambiti di tutela delle zone agricole “E3” a tutela orientata e “E2” a tutela integrale, dei perimetri di tutela integrale e orientata dei corsi d’acqua (Fiume Metauro e fosso del Rozzo) e del perimetro relativo alla tutela integrale denominata “*Scarpate in erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria*” (vedasi Tav. 3.6.2.INT).

Si fa presente che il disegno della nuova zonizzazione “D7” nella sua soluzione conclusiva, risulta conformato alle richieste formulate dalla scrivente, principalmente per quanto attiene alla eliminazione dalla previsione iniziale delle due vasche di decantazione rinaturalizzate a bosco, oltre a conseguire l’armonizzazione della zona produttiva con le disposizioni dettate dal R.D. 523/1904, come meglio illustrato a seguire.

La proposta progettuale oggetto di valutazione prevede in sintesi l’installazione di un impianto di produzione del conglomerato bituminoso e di calcestruzzo cementato, aree per lo stoccaggio e la messa in riserva per le attività di recupero rifiuti inerti (fresato bituminoso, terre e rocce da scavo), lavori di manutenzione ed eventuale ristrutturazione delle costruzioni e impianti esistenti e la costruzione di un nuovo capannone di 200 mq nella zona superiore.

Per quanto riguarda le opere previste per la riduzione della pericolosità idraulica, per conseguire una adeguata condizione di stabilità a lungo termine e per la regimazione e lo smaltimento delle acque si rinvia ai successivi paragrafi dedicati.

Contestualmente la proposta si pone come obiettivo la riqualificazione dell’area di proprietà della ditta Boscarini Costruzioni srl, dando attuazione alle previsioni del sopra richiamato progetto di recupero ambientale dell’ex cava Ne.Gas. mai completato, di cui alla Del. C.C. n. 52/1993-Convenzione n. 214/SP/1994-Aut. comunale del 30/06/1994-DGRM 2053/1990, sebbene con alcune modifiche.

Esame della documentazione prodotta e risultanze istruttorie

A. Per gli aspetti geologico-geomorfologici-geotecnici e sismici

Fra gli elaborati specialistici prodotti nelle varie fasi di perfezionamento della pratica, a firma del Geol. Gabriele Lazzarini, si citano quelli ritenuti maggiormente significativi, rappresentati dalla Tav. 2.5-*Relazione geologica* (agosto 2019), Tav. 2.5.1.i e Tav.2.5.1.INT *Rapporto geologico, geotecnico e sismico con Integrazione* (dicembre 2019-aprile 2020) e Tav. 2.5.2.INT.Rev.1-*Rapporto geologico e idrogeologico* (ottobre 2020).

In base agli esiti degli accertamenti, indagini e verifiche svolte il professionista conferma in conclusione la compatibilità delle previsioni progettuali, in relazione alle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito studiato che è risultato sostanzialmente esente da pericolosità di natura geologica.

Sulla base delle elaborazioni condotte si riassumono a seguire i principali aspetti e peculiarità che caratterizzano l’ambito oggetto di trasformazione urbanistica.

- L’area deputata ad accogliere l’impianto insite sul terrazzo alluvionale posto in destra idrografica del Fiume Metauro e risulta attestata a quote variabili, da circa 80 m slm fino a 94 m slm.
- Più in dettaglio la zona si presenta morfologicamente suddivisa in due settori; il primo a valle compreso fra la sponda destra del Fiume Metauro e la Strada del Brettoli, ad assetto pressoché pianeggiante ed il settore superiore a detta viabilità, ricadente nella zona di interdigitazione tra i rilievi del versante meridionale ed il sottostante terrazzo, il cui profilo tende gradualmente a salire, ad esclusione della porzione inferiore che è già stata oggetto livellamento antropico.

- Il PAI dei bacini regionali non individua ambiti dissesto in corrispondenza della zona in esame, che in generale, come si legge nello studio, è esente da particolari pericolosità idrogeologiche.
- La relazione si caratterizza per un rilievo geologico e geomorfologico in sito, integrato con dati bibliografici (IGM e CARG).
- Nello specifico la campagna delle indagini eseguite in sito in diversi periodi ed analizzate nello studio ha previsto:
 - n.4 sondaggi a distruzione di nucleo
 - n.4 trincee esplorative ubicate (lungo il versante)
 - n.2 sondaggi a distruzione di nucleo integrativi – 1a e 1b (lungo il versante)
 - n.2 prove statiche (lungo il versante)
 - n.1 indagine sismica MSW
 - n.1 indagine sismica HVSr
- Sono state eseguite anche indagini di laboratorio su campioni indisturbati, per individuare le caratteristiche volumetriche e i limiti di Atterberg.
- La stratigrafia locale è costituita da livelli eluvio colluviali di natura limo argillosa con la presenza di ghiaie sottili e alluvioni ciottolose compatte (al passaggio con il substrato), soprastanti un substrato pelitico arenaceo. Gli spessori dei depositi alluvionali rilevati con le indagini risultano al quanto variabili, passando da circa 7,00 m per il settore a valle ad oltre 14,00 m per quello di monte.
- Per quanto riguarda l'idrogeologia, la falda freatica è stata rinvenuta a profondità dal piano campagna variabili da -6 m in corrispondenza del piazzale inferiore a - 10 m nel piazzale più elevato. Ad una distanza di circa 160 m ad est e nord-est dell'area in esame sono ubicati pozzi comunali ad uso idropotabile, come già detto denominati "*Campo pozzi Ghirlandino*".
- Dall'indagine sismica eseguita i terreni in sito sono stati classificati in via preliminare in categoria "B", demandano i futuri approfondimenti alla fase di progettazione esecutiva degli interventi strutturali. Si segnala al riguardo che lo studio di Microzonazione sismica di 1° livello del Comune di Fossombrone individua parte della zona di studio come suscettibile di fenomeni di amplificazione sismica locale, in ragione del contesto morfologico e stratigrafico in cui si colloca.
- Su richiesta della scrivente sono state condotte analisi di stabilità sul versante afferente il piazzale superiore, prendendo in esame i soli profili attuali del pendio in quanto, come chiarito dal progettista, questi non subiranno alterazioni significative. Le verifiche hanno determinato valori del coefficiente di sicurezza in condizioni è post-sismiche "Fs" superiori all'unità (min.1,12), posizionando la falda al passaggio tra il sub-strato e le alluvioni di base, confermando una condizione di stabilità affidabile secondo le disposizioni delle NTC 2018.
- Diversamente la scrivente nella nota prot. 1157508 del 30/09/2020 ha valutato inadeguato il modello di calcolo relativo alle *terre armate*, utilizzato nello studio per verificare la stabilità/idoneità dei manufatti/opere attualmente posti a contenimento del terrapieno a valle della Strada dei Brettoli, costituiti perlopiù da blocchi in calcestruzzo, sollevando inoltre forti perplessità in merito all'intervento di adeguamento proposto. La trattazione di questo aspetto progettuale si rinvia al successivo par. B. *Aspetti relativi alla pratica strutturale*.
- Considerate le risultanze istruttorie sopra riportate, per quanto di specifica competenza e delle connesse responsabilità dei progettisti, si valuta compatibile la trasformazione urbanistica proposta in relazione all'assetto geomorfologico del territorio ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel par. G. *Contenuti prescrittivi* del presente provvedimento.

B. Aspetti relativi alla pratica strutturale

Si rammenta per quanto attiene all'intervento di adeguamento dei manufatti esistenti posti a contenimento del terrapieno a valle della Strada dei Brettoli, sopra richiamato al par. A. *Aspetti geologico-geomorfologici-geotecnici e sismici*, che la soluzione progettuale precedentemente proposta dai progettisti sulla scorta delle analisi prodotte è stata valutata, dall'ufficio preposto di questa P.F., non adeguatamente verificata in base alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni, mettendo principalmente in evidenza nella nota resa in data 21/09/2020 con prot. 1066344: "*Ritenuto quindi che trattasi di opera geotecnica (cap. 6 D.M. 2018) questa deve assumere una funzione strutturale ben precisa, basata su dei criteri che assicurano la stabilità del pendio, pertanto le analisi sulle opere di contenimento e sulle nuove fondazioni dovranno essere eseguite conformemente al D.M. 17 Gennaio*

2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (N.T.C. 2018), con relativa valutazione della sicurezza.

In definitiva la progettazione delle opere di contenimento del terrapieno dovrà conseguire l'adeguamento/rifacimento degli attuali sistemi di presidio disomogenei e in parte evidentemente realizzati a carattere temporaneo, nel rispetto della vigente normativa antisismica (D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018), sia per quanto riguarda le strutture in elevazione che per l'apparato di fondazione."

Successivamente il progettista Ing. Giuseppe Politi ha precisato, al par.1.4 - *Aspetti inerenti la pratica strutturale* della Tav.0/1.INT-Rev.1 - *Integrazione (dopo conferenza di servizi)*, che il calcolo dei manufatti verrà adeguatamente approfondito in una fase successiva, a valle della conclusione della presente procedura e prima dell'inizio dei lavori, rendendosi opportuno un preventivo incontro con i tecnici preposti di questa P.F., al fine di definire il più adeguato schema strutturale per la singolare tipologia di opere.

Pertanto si prende atto che per esplicita volontà della Ditta istante, rappresentata dai professionisti incaricati, la progettazione strutturale esecutiva delle opere di cui sopra, analogamente a quella relativa al capannone previsto in progetto ed al manufatto di attraversamento del fosso in corrispondenza di Strada dei Brettoli, viene demandata alla successiva fase di predisposizione della pratica sismica, da presentarsi a questa struttura regionale prima dell'inizio dei lavori tramite portale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica), raggiungibile all'indirizzo <https://domus.regione.marche.it/sismica/>, in ossequio alle disposizioni della parte II, Capo IV, del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (vedasi par. G. *Contenuti prescrittivi*).

C. Aspetti idrologici-idraulici

Per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione, con specifico riferimento alle disposizioni del documento tecnico (art. 10, c. 4, della L.R. Marche n. 22/2011) approvato con D.G.R. n. 53/2014 si prende atto, fra l'altro, delle risultanze degli specifici elaborati prodotti nella versione definitiva, contraddistinta con "INT.Rev.1" (ottobre 2020).

In particolare, dalla verifica di compatibilità idraulica "*completa*" sviluppata fino al terzo livello di analisi (analisi Idrografica-Bibliografica-Storica-Geomorfologica e Idrologica-Idraulica di dettaglio), redatta dal Geol. Gabriele Lazzarini, si evince quanto nel seguito riassunto:

- L'idrografia superficiale dell'ambito territoriale di riferimento è rappresentata dal Fiume Metauro, che scorre in direzione SO-NE a breve distanza dalla porzione di valle dell'area produttiva di previsione e dal percorso alternativo di un corso d'acqua demaniale denominato Fosso del Rozzo, suo tributario di destra.
- Quest'ultimo, nel tratto subito a valle di Strada dei Brettoli e fino alla confluenza nel Metauro, presenta un percorso rettilineo (con sezione a cielo aperto nel tratto iniziale e intubato in quello finale), non coincidente con la mappa catastale che individua la proprietà del Demanio Pubblico-Ramo Idrico, riconducibile a detto corso d'acqua, con un percorso orientato verso est che attraversa entrambe le ex vasche di decantazione dei limi, prima di confluire più a valle nel Fiume Metauro.
- Il perimetro PAI che contraddistingue l'area a pericolosità idraulica cod. E-05-008, classificata con livello di rischio elevato (R3), si attesta a valle ed esternamente all'area produttiva di previsione.
- Considerato che l'analisi morfodinamica storico-evolutiva, eseguita mediante osservazione delle cartografie e dei fotogrammi disponibili a partire dall'anno 1988 fino al 2018, non ha messo in evidenza significative variazioni dell'andamento del corso d'acqua principale nel tratto esaminato, il professionista conferma nello studio che l'area di interesse non è direttamente esposta nel tempo agli effetti delle dinamiche fluviali.

Ad implementazione delle valutazioni di cui sopra il progettista Ing. Giuseppe Politi ha fornito riprese aeree risalenti agli anni 1955 e la cartografia I.G.M. 1948 e 1992, CTR 1999-2000 con l'intento di acquisire elementi storici sulle variazioni di percorso subite nel tempo dal fosso demaniale minore. Ad esito della verifica nell'elaborato Tav.2.10.i *Relazione tracciato fosso del Rozzo*, viene evidenziato come quadro complessivo che l'individuazione catastale non coincide né con il tracciato delle cartografie IGM 1948 e 1992, né con la foto aerea del 1955 e neanche con il tracciato riportato nella CTR. In aggiunta viene rimarcato che il fosso in argomento non risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933.

- In dettaglio l'attuale settore del fosso a monte della Strada dei Brettoli percorre all'incirca il tracciato demaniale fino all'attraversamento su detta viabilità, costituito da un manufatto in calcestruzzo con due uscite: una tubazione di 80 cm e uno scatolare di 80x80cm. A valle il corso d'acqua scorre a cielo

aperto in rettilineo, parallelamente e alla base del rilevato che delimita la vasca di decantazione n.1, proseguendo nell'ultimo tratto, sotto al piazzale e fino alla confluenza nel Metauro, intubato con un collettore del diametro di 100 cm.

- Al fine di definire il più probabile scenario di allagamento sulla zona trattata è stata sviluppata una analisi idrologica-idraulica nella condizione attuale, utilizzando simulazioni a moto permanente attraverso il codice di calcolo HEC-RAS, includendo la confluenza con il Fiume Metauro e schematizzando i manufatti esistenti (attraversamento stradale e tombino di valle), senza considerare l'effetto del rilevato in terra attualmente presente in prossimità della sponda in destra, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla scrivente.
- Nelle elaborazioni sono state considerate le portate di 6,00 m³/s e 9,77 m³/s per il fosso del Rozzo, corrispondenti a tempi di ritorno rispettivamente di 100 e 200 anni, mentre per il Fiume Metauro è stato assunto il valore cautelativo di 1493,45 m³/s (TR 200 anni), prendendo a riferimento lo studio CIMA.

La schematizzazione geometrica da inserire nel modello è stata ottenuta mediante rilievo di dettaglio dell'area in esame, in particolare sono state inserite 14 sezioni sul Fiume Metauro (di cui 5 a valle della confluenza), e 11 sezioni sul Fosso del Rozzo.

I coefficienti di Manning utilizzati nel calcolo risultano pari 0,034 m^{-1/3} s per l'alveo e 0,1 m^{-1/3} s per la sponda destra e sinistra, in considerazione della presenza di vegetazione che tende a rallentare la corrente.

- La modellazione mette in evidenza che i punti maggiormente critici si trovano:
 - in corrispondenza dell'attraversamento stradale, insufficiente a contenere le piene, che crea un rigurgito a monte, interessando un'esigua parte del settore superiore dell'area oggetto di variante, posta in destra idrografica del fosso;
 - nel tratto intubato prima della confluenza con il fiume Metauro, in cui il manufatto non risulta idoneo a smaltire le portate attese, l'esonazione che si crea interessa circa metà della proposta area produttiva di valle, posta in sinistra idrografica del fosso.
- Lo scenario di allagamento mostra in definitiva l'inadeguatezza dell'attuale settore idraulico relativo al fosso del Rozzo, nel suo percorso alternativo, a smaltire in sicurezza le portate di riferimento, previste dai *criteri* di cui alla D.G.R. 53/2014.
- Per quanto sopra, al fine di rendere ammissibile la trasformazione urbanistica proposta in relazione alla condizione di rischio idraulico accertato sulla zona in esame, si prevede l'adozione di misure atte alla mitigazione della pericolosità idraulica nel tratto interessato del corso d'acqua minore, a partire da monte di Strada dei Brettoli fino alla confluenza, così sintetizzabili:
 - sostituzione dell'attraversamento inadeguato in corrispondenza della Strada dei Brettoli, con nuovo manufatto costituito da uno scatolare in cls per carichi di 1° categoria con luce libera di 2,00x2,00 m;
 - regolarizzazione e sistemazione idraulica del tratto alternativo del fosso del Rozzo a partire da Strada dei Brettoli, fino alla confluenza nel Fiume Metauro, secondo un tracciato più naturale deviato verso destra rispetto all'attuale.

Quanto sopra come meglio rappresentato in dettaglio nella Tav.4.4.2.1-INT- REv.1-*Sezioni fosso del Rozzo-Stato di progetto*.

- La condizione di progetto è stata studiata utilizzando lo stesso codice di calcolo HEC-RAS con simulazioni a moto permanente, includendo la confluenza con il Fiume Metauro e schematizzando i manufatti in progetto (nuovo attraversamento stradale). I dati di portata e coefficienti di Manning sono gli stessi utilizzati per la modellazione nella condizione attuale. La geometria delle sezioni da inserire nel modello è stata modificata, in base alle previsioni progettuali di sistemazione idraulica.
- La modellazione ha evidenziato che il corso d'acqua nello stato di progetto è in grado di smaltire le portate attese e la superficie allagabile risultante, dovuta principalmente all'esonazione del Fiume Metauro, si attesta ad un livello liquido di circa 80 m slm. Il perimetro dell'area potenzialmente inondabile determinata come sopra non interessa la superficie oggetto di variante e rispetto all'area perimetrata nel PAI si presenta con minor estensione e diversa conformazione, in corrispondenza del settore inferiore della futura zona produttiva (vedasi planimetria *Stato ante e post-operam* allegata alla Tav. 2.5.1.INT-Rev.1 - *Verifica di compatibilità idraulica e verifica per l'invarianza idraulica – integrazione*, versione ottobre 2020).

- Relativamente alla vulnerabilità del nuovo impianto rispetto agli eventi di piena, si evince dagli elaborati progettuali che il piano delle aree di lavorazione verrà posto a quota 81,15 m s.l.m., garantendo quindi un ulteriore franco di sicurezza rispetto alla quota di allagamento determinata.

Si rappresenta inoltre che in ottemperanza alle richieste avanzate dalla scrivente la variante urbanistica è stata armonizzata alle disposizioni del R.D. 523/1904, con particolare riferimento alle distanze minime dai corsi d'acqua e alla salvaguardia delle fasce di pertinenza idraulica. Nello specifico il limite della zona classificata "D7 - *Produttiva speciale di recupero area di cava*" nel settore a monte è stato attestato, come ordinato, ad una distanza di almeno minima di 10 m dal ciglio della sponda destra del fosso e dalla proprietà demaniale. Fa eccezione il solo tratto in sponda sinistra nel settore di valle dove, per la presenza dell'accesso esistente all'impianto dalla viabilità comunale, si è ritenuto di poter conseguire la salvaguardia della fascia di pertinenza idraulica limitandone l'utilizzo come accesso e transito dei mezzi all'impianto, con opportuna distinzione all'interno della zonizzazione "D7" e fatto salvo il mantenimento delle vasche già presenti. Nel disegno urbanistico l'area di proprietà demaniale che individua catastalmente il fosso è comunque salvaguardata, ricadendo in zona agricola soggetta a riqualificazione.

Relativamente alla proposta di revisione in riduzione del perimetro relativo alla tutela integrale denominata "*scarpate in erosione fluvio-torrentizia verticale e laterale attive e zone interessate da piena ordinaria*" con grado di pericolosità medio-altro, presente nel vigente PRG e più estesa dell'ambito inondabile PAI, derivante da una prescrizione di tipo generale formulata dalla Provincia nell'ambito della formazione del piano (D.G.P. n.142/2004), si demandano le valutazioni di merito agli Enti preposti alla ripermimetrazione dello specifico vincolo.

Su tali tematiche si può tuttavia sostenere in qualità di Autorità idraulica che tale revisione non può che basarsi sull'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente alle pericolosità idrauliche che interessano il territorio esaminato, sulla scorta degli accurati studi elaborati a corredo dell'istanza, comprensivi di una analisi geomorfologica di dettaglio e di uno specifico studio idrologico-idraulico, come sopra ampiamente trattati.

Riferendosi agli specifici tematismi assoggettati a tutela occorre considerare sotto il profilo geomorfologico, oltre agli esiti dell'analisi specifica già trattata che non rileva particolari criticità dovute alla mobilità dell'alveo, che l'attività di cava esercitata sul sito in esame ha contribuito a obliterare e modificare in maniera significativa l'assetto originario dell'ambito perifluviale, rendendo difficilmente individuabili le forme principali che caratterizzavano un tempo il sistema idrografico naturale, comprese quindi le scarpate fluviali.

Con riguardo invece alle zone inondabili per piene ordinarie si rimanda agli esiti della modellazione che ha permesso di determinare con sufficiente accuratezza ed attendibilità uno scenario di allagamento post-operam, ovvero con il contributo delle opere di sistemazione idraulica progettate, meno esteso non solo del limite della tutela integrale di che trattasi, ma finanche dell'ambito a pericolosità idraulica perimetrato dal PAI.

Occorre inoltre considerare che nello studio sono state utilizzate portate con tempi di ritorno di 200 anni, quindi sensibilmente superiori a quelle associabili alle piene ordinarie (*Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi-* corrispondente a TR di circa 30 anni), considerando peraltro nella modellazione non solo il Fiume Metauro ma anche l'aggravante dovuta all'influenza del corso d'acqua minore.

Al fine di salvaguardare gli ambiti di pertinenza fluviale in un'area peraltro riconosciuta di interesse ambientale-paesaggistico e in coerenza con il regime vincolistico presente, a parere della scrivente sarebbe comunque opportuno ricondurre il limite della tutela integrale almeno al perimetro inondabile PAI, non ritenendo sufficientemente cautelativa la proposta rappresentata nella Tav. 3.6.2.INT di attestare tale limite più arretrato verso il Fiume Metauro, seguendo perlopiù l'andamento di un rilevato in terra che non presenta le caratteristiche di un'opera idraulica.

In merito alle misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione previste dall'art. 10 della L.R. 22/2001 (D.G.R. 53/2014 e linee guida) e più in generale sul sistema di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche il progetto prevede una rete fognaria su tutte le superfici impermeabilizzate dell'impianto, il trattamento delle acque di prima pioggia attraverso apposite vasche e l'accumulo dei volumi successivi a monte del recapito in due vasche di laminazione, una per il settore superiore l'altra per quello a valle.

Queste vasche sono state dimensionate considerando l'intera superficie dell'area relativa alla zona produttiva di previsione, pari a 14.100 m² a monte e 11.200 m² a valle. Con l'attuazione dell'intervento le superfici impermeabilizzate passeranno dagli attuali 5.000 m² a 7.700 m² nel settore superiore e da 5.000 m² a 7.230 m² nell'altro. Ne derivano volumi di accumulo per la vasca di monte di 50,26 m³ (adottata vasca da 50,56 m³) e una portata ammissibile allo scarico di 33,60 l/s, mentre per la vasca di valle pari a 49,29 m³ (adottata vasca da 49,72 m³) con portata ammissibile di 42,30 l/s, calcolati in base alle disposizioni dei *criteri* di cui alla D.G.R. 53/2014.

Si osserva che i diametri delle tubazioni di scarico previste in progetto in uscita dai suddetti dispositivi idraulici sono rispettivamente 130 mm e 145 mm risultando, a rigore, sovradimensionate rispetto alle suindicate portate massime scaricabili.

La vasca per l'invarianza a monte della strada recapiterà nel fosso del Rozzo (scarico SC2), mentre l'altra posta a valle nel Fiume Metauro, utilizzando la tubazione diam.100 cm esistente.

Le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali impermeabilizzati saranno convogliate in due vasche di trattamento poste in aderenza a quelle per l'invarianza, una per ogni settore, con recapito finale nel Fiume Metauro, attraverso la condotta diametro 100 cm di cui sopra, che attualmente costituisce il tratto finale tombinato del fosso. La condotta diam.160 mm defluente dalla vasca di prima pioggia superiore si raccorderà alla rete esistente a valle, attraversando in subalveo il fosso del Rozzo, l'altra vasca a servizio dell'area di valle scaricherà nella medesima condotta (vedasi Tav.4.2.INT-REv.1 e Tav.4.12.1.INT-Rev.1 versione ottobre 2020).

A conclusione delle elaborazioni sviluppate, aggiornate all'ottobre 2020, il professionista conferma implicitamente la compatibilità dell'intervento proposto in relazione alle pericolosità idrauliche accertate, conseguita con l'adozione delle misure di mitigazione sopra descritte e la compatibilità relativamente al perseguimento dell'invarianza idraulica, attraverso le suindicate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 53/2014.

A margine si prende atto che le acque nere, poiché previste in quantità limitata, verranno raccolte e smaltite tramite autospurgo.

In dettaglio le opere idrauliche o ricadenti in ambito di pertinenza fluviale per le quali è stata richiesta dalla ditta la preventiva autorizzazione/nulla-osta, ai sensi del R.D. 523/1904 con gli adempimenti di cui alla L.R. n.5/2006 riguardano:

1. Regolarizzazione e sistemazione idraulica del tratto alternativo del fosso del Rozzo a partire dalla Strada dei Brettoli fino alla confluenza, considerando portate per TR 200 anni, il quale attualmente sopperisce alla funzione idraulica del corso d'acqua demaniale catastalmente individuato. Il nuovo tracciato, lievemente orientato verso est rispetto all'esistente, insisterà per circa 2.830 m² sull'area demaniale disponibile, secondo le previsioni della Tav. 4.4.2.1-INT- REv.1-*Sezioni fosso del Rozzo-Stato di progetto*.
2. SC1 - regolarizzazione del recapito con condotta diametro 100 cm nel Fiume Metauro, con interventi di consolidamento del letto del corso d'acqua nel punto di scarico per evitare lo sviluppo di erosioni, mediante posa di gabbionate in pietra.
3. SC2 - realizzazione di nuovo recapito con condotta in PVC sul fosso del Rozzo, delle acque meteoriche defluenti dal dispositivo idraulico per l'invarianza posto a monte, con relative opere di difesa delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, mediante posa di gabbionate in pietra antierosione.
4. SC3 - realizzazione di nuovo recapito con condotta in PVC nel tratto a monte del fosso del Rozzo, in cui confluiranno le due canalette previste per la regimazione delle acque superficiali lungo la scarpata verde che raccorda l'area di previsione con il pendio, con relative opere di difesa delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, mediante posa di gabbionate in pietra antierosione;
5. Realizzazione del nuovo attraversamento sulla Strada dei Brettoli, costituito da uno scatolare in cls per carichi di 1° categoria con luce libera di 2,00x2,00 m, in sostituzione dell'esistente;
6. Attraversamento in subalveo del fosso del Rozzo con condotta diam. 160 mm in uscita dalla vasca di prima pioggia a monte, protetta con controtubo in cls diam. 400 mm e posata su soletta in cls, atta al convogliamento delle acque nella rete esistente con recapito nel Fiume Metauro.
7. Taglio vegetazione arbustiva delle sponde e dell'alveo di detto fosso, pulizia e sgombero dei materiali impropri depositati nelle superfici di proprietà demaniale.
8. A margine si chiede inoltre il mantenimento nella posizione attuale delle vasche esistenti a valle, che nella conformazione di progetto del fosso in argomento verrebbero a trovarsi all'interno della fascia di 10 m dal piede del nuovo rilevato di confinamento idraulico.

Si specifica che sono da ritenersi plausibili le motivazioni addotte dai progettisti nell'elaborato Tav.0/1.INT-Rev.1-*Integrazione* (ottobre 2020) sulla impraticabilità tecnica del ripristino del fosso del Rozzo nella sua sede catastale, in quanto per la presenza delle vasche di decantazione dei limi, attualmente dismesse, la creazione del corpo idrico comporterebbe l'esecuzione di notevoli sbancamenti su un ambito già rinaturalizzato. Si tenga conto che la scarsa consistenza dei terreni attraversati (limi di deposito) imporrebbe la riprofilatura del settore idraulico da ricostituire con sponde a bassa pendenza al fine di garantirne una certa stabilità, compromettendo così una superficie molto ampia con conseguente sensibile riduzione dei nuclei arborati che hanno rinaturalizzato la superficie occupata dalle vasche di decantazione, i quali, come già riscontrato nella nota prot. 1157508 del 30/09/2020, sembrano rispondere alle caratteristiche di bosco.

Per il resto la variante alle previsioni del vigente PRG nella sua versione definitiva, come già evidenziato, può ritenersi armonizzata con le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 per quanto attiene alle distanze di rispetto, considerando che il nuovo tracciato del fosso, in parte ricadente su terreni di proprietà della ditta, viene assoggettato allo stesso regime di tutela dei corsi d'acqua demaniali.

Si specificano a seguire le fasi operative dell'intervento di regolarizzazione e sistemazione del percorso alternativo del fosso del Rozzo, appositamente dettagliate nella Tav.0/1.INT-Rev.1 – *Integrazione (dopo conferenza di servizi)* e rappresentate nella Tav.4.2.2.1.INT.Rev.1-*Sezioni fosso del Rozzo-Stato di progetto*:

- a. pulizia dell'attuale alveo;
- b. prolungamento a monte fino al nuovo manufatto di attraversamento della protezione con blocchi in cls esistente a valle della Strada dei Brettoli e rivestimento di tutti i blocchi (nuovi ed esistenti) con geostuoia e terreno, per favorire l'attecchimento di essenze erbacee (sez. A¹-A¹);
- c. realizzazione di un'opera antierosione in alveo all'uscita del nuovo attraversamento stradale, eseguita con cestonata in rete metallica e materiale inerte di grossa pezzatura, della lunghezza di m 5,00 per la larghezza del ponte e profondità di cm 50 (vedasi particolare B Tav.4.2.2.1.INT);
- d. riprofilatura dell'alveo esistente nel tratto a valle, con eventuale eliminazione di alcuni pioppi, qualora di intralcio alla realizzazione del nuovo tracciato;
- e. formazione del nuovo alveo fino allo sbocco nella sponda del Fiume Metauro, all'incirca dalla sez D¹-D¹ fino alla sez. H¹-H¹, con realizzazione di rilevati per l'innalzamento delle sponde laterali rispetto all'attuale piano di campagna, per garantire adeguati franchi di sicurezza idraulica rispetto alle portate attese;
- f. realizzazione di un'opera antierosione sulla sponda del fiume Metauro nel punto di confluenza del fosso, con posa in opera di massi per uno spessore medio di circa 60 cm e per una lunghezza di circa 6,00 m e larghezza di circa 30,00 m (superiore alla dimensione di progetto del fosso allo sbocco), con messa a dimora di talee sulla sponda in modo da stabilizzarla e sistemazione della linea di fondo del sentiero esistente che attraversa la zona di confluenza;
- g. realizzazione del nuovo attraversamento su Strada dei Brettoli per carichi stradali di 1^a categoria, in sostituzione dell'esistente, nel rispetto delle disposizioni di cui alle NTC 2018;
- h. pulizia dell'alveo e delle sponde in prossimità dell'attraversamento stradale nella parte a monte della strada.

A conclusione dell'istruttoria svolta per gli aspetti idrologici-idraulici di specifica competenza di questa struttura regionale, si esprimono a seguire le proprie valutazioni e determinazioni finali in merito sull'intervento oggetto dell'istanza, fatte salve le connesse responsabilità dei progettisti, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni riportate al par. G. *Contenuti prescrittivi*.

- Con riferimento al documento tecnico "*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica*") di cui all'art.10, comma 4 della L.R. 22/2011, approvato con D.G.R. 53/2014; visti gli esiti della verifica di compatibilità idraulica e considerate le risultanze istruttorie sopra riportate, la trasformazione urbanistica rappresentata negli elaborati progettuali può considerarsi ammissibile per gli aspetti idrologici-idraulici con l'adozione delle misure di mitigazione progettate, la cui efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità è stata confermata nelle elaborazioni prodotte, **nel rispetto delle prescrizioni come sopra indicato**.
- Circa gli aspetti correlati al regime idraulico dei corsi d'acqua demaniali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 del T.U. 25/07/1904 n. 523 il Dirigente della P.F. **autorizza** per quanto di competenza,

con riguardo agli aspetti idraulici e fatti salvi i diritti dei terzi siano essi pubblici che privati, le opere/interventi sopra elencati dal n.1 al n.8, con le specifiche tecniche e le modalità operative dettagliate negli elaborati progettuali allegati-versione ottobre 2020, **nel rispetto delle prescrizioni come sopra indicato.**

D. Aspetti relativi al progetto di ripristino e recupero ambientale

Per le motivazioni ampiamente esposte nelle note richiamate in premessa e ribadite in sede di conferenza, quale bilanciamento a compensazione dell'inserimento del nuovo impianto produttivo in un ambito di ex cava a destinazione agricola è stata richiesta la contestuale elaborazione del progetto di riqualificazione ambientale a completamento di quello già approvato, esteso all'intero ambito sfruttato dalla coltivazione, tale da contemperare le esigenze produttive dell'attività con i valori ambientali da tutelare.

Con riferimento ai temi di spettanza, la progettazione di cui sopra è stata principalmente finalizzata al ripristino e mantenimento delle condizioni di adeguata officiosità e naturalità dei corsi d'acqua, della continuità ecologica del sistema fluviale e della tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e della risorsa idrica, perseguendo nel contempo la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico.

Il progetto di recupero ambientale proposto, in variante rispetto alle previsioni del progetto a suo tempo approvato, per gli aspetti di specifica competenza si ritiene complessivamente adeguato, in ragione della previsione delle seguenti principali misure:

1. Riqualificazione dell'area demaniale di proprietà pubblica lungo il Fiume Metauro e nell'ambito del terreno di proprietà esterno al perimetro della nuova zona urbanistica "D7", con pulizia e asportazione dei materiali impropri di varia natura ivi abbancati, comprese baracche in lamiera e la rimozione del cumulo di materiale inerte lasciato dalla precedente proprietà.
2. Riqualificazione a verde della superficie di proprietà demaniale già inserita nel progetto di recupero ambientale approvato (Fig. 34 mapp. 177/p) e parzialmente interessata dal perimetro inondabile del PAI, mediante naturale rinverdimento con l'utilizzo, come ordinato, di adeguate essenze che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e fatta salva la gestione nel tempo dello sviluppo vegetazionale dell'impianto, in ottemperanza alle N.A. del PAI (rinunciando quindi alla realizzazione del pioppeto contenuto nella soluzione iniziale).
3. Ripristino a verde della fascia di pertinenza idraulica oggi compromessa, posta in destra del fosso del Rozzo, nel tratto a monte della strada dei Brettoli, con una profondità di almeno 10 metri sia alla proprietà demaniale che dal ciglio di sponda del corpo idrico nell'assetto di progetto.
4. Salvaguardia delle fasce di pertinenza idraulica su ambedue le sponde del tracciato alternativo che supplisce per gli aspetti idraulici il fosso del Rozzo, in parte con limitazione degli usi consenti nell'ambito della nuova zonizzazione.
5. Messa a dimora di essenze autoctone arbustive/erbacee a basso fusto e rapido accrescimento lungo la scarpata che raccorda il piazzale a monte della Strada dei Brettoli con il pendio, denominata "*area verde di progetto*" (vedasi Tav. 4.14.INT-Rev1).
6. Creazione di una fascia vegetativa lungo la scarpata orientale delle vasche e lungo la strada sul terreno di competenza della vasca n.1.
7. Piantumazione di filari lungo la Strada dei Brettoli.

In aggiunta a quanto sopra è opportuno rimarcare che la superficie originariamente proposta a servizio dell'impianto è stata drasticamente ridotta a favore delle aree da riqualificare, escludendo dalla zona produttiva le due ampie vasche fino al confine di proprietà lato est, all'interno delle quali si è sviluppata autonomamente una vegetazione configurabile come bosco spontaneo.

E. Aspetti relativi alla Concessione delle aree di proprietà del Demanio Pubblico

In relazione all'utilizzo dell'area distinta catastalmente al f.gl. 34 mappali 174 – 175 - 176 del Comune di Fossombrone, si rappresenta quanto a seguire:

- L'area di 45540 mq appartenente al Demanio Idrico era stata concessa in uso alla ditta NE.GAS. Cave srl dal 1986 prima dalla *Intendenza di finanza* poi, attraverso una serie di passaggi di competenze legislativamente sancite, in ultimo con Legge della Regione Marche n. 13/2015 che dal 01/04/2016 ha permesso alla Regione Marche di riacquisire la competenza sulla gestione del Demanio Idrico.
- Durante il periodo di gestione del Demanio Idrico da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, fu sancito, dopo verifica puntuale, che la ditta risultava debitrice per la mancata corresponsione dei canoni dovuti per l'uso previsto (piazzale di asservimento - agiamento) di € 136.128 computato fino al 2014. Il conteggio del debito relativo andrà integrato con i canoni relativi alle annualità 2015, 2016 e

2017, quest'ultimo è l'anno in cui la ditta, per il tramite del liquidatore societario R. Anniballi, con nota prot. Regione Marche n. 1221881 del 06.12.2017, dichiarò di rinunciare alla concessione, senza, per altro, provvedere alla corresponsione del dovuto.

- Nel frattempo la ditta NE.GAS, era entrata nella procedura di liquidazione affidata al Dott. William Santorelli di Fano.
- La Provincia, avendone ancora la competenza, ex lege, per la gestione del Demanio Idrico trasmise al predetto liquidatore la richiesta di pagamento del debito predetto insinuandosi così nella procedura concorsuale che, ad oggi, risulta ancora aperta.

Al momento del rilascio della nota regionale prot. 1157508 del 30/09/2019, nessun soggetto aveva presentato alcun tipo di istanza per l'occupazione e l'uso dell'area ex NE.GAS. pertanto, analogamente a quanto previsto per la concessione di derivazione di acqua pubblica, l'ipotesi subentro nella concessione per l'uso dell'area demaniale scontava le criticità allora espresse ovvero:

“A tutt’oggi risultano quindi ancora attive pendenze:

- *di tipo economico, relative al mancato pagamento del debito maturato come sopra descritto;*
- *di tipo tecnico operativo per il mancato sgombero dell’area dai predetti materiali e oggetti vari.*

Pertanto, allo stato attuale, l’area non è concedibile in uso salvo che venga liberata integralmente dai gravami predetti, da verificare anche con il coinvolgimento del liquidatore dott. W. Santorelli.”

Tuttavia l'area, essendo tornata nella piena disponibilità del Demanio Idrico, per le motivazioni di cui sopra, poteva essere richiesta attivando un procedimento, su istanza di parte, per nuova concessione e non come subentro.

La ditta Boscarini Costruzioni srl con istanza prot. n. 0035589 del 10.01.2020 chiese di poter ottenere la concessione per l'utilizzo di una parte dell'area ovvero 7239 mq. (foglio 34 Fossombrone mapp. 175/P); riscontrati i requisiti e fissati gli obblighi del concessionario con relativo disciplinare ottenne quindi la concessione con Decr. n. 102 del 17.03.2020.

Per completezza si trascrivono al par. G. *Contenuti prescrittivi* gli obblighi assunti dal concessionario all'art.3 del suindicato disciplinare.

F. Aspetti relativi alla Concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata a NE.GAS Cave s.r.l.

Richiamato quanto argomentato dalla scrivente nella nota prot.n. 1157508 del 30/09/2019, con riguardo all'utilizzo della risorsa idrica a servizio della futura attività produttiva, si fa presente che la Ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL, con domanda pervenuta il 10/02/2020 e acquisita agli atti il 11/02/2020 con prot. 175635, ha chiesto a questa P.F. di subentrare nella titolarità della concessione di derivazione rilasciata alla ditta NE.GAS.GROUP S.r.l. con Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ora questa P.F.) n. 2815 del 24/07/2003, avendo acquistato, quale aggiudicatario dell'asta pubblica, in data 12/03/2018, come da atto del Notaio Alfredo De Martino, Rep. n. 15031 Reg.to a Fano il 15/03/2018 n. 1340 Serie 1T, il ramo d'azienda per la produzione di inerti, ubicato in Comune di Fossombrone - località Ghilardino, comprendente gli impianti, i macchinari e le aree site in Comune di Fossombrone, tra le quali figura anche il terreno catastalmente censito al Foglio 34 Mappale 68 ove è ubicato il pozzo di subalveo oggetto della concessione di derivazione.

Con la richiesta di cambio di titolarità, la ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL ha confermato, in linea generale, i dati caratteristici della concessione originaria, fatta eccezione per la portata massima istantanea ed il volume annuo derivabile, che subiscono una marcata riduzione, passando da 25 l/s a 2,0 l/s e da 172.800 mc a 15.840 mc.

Iter amministrativo dell'istanza di voltura

A seguito della presentazione dell'istanza di voltura, questa P.F., con nota prot. n. 298404 del 09/03/2020, ha chiesto alla BOSCARINI COSTRUZIONI SRL documentazione integrativa (riguardante la descrizione del ciclo dell'acqua nel processo di lavorazione, le caratteristiche del contatore e del pozzo di prelievo), che la ditta ha trasmesso con nota pervenuta il 04/08/2020 e acquisita agli atti il 05/08/2020 con prot. 887483.

Con successiva nota prot. 964810 del 31/08/2020, questa P.F. ha chiesto alla ditta concessionaria di sottoscrivere il disciplinare di concessione e di corrispondere l'importo del deposito cauzionale, oltre ai canoni demaniali relativi alle annualità 2018-2019 e all'annualità corrente (2020) per l'uso industriale.

La ditta, con nota acquisita agli atti il 14/09/2020 con prot. 1031943, in merito alla richiesta di pagamento dei canoni pregressi, ha precisato *“che l'utilizzo dell'acqua negli anni 2018 e 2019 è stato solo per uso*

igienico-sanitario e assimilati quali lavaggio piazzali e macchinari, pertanto si chiede il ricalcolo dei canoni dovuti”.

Tenuto conto che la ditta richiedente non ha effettivamente ancora attivato l’impianto produttivo, essendo il relativo progetto ancora in corso di istruttoria nell’ambito dell’iter valutativo previsto dall’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, questa P.F., con nota prot. 1065941 del 21/09/2020, ha chiesto il pagamento dei canoni demaniali 2018-2019 per l’uso effettivo dell’acqua derivata (uso igienico-sanitario e assimilati), per un importo complessivo di euro 270,00.

In esito a quanto richiesto da questa P.F., in data 22/09/2020 la ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL ha effettuato il pagamento:

- del deposito cauzionale, pari ad euro 2.180,00, necessario per la sottoscrizione del Disciplinare di concessione;
- dei canoni di derivazione pregressi (2018-2019), pari ad euro 270,00 per l’uso effettivamente attuato;
- del canone corrente (2020), pari ad euro 2.180,00, ai fini del ritiro del nuovo provvedimento di concessione.

Per quanto riguarda i canoni pregressi ascrivibili alla gestione della NE.GAS.CAVE S.r.l. in liquidazione (annualità 2017 e precedenti), questa P.F. ha da tempo avviato la procedura di recupero presso il Commissario Liquidatore nominato dal Tribunale. Si precisa, al riguardo, che in base ad un approfondimento, nulla può essere ascritto alla nuova ditta concessionaria per il periodo antecedente l’acquisito dell’area, avvenuto in data 12/03/2018, in virtù di quanto precisato nell’atto di acquisto di ramo d’azienda e delle previsioni normative della Legge Fallimentare di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che, per il suo carattere speciale, è da ritenersi prevalente sulle disposizioni del R.D. 1775/1933.

La Ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL, in data 02/10/2020, ha infine sottoscritto il nuovo disciplinare rep. n. 160 REG contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione per l’attingimento di acqua ad uso industriale, che sostituisce il precedente disciplinare rep. n. 709 del 28/04/2009.

Questo Ufficio, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, ha inoltre ottemperato all’obbligo della comunicazione antimafia in data 14/08/2020, mediante invio telematico sulla piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) di cui al prot. 57292.

Non avendo ricevuto, nei 30 giorni successivi, alcun esito in merito alla richiesta presentata, questa P.F. ha acquisito l’autocertificazione antimafia, datata 01/10/2020, con la quale il titolare della ditta, Giampietro Boscarini, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

Valutazioni di competenza

Si premette che la derivazione, avvenendo da un pozzo di subalveo, è da ritenersi assimilabile ad un prelievo di acqua superficiale ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera c), della L.R. 5/2006.

Il prelievo in oggetto interessa un tratto del Fiume Metauro che:

- 1) costituisce Reticolo Idrografico Principale per il DMV, come individuato nella Tavola 1-D5 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, di cui alla DGR 145/2010;
- 2) ricade tra i Corpi Idrici Superficiali individuati con D.G.R. 2108/2009 e, in particolare nel corpo idrico Superficiale tipizzato denominato “*Fiume Metauro Tratto 3 C.I._A* (codice wise 11.R05a_TR03.A)”;
- 3) nella “*Relazione triennale 2015-2017 sulla qualità dei corpi idrici fluviali della Regione Marche*” a cura di ARPAM, vengono definiti “*sufficiente*” lo stato ecologico e “*buono*” lo stato chimico;

In base agli schemi valutativi predisposti dalla P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa con nota prot. 1318280 del 04/11/2019, concernenti l’attuazione della “*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale*”, il prelievo in oggetto, tenuto conto dello stato di qualità del corpo idrico, è da ritenersi assentibile in quanto soddisfa i criteri richiesti.

Tali valutazioni saranno meglio dettagliatamente descritte nel provvedimento di concessione, al quale si rimanda per gli eventuali approfondimenti.

In relazione a quanto sopra esposto:

- Tenuto conto che con l’atto di voltura, il nuovo concessionario preleverà un minor quantitativo di acqua rispetto al concessionario precedente, sia con riguardo alla portata massima istantanea (da 20 l/s a 2 l/s) che al volume annuo (da 172.800 mc/annui a 15.840).
- Riscontrata la conformità del prelievo alla “*Direttiva Derivazioni*” dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e, in particolare, allo schema valutativo predisposto dalla P.F. Tutela delle

Acque, Difesa del Suolo e della Costa di cui alla nota prot. 1318280 del 04/11/2019.

- Dato atto che, allo stato attuale delle conoscenze, il prelievo in oggetto non appare in grado di produrre effetti misurabili sullo stato ambientale del corpo idrico, singolarmente o congiuntamente ad altri prelievi già concessi sul medesimo corpo idrico.
- Precisato che il rilascio della concessione è comunque effettuato sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e che l'acquisizione di ulteriori dati e/o l'eventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potrebbero determinare, anche a concessione operante, la revisione di quanto specificato nel disciplinare allegato o nel provvedimento di concessione.
- Dato atto che nel periodo estivo la mancanza di precipitazioni utili può causare riduzioni significative della portata del corso d'acqua e che in tali circostanze il prelievo dell'acqua potrà, per motivi connessi alla tutela della risorsa idrica, essere sospeso o sottoposto a particolari limitazioni da parte di questa P.F. anche a mezzo di semplice avviso, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.
- Evidenziato che al prelievo in esame, ai sensi dell'art. 60, comma 4, lettera b) delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, non si applica la normativa sul DMV - Deflusso Minimo Vitale.
- Precisato che la ditta concessionaria è sottoposta all'obbligo di installazione di misuratori dei volumi idrici prelevati e restituiti al fiume e che ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la stessa ditta dovrà comunicare all'Autorità Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle misure relative ai volumi prelevati e restituiti nell'anno precedente.
- Dato atto che la procedura amministrativa è stata espletata regolarmente e in ottemperanza agli obblighi di Legge (L.R. 5/2006, R.D. 1775/1933), si ritiene che il cambio di titolarità della concessione in oggetto sia assentibile in quanto conforme a quanto richiesto dall'art. 20 del R.D. 1775/33 e dall'art. 23 della L.R. 5/2006.

Per quanto sopra e in esito alle determinazioni della Conferenza dei Servizi che la Provincia di Pesaro e Urbino ha indetto per il giorno 24/11/2020, questa P.F. emanerà il provvedimento di cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua a favore della Ditta della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 00397830415) con sede legale a Belforte all'Isauro (PU), via Enrico Mattei n. 3 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione rep. n. 160 REG sottoscritto il 02/10/2020 e riproposte nel successivo par. *G. Contenuti prescrittivi*.

G. Contenuti prescrittivi

In sede di valutazione finale, si condizionano le risultanze istruttorie sopra riportate con riguardo ai singoli temi d'interesse della scrivente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

▪ Prescrizioni relative agli aspetti idrologici-idraulici

- Al fine di conseguire la compatibilità della trasformazione urbanistica proposta sotto il profilo idrologico-idraulico, andranno adottate le seguenti misure di mitigazione del rischio in gran parte previste negli elaborati progettuali - versione datata ottobre 2020, in dettaglio alla Tav.4.2.2.1-INT-Rev.1, Tav.4.2.INT.Rev1-Pianta punti di scarico scala 1:1000-Tav.0/1.INT-Rev.1:
 - Realizzare secondo le previsioni progettuali l'intervento di regolarizzazione e sistemazione idraulica del tratto alternativo del fosso del Rozzo a partire da Strada dei Brettoli, fino alla confluenza nel Fiume Metauro, nel rispetto delle prescrizioni sotto dettagliate ai sensi del R.D. 523/1904.
 - Provvedere all'adeguamento dell'attuale manufatto di attraversamento su Strada dei Brettoli, con posa di nuovo scatolare in cls per carichi di 1° categoria con luce libera di almeno 2,00x2,00 m.
 - Verificare che sia garantita una duratura e corretta regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento sull'intera area di ex cava e segnatamente in corrispondenza del confine orientale, ove viene identificato nelle mappe catastali il tracciato demaniale del fosso del Rozzo.
 - Garantire nel tempo la regolare manutenzione, pulizia e protezione del fosso del Rozzo nell'intero tratto a partire dalla S.P. a monte della previsione fino alla confluenza, affinché non si manifestino restringimenti o intasamenti di alcun genere a scapito del regolare deflusso verso valle.
 - Considerata l'ubicazione e la tipologia dell'impianto si ritiene comunque necessario predisporre uno specifico piano di emergenza a totale carico della ditta interessata, per eventi di piena eccezionali.

- Relativamente ai dispositivi idraulici previsti ai fini del perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione, si invita a rivedere il dimensionamento dello scarico di fondo nel rispetto della massima portata scaricabile, fissata dai *criteri* di cui alla D.G.R. 53/2014. A margine si rammenta che in base a suddetti *criteri* l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica spetta comunque all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.
 - Si rammenta che all'interno degli ambiti inondabili perimetrati nel P.A.I. non andranno collocati cumuli di materiale in grado di ridurre la capacità di portata dell'alveo di piena del Fiume Metauro, nel rispetto delle relative Norme di Attuazione.
- **Prescrizioni con specifico riferimento all'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904**
- Per quanto attiene il nuovo assetto planimetrico del Fosso del Rozzo, andrà intrapreso l'iter per l'iscrizione dell'area di sedime tra i beni appartenenti al Demanio Idrico, tramite la redazione del relativo atto di aggiornamento catastale, fermo restando che all'entrata in esercizio lo stesso diventerà di fatto un corso d'acqua demaniale, svolgendo le funzioni della porzione dismessa.
 - Resta fermo il disposto dell'art.12 del citato T.U. 523/1904, circa gli interventi finalizzati al regolare regime delle acque a carico dei frontisti.
 - Il nuovo scatolare da posare in sostituzione dei manufatti esistenti lungo Strada dei Brettoli, all'intersezione con il Fosso del Rozzo, dovrà rispettare un franco, rispetto al tirante di massima piena, non inferiore a 50 cm; lo stesso dovrà inoltre essere tenuto costantemente libero da ostruzioni a cura del soggetto titolare dell'attività in argomento.
 - L'alveo e la sponda dei corsi d'acqua (Fiume Metauro e fosso del Rozzo) nei punti di recapito delle condotte, identificati in progetto con le sigle SC1-SC2-SC3, nonché a valle del nuovo scatolare ed in corrispondenza del punto di confluenza del tracciato alternativo del fosso nel Metauro andranno protetti dall'azione erosiva, preferibilmente con mantellate in scogli.
 - Gli elementi utilizzati per la protezione da realizzarsi in sponda destra del fosso del Rozzo, a valle dell'intersezione con Strada dei Brettoli fino alla difesa esistente, dovranno avere un piano di posa con inclinazione opposta a quella della scarpata (reggipoggio) e ben accostati, lo schema di aggregazione degli elementi dovrà inoltre essere tale da assicurare la stabilità nel tempo, sia con riguardo alle azioni dinamiche delle acque sia in funzione della spinta dei terreni a tergo, ciò potrà dirsi anche per quanto attiene l'apparato fondale, il quale dovrà essere opportunamente dimensionato. In particolare si ritiene che i tre ordini proposti dovranno essere dotati di apposita fondazione, nonché muniti di inspessimento alla base, seguendo criteri atti a scongiurare lo scorrimento reciproco degli elementi, nonché il ribaltamento degli stessi in alveo.
 - I terrapieni di contenimento del fosso del Rozzo, da realizzarsi nel tratto di nuova formazione, andranno raccordati con il rilevato esistente in sponda destra del Fiume Metauro, mantenendo una quota sommitale non inferiore ad 81 m slm.
 - Il dimensionamento e le modalità costruttive di detti nuovi rilevati posti lungo il fosso del Rozzo, nell'interesse della Ditta utilizzatrice delle aree contermini, dovranno garantire la tenuta idraulica, anche in occasione degli stati di piena del Fiume Metauro e del possibile rigurgito a questi correlato.
 - Le condotte di recapito dovranno restare integrate nel profilo di sponda, senza prolungarsi in alveo.
 - Le opere di presidio da realizzarsi sulle sponde e fondo alveo in corrispondenza dei recapiti dovranno essere attestate all'interno dei rispettivi profili attuali, senza costituire riduzione della sezione utile o alterazioni al regolare regime delle acque; gli elementi lapidei utilizzati dovranno inoltre avere volumi e pesi idonei con riferimento all'azione di trascinamento della corrente nel tratto fluviale oggetto dei lavori.
 - La condotta DN 160 intersecante il fosso del Rozzo, a monte dell'attraversamento di Strada dei Brettoli, dovrà essere posata con un franco, rispetto al fondo alveo, non minore di 80 cm.
 - Non dovrà essere asportato materiale ghiaioso/lapideo, non dovranno inoltre essere realizzati manufatti di alcun genere che creino sbarramenti o altro nel corso d'acqua, né dovrà essere realizzato altro al di fuori di quanto previsto in progetto ed in questa sede assentito.

- Durante il corso dei lavori non andrà mai interrotto il regolare deflusso delle acque superficiali, allo scopo dovrà essere sempre presente sul posto un'ideale macchina operatrice in grado di intervenire in caso di necessità, per rimuovere eventuali ostacoli al deflusso delle acque.
 - Durante i lavori dovranno essere attivate le procedure di allertamento ed evacuazione per le maestranze ed i mezzi impiegati in cantiere, da rendere operative sulla base dei livelli di criticità idrogeologica, di cui ai Bollettini di "Vigilanza Meteo – Idrogeologica" e agli "Avvisi di Criticità Idrogeologica", diramati dalla Protezione Civile Regionale.
 - Gli interventi sulla vegetazione ripariale dovranno riguardare lo stretto necessario per far luogo ai lavori, eventuali estensioni verso valle o verso monte dei tagli, da contenere in entità ragionevole, dovranno essere limitati agli esemplari in precarie condizioni di stabilità e non potrà comportare sulle sponde, neanche in singoli tratti, l'eliminazione completa della vegetazione arborea e arbustiva presente, ferma restando la raccolta ed allontanamento del legname ed altri oggetti flottanti presenti a terra.
 - E' vietato il taglio delle essenze protette, fatta salva eventuale autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi della L.R. 6/2005.
 - Tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, dovrà essere temporaneamente accatastato in area non soggetta ad esondazione per essere, entro il più breve tempo possibile, allontanato e smaltito secondo le normative vigenti.
 - Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere e dalle occupazioni temporanee.
 - La validità del presente assenso, ai sensi del citato art. 93 del R.D. 523/1904, resta comunque subordinata ai seguenti adempimenti:
 - a. fermo restando che il tempo utile concesso per la realizzazione delle opere in oggetto è stabilito **in mesi dodici** a far data dal rilascio del titolo abilitativo, la Ditta in oggetto dovrà comunicare alla scrivente P.F. la data di inizio dei lavori, allegando attestato di versamento del deposito cauzionale, di cui all'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n. 5, per l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento), da effettuarsi mediante fidejussione assicurativa o bancaria per la durata di un anno, salvo diversa disposizione di questa P.F. in relazione alla regolare esecuzione delle opere e alla loro conformità alla presente autorizzazione;
 - b. ad avvenuta ultimazione dei lavori, ai fini dello svincolo della cauzione, dovrà prodursi un certificato, approntato da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato ed alle prescrizioni sopra impartite.
- **Prescrizioni relative agli aspetti geologici-geomorfologici-geotecnici e sismici**
- A supporto della progettazione esecutiva delle opere strutturali, con particolare riferimento alle opere di contenimento del terrapieno a valle della Strada dei Brettoli, del manufatto di attraversamento stradale sul fosso del Rozzo e del nuovo capannone nel settore superiore dell'area produttiva, dovrà essere sviluppato uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico e sismico, basato su una adeguata campagna geognostica con prove in sito ed eventuali prove di laboratorio, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni recate nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018).
 - Per le motivazioni addotte al par.B. *Aspetti relativi alla pratica strutturale*, andrà inoltre verificata la stabilità a lungo termine della scarpata a valle della strada con le opere di contenimento da definirsi in fase di progettazione esecutiva strutturale, considerando i carichi di esercizio nelle condizioni statiche, sismiche e post sismiche, utilizzando i parametri più cautelativi, secondo le NTC 2018.
 - Per quanto riguarda la verifica di eventuali fenomeni di liquefazione, nelle successive fasi di progettazione ci dovrà attenere alle disposizioni contenute nel cap. 7.11.3.4 delle suindicate NTC 2018.
 - Si rammenta che prima dell'inizio lavori si rende necessaria la presentazione della pratica sismica, come disposto nella Parte II, Capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., tramite portale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica), raggiungibile all'indirizzo <https://domus.regione.marche.it/sismica/>.

- Considerato che nelle verifiche condotte la stabilità del pendio risulta condizionata al mantenimento di una condizione drenata dei terreni, assunta come condizione di calcolo nelle analisi, si ritiene fondamentale garantire la corretta regimazione e/o drenaggio delle acque di infiltrazione e/o profonde, tenuto conto che la stratigrafia si caratterizza per la presenza di livelli ghiaiosi e sabbiosi che potrebbero contenere falde sospese o veicolare la circolazione idrica.
 - In ogni caso si dovrà aver cura di mantenere in piena efficienza le canalette previste in progetto lungo la fascia progetto a verde, da realizzarsi ai piedi del versante su due lati del settore di monte dell'area produttiva.
- **Prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione rep. n. 160 REG sottoscritto il 02/10/2020, relativo al provvedimento di cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua a favore della Ditta della ditta Boscarini Costruzioni S.r.l.:**
- L'acqua dovrà essere derivata dalla sponda destra del Fiume Metauro, sul terreno di proprietà della ditta concessionaria catastalmente individuato al Foglio 34, Mappale 68 del Comune di Fossombrone - località Ghilardino, mediante pozzo di subalveo esistente. Il prelievo dal pozzo avverrà mediante n. 2 pompe, che dovranno essere utilizzate in modo alternato e sulle quali la ditta concessionaria dovrà prevedere appositi limitatori di portata per ricondurre l'entità del prelievo entro i limiti concessi.
 - L'acqua sarà prelevata per uso industriale, a servizio di un impianto di lavorazione inerti e confezionamento calcestruzzo di proprietà della Ditta concessionaria. In particolare, l'acqua sarà utilizzata, all'interno dello stabilimento, a servizio dell'impianto di lavorazione ghiaia, dell'impianto produzione calcestruzzo e della rete di irrigazione a pioggia (per le aree di manovra, di deposito materiali inerti, di lavorazione rifiuti inerti).
 - La quantità d'acqua da prelevare viene fissata in misura non superiore a moduli 0,02 (pari ad una portata istantanea di 2,0 l/s) e il volume annuo complessivo da derivare non dovrà superare i 15.840 mc/annui.
 - Fermo restando i limiti quantitativi sopra indicati, il prelievo potrà essere effettuato tutto l'anno, durante gli orari di apertura dello stabilimento, nelle fasce orarie 07:00-12:00 e 13:00-18:00.
 - Tenuto conto che nel periodo estivo la mancanza di precipitazioni utili può causare riduzioni significative della portata del corso d'acqua, si evidenzia che la presente concessione potrà, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tutela della risorsa idrica, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni da parte di questa P.F., anche a mezzo di semplice avviso, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. In tali situazioni, il concessionario dovrà soddisfare il fabbisogno idrico dello stabilimento produttivo da fonti alternative (es. acquedotto, recupero acque piovane), o facendo ricorso al riciclo delle acque in precedenza prelevate.
 - Il concessionario dovrà apporre in corrispondenza dell'opera di presa un'apposita etichetta o segnaletica riportante gli estremi del provvedimento di concessione.
 - L'acquisizione di ulteriori dati e/o l'eventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare, anche a concessione operante, la revisione delle condizioni indicate nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare.
 - A cura e spese del concessionario, per poter controllare la quantità d'acqua prelevata dal pozzo e restituita al fiume, dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione e registrazione dei quantitativi prelevati e restituiti.
 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, i risultati delle misure eseguite relative ai prelievi e alle restituzioni di ciascun anno, sono trasmessi all'Autorità Concedente entro il 31 marzo dell'anno seguente. L'Autorità Concedente si riserva di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare controlli periodici sull'uso dell'acqua.
 - La ditta concessionaria dovrà adottare tutte le cautele per prevenire possibili inquinamenti della falda conseguenti a sversamenti accidentali o ad allagamenti dell'area. A tal fine, dovranno essere adottati accorgimenti tali da garantire la tenuta stagna del pozzo in oggetto.
 - L'utilizzo dell'acqua sarà vincolato al tipo di uso concesso: l'acqua non potrà essere utilizzata per scopi diversi neppure se rimanessero ferme tutte le altre condizioni dell'utenza.

- Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 29/03/2009, data di scadenza della concessione originaria, assentita con D.P.G.R. n. 16704/DA.1201 del 30/03/1979.
 - Alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, il canone annuo è pari ad euro 2.180,00 per l'uso industriale, come stabilito dall'art. 16 della L.R. 49/2013.
- **Obblighi assunti dalla ditta all'art. 3 del disciplinare di concessione, di cui al Decr.n.102 del 17/03/2020 per l'utilizzo dell'area demaniale di 7239 mq (Fg.34 mapp.175/p)**
1. Il Concessionario potrà utilizzare l'area, di complessivi 7239 mq., solo per il transito e lo spazio di manovra dei mezzi correlati all'attività esercitata nelle aree private contermini, con l'esclusione del deposito di qualsiasi materiale.
 2. L'occupazione temporanea, con oggetti, materiali e mezzi, restano subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 7 comma 6 lettera e) delle Norme di Attuazione del P.A.I., e quindi subordinate alla certificazione giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante l'ininfluenza nei confronti delle portate di piena e con riguardo alla pubblica incolumità.
 3. E' un onere ad esclusivo carico del concessionario la rimozione di ogni oggetto, materiale, manufatto e mezzo presente sull'area di cui, il medesimo concessionario, ancorché se residuo da pregressa attività di altri soggetti, ne diventerà detentore e responsabile.
 4. Il Concessionario non potrà cedere a terzi la concessione rilasciata, sotto pena di immediata decadenza del titolo se non previa autorizzazione espressa da parte del concedente.
 5. Eventuali nuove recinzioni, da effettuarsi solo ed esclusivamente dopo il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Struttura competente, dovranno assicurare la necessaria trasparenza idraulica e il decoro dell'area ed essere costituite, preferibilmente, da siepe con specie autoctone o in alternativa da rete metallica di colore verde fissata su paletti in legno o ferro infissi nel terreno, senza opere murarie in superficie (muretti di delimitazione).
 6. È fatto divieto di realizzare manufatti di qualsiasi tipo ancorché precari (capanni o altre strutture) se non presentando, preventivamente, specifica istanza alla Struttura competente dell'Amm.ne Regionale, fermo restando le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti (Comune, Provincia, etc...).
 7. Il Concessionario si assume tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, nonché quelli relativi a contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.
 8. La Struttura competente può prescrivere la realizzazione di determinate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e che le stesse vengano eseguite secondo specifiche norme tecniche senza che ciò dia titolo al Concessionario a richiedere il rimborso delle spese sostenute.
 9. Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione Regionale revocare in qualunque momento la concessione rilasciata, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Regione Marche per il mancato godimento del bene.
 10. Qualora fosse necessario, per motivi ed esigenze di natura idraulica connessi al regolare regime delle acque del fiume Metauro, a semplice richiesta della Struttura competente, l'area dovrà essere liberata senza che il Concessionario possa pretendere alcun compenso.
 11. Il Concessionario, al termine del periodo di utilizzo, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come prima dell'occupazione, comunicando al concedente l'inizio delle operazioni di sgombero almeno 15 giorni prima, in difetto si agirà a termine di legge.
 12. Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi in dipendenza della gestione dell'area concessa in uso e solleva pertanto il Concedente da ogni controversia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.
 13. Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura competente eventuali problematiche di tipo idraulico che si evidenziassero nell'area in concessione.
 14. Il Concessionario non potrà pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati all'attività consentita sull'area con la concessione, da eventi idrologici ordinari o straordinari o ogni altra causa.
 15. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'area oggetto di concessione, ogni qualvolta per esigenze di servizio, l'ufficio competente ne ravvisi la necessità.

Il presente contributo è stato redatto dai seguenti Funzionari Tecnici di questa Posizione di Funzione: P.O. Geom. Tiziana Diambra, P.O. Dott. Fabrizio Furlani, Geom. Nicola Introcaso, Ing. Laura Spendolini, Geol. Luigi Alberto Tosti e Dott. Roberto Gattoni.

Le indicazioni e prescrizioni sopra esposte dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione dell'intervento.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16 si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore.

Si dichiara infine che il Dirigente della P.F., i Funzionari tecnici responsabili ed i titolari della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

La Responsabile della P.O.

Geom. Tiziana Diambra

I Funzionari Tecnici Responsabili

Geom. Nicola Introcaso

Ing. Laura Spendolini

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Ing. Ernesto Ciani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, – 61121 Pesaro
Tel. 071/8067002-FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it



Classifica: 009-9
Fascicolo: 79/2019

Pesaro, firmato digitalmente il 10/11/2020

Al Dirigente del Servizio 3
Andrea Pacchiarotti

OGGETTO: DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL - VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO PER ATTIVITA' LAVORAZIONE INERTI, PRODUZIONE CALCESTRUZZO E CONGLOMERATO BITUMINOSO, RECUPERO RIFIUTI INERTI, IN VIA GHILARDINO, SN LOCALITA' GHILARDINO, COMUNE FOSSOMBRONE (PU), ALL'INTERNO DELLA ZSC IT5310015 TAVERNELLE SUL METAURO E DELLA Z.P.S. IT5310028 DI TAVERNELLE SUL METAURO. RISULTANZE ISTRUTTORIA (ART. 6 L. 241/1990). D.P.R. 357/1997, D.G.R. N. 1471/2008; D.G.R. N. 220/2010.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che il sottoscritto Leonardo Gubellini, responsabile del procedimento in oggetto e titolare della P.O 3.5, non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Vista la comunicazione del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola Del Furlo", acquisita agli atti con Prot. n. 28277 del 27/08/2019, con la quale è stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 11/09/2019 alle ore 9:30, presso la sala Mari di questo Ente in viale Gramsci 4 - Pesaro per illustrare il progetto presentato dalla Ditta Boscarini;

Tenuto conto che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Vista la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche".

Visto il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 1701 del 01/08/2000 "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Individuazione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997".

Vista il D.M. 03/09/2002 - "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Vista la D.P.R. 12/03/2003, n. 120 - "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della



Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la DGR n. 864 del 01/08/2007 - “*DPR 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. Approvazione di misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE*”.

Visto il Capo III della L.R. n. 6 del 12/06/2007 - “*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*”, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS).

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 (G.U. Serie generale n. 258 del 6.11.07) - “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”.

Vista la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 - “*DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE*”, come modificate con D.G.R. 1036 del 22.06.2009.

Vista la Direttiva 2009/147/CE del 30/09/2009 “*concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”.

Vista la D.G.R. n. 220 del 09/02/2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto “*Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi*” per effetto della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 della L.R. n. 6/2007.

Vista la D.G.R. n. 83 del 30/01/2012 - “*Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009*”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2016 a oggetto: “*Adozione in via definitiva delle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino: IT5310006 - Colle S. Bartolo; IT5310007 - Litorale della Baia del Re; IT5310008 - Corso dell’Arzilla; IT5310009 - Selva di S. Nicola; IT5310012 - Montecalvo in Foglia; IT5310013 - Mombaroccio; IT5310015 - Tavernelle sul Metauro; IT5310016 - Gola del Furlo; IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla Foce - Art. 24, L.R. 6/2007*”.

Vista la D.G.R. n. 658 del 27/06/2016 ad oggetto: “*Dir. 92/63/CEE. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 - Colle S. Bartolo; IT5310007 - Litorale della Baia del Re; IT5310008 - Corso dell’Arzilla; IT5310009 - Selva di S. Nicola; IT5310012 - Montecalvo in Foglia; IT5310013 - Mombaroccio; IT5310015 - Tavernelle sul Metauro; IT5310016 - Gola del Furlo; IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce*”, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente di gestione.

Tenuto conto che tutti gli atti normativi richiamati nella presente relazione sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Esaminato lo Studio di Screening redatto dal Dr. Agr. Euro Buongarzone.

Valutate le condizioni di ammissibilità dell’istanza nonché i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini del rilascio del provvedimento di cui in oggetto, si relaziona quanto segue:



1) SITO NATURA 2000

L'intervento è previsto all'interno della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e della Z.P.S. IT5310028 di Tavernelle sul Metauro.

2) AMBITO DI RIFERIMENTO (INQUADRAMENTO TERRITORIALE, UBICAZIONE E CARATTERISTICHE STAZIONALI)

L'area oggetto di richiesta di variante è ubicata in Comune di Fossombrone (PU), località Ghilardino, via Brettoli del Comune di Fossombrone. La viabilità di accesso è garantita dalla via dei Brettoli che attraversa la proprietà interessata dal progetto, per collegarsi sia con la S.P. 51 che con la E78 Fano Grosseto. L'area è servita dalla più vicina uscita dell'Autostrada A14.

L'area di variante è localizzata nel territorio del Comune di Fossombrone, Provincia di Pesaro-Urbino, a circa 25 km dal mare. Essa si trova a ridosso del basso bacino, del Fiume Metauro, in particolare nel che comprende la zona basso-collinare o collinare esterna. In questo tratto, il Fiume presenta un alveo fluviale sabbioso-sassoso; golene fluviali con porzioni di bosco ripariale costituito da vasti saliceti arborei e pioppeti a Pioppo nero, che si estende in maniera continua ed in buono stato di conservazione. Sono presenti anche radure erbose ed arbusteti; campi coltivati marginali.

L'area di proprietà complessiva di mq. 150.142. All'interno della stessa, una parte è quella interessata dal progetto di modifica della zonizzazione, e riguarda la zona dove già si sviluppano le attività sopra indicate, di cui parte posta a monte della via dei Brettoli, dove su una parte è presente anche l'attuale stoccaggio del fresato e macerie edili.

L'altra parte è compresa tra la via dei Brettoli ed il Fiume Metauro e risulta a servizio degli attuali impianti ed occupata dagli esistenti edifici. Essa riguarda la zona dove già si esercitano le attività sopra indicate, suddivisa in due sottozone. Una porzione posta tra la strada Provinciale Mondaviese, indicata catastalmente come via dei Brettoli, e la E78-Fano-Grosseto, in parte occupata dall'attuale stoccaggio del fresato e macerie edili, un'altra porzione compresa tra la via dei Brettoli ed il Fiume Metauro. Quest'ultima include tutti gli attuali impianti ed edifici esistenti.

Il territorio oggetto della richiesta di variante ricade all'interno della ZPS IT5310028 - Tavernelle sul Metauro e della ZSC IT5310015 - Tavernelle sul Metauro.

L'area oggetto di intervento è localizzata a quote comprese tra 75 e 110 mslm. Si tratta di due aree separate dalla S.P. del Brettoli.

Attualmente secondo il PRG vigente si tratta di una Zona Agricola E.

3) OBIETTIVI E FINALITÀ

Obiettivo del progetto è quello di realizzare una variazione della destinazione d'uso di un terreno agricolo con sovrastante attività di frantumazione inerti, produzione del calcestruzzo, stoccaggio fresato e area con cava di materiale ghiaioso ancora in essere, in località Ghilardino del Comune di Fossombrone (PU) al fine di avere sul territorio comunale un'unica attività riferita alla frantumazione inerti, produzione di calcestruzzo, stoccaggio di macerie edili, stoccaggio di fresato e produzione di bitume.

Inoltre, si intende dare piena attuazione del progetto di mitigazione a verde della precedente attività estrattiva.

L'intervento viene presentato dalla ditta Boscarini Costruzioni srl con sede in via Enrico Mattei, 3 Belforte all'Isauro (PU) in qualità di proprietaria degli immobili.

Tale area è stata utilizzata in precedenza dalla ditta Ne. Gas. Srl, operativa nel settore dell'escavazione dei materiali inerti e loro frantumazione, produzione di calcestruzzo ed attività



connesse con le costruzioni e realizzazioni di opere infrastrutturali. Tale ditta aveva iniziato la sua attività in tale sito a partire dall'anno 1973.

4) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

4.1 - Aree con nuova destinazione urbanistica "D7"- PRODUTTIVA speciale di recupero area di cava

Nella parte della proprietà che ricade dalla strade dei Brettoli al Fiume Metauro il territorio ricade all'interno dell'attuale zonizzazione "E2"- agricola a tutela orientata e "E3"- agricola a tutela integrale, in essa sono ubicate le attuali strutture e manufatti, che sono state oggetto anche di sanatoria urbanistica e precisamente:

1. edificio uffici e ricovero mezzi;
2. impianto di frantumazione con i necessari accessori;
3. edificio della cabina elettrica;
4. pesa e relativo edificio;
5. impianto di confezionamento calcestruzzo e relativi accessori.

Inoltre sono presenti due vasche di decantazione dei limi delle acque di lavaggio del materiale inerte frantumato nel relativo impianto, e precisamente:

- 1- una vasca che attualmente risulta quasi completamente piena;
- 2- Una vasca totalmente vuota, ma predisposta con relativa tubazione, per ricevere le acque di lavaggio per la loro decantazione. Con la chiusura dell'attività da parte della ditta Ne.GAS srl questa vasca è rimasta inutilizzata.

Nell'altro lato della Via dei Brettoli è presente un'altra area che in parte ricade all'interno dell'attuale zonizzazione "E" agricola e parte nell'attuale zonizzazione "E1" agricola a tutela orientata. Su questa superficie sono presenti dei cumuli di materiale inerte e di fresato lasciati dalla precedente proprietà. Tutta la zona è completamente recintata.

Tenuto in considerazione anche la storia di tale area, si indica la nuova perimetrazione dei vincoli di tutela integrale ed orientata, di seguito riportata.

1 - la tutela integrale "E3" viene lasciata a partire dal vincolo del bosco come era già indicato nell'attuale PRG per quanto riguarda il Fiume Metauro. Così pure per il fosso del Rozzo viene lasciata la tutela integrale per una fascia di 20.00 ml come già indicato nell'attuale PRG,

2 - la tutela orientata "E2", per quanto riguarda il Fiume Metauro viene considerata di ripermetrarla a 100.00 ml per permettere lo svolgimento delle attuali attività.

Mentre per il fosso del Rozzo, per la parte superiore a via dei Brettoli, la tutela orientata si riduce a 25.00 ml, in quanto detto fosso non è iscritto negli elenchi del R.D. 1775/3

3 - La tutela orientata posta nella restante parte della proprietà e derivante dalla considerazione che l'area aveva delle caratteristiche tipiche del paesaggio agrario della zona; con l'attività di escavazione e di lavorazione dei materiali inerti e di produzione di calcestruzzo, tale caratterizzazione è venuta meno fin dagli anni '70. Pertanto, tale vincolo della tutela orientata, risulta di fatto non operativo per l'area di proprietà e la stessa viene riportata a zonizzazione agricola "E1".

4 - La tutela fluvio-torrentizio, questa da quanto sopra detto e dallo studio idrologico delle portate di piena del Fiume Metauro, risulta spostato in prossimità della scarpata fluviale.

5 - la tutela dei pozzi rimane inalterata come da PRG.

6 - la delimitazione del crinale non esplica nessuna funzione ostativa ed è stata spostata, per la sua peculiarità, alla confluenza del nuovo tracciato del fosso del Rozzo.



4.2 - Caratteristiche della variante di zonizzazione richiesta dalla ditta boscarini

1. variare la zonizzazione da area agricola ad area per insediamenti produttivi D7-produttiva speciale di recupero area di cava.
2. eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale ristrutturazione negli edifici esistenti.
3. realizzazione di un nuovo edificio al servizio dell'attività.
4. escludere dalla variante della zonizzazione, rispetto al progetto già consegnato, le vasche n.1 e 2 e la parte esterna compresa tra le vasche ed il confine di proprietà.
5. demolire la parte inerente all'impianto di frantumazione degli inerti per la quota inerente alla frantumazione e lavaggio del materiale proveniente dalla cava.
6. costruire un impianto di produzione di conglomerati bituminosi in parte dell'area dove attualmente è presente l'impianto di frantumazione inerti.
7. potenziare l'attuale area di messa in riserva (R13) per l'attività di recupero del fresato e rifiuti inerti, terre e rocce da scavo (R5).
8. eseguire una sistemazione delle aree interessate dal progetto, in modo particolare dell'area di proprietà demaniale con la eliminazione dei cumuli di inerte e terra, delle baracche e materiale in genere.
9. messa a dimora di essenze autoctone e del pioppeto come previsto nel piano di recupero ambientale allegato alla convenzione e che aveva avuto anche la compatibilità paesistico ambientale con rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Marche con DGR n.2053/v del 03-12-1990.
10. sistemazione dell'attuale alveo del fosso del Rozzo.
11. ripulitura e riprofilatura della canaletta a lato del piazzale di stoccaggio e lavorazione R5 e R13.

4.2.1 - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione

1. pulizia dei silos e macchinari di confezionamento del calcestruzzo.
2. pulizia dell'area circostante con la revisione dell'attuale pavimentazione impermeabile costituita da massetto in cls, con raccolta delle acque di prima pioggia, controllo dell'impiantistica con eventuale sostituzione ed esecuzione di nuovi quadri elettrici, collegamenti, ecc..
3. interventi nella pesa, sia come sistemazione dei locali che sono rimasti non più usati da diverso tempo, con eventuali lavori edili ed impiantistici.
4. Controllo di tutta la strumentazione della pesa per renderla operativa.
5. Interventi edili soprattutto di manutenzione nella palazzina e nel magazzino, in quanto non più usati da diverso tempo.

4.2.2- Realizzazione di un nuovo capannone

L'immobile sarà realizzato con struttura in cemento armato prefabbricato pilastri e travi e con pannelli coibentati sempre in calcestruzzo prefabbricato. Saranno dotati di portoni in acciaio scorrevoli e finestre in acciaio e vetro. Gli stessi saranno dotati di impianto elettrico. Le fondazioni saranno o dirette o profonde la cui scelta è rimandata al momento della presentazione della relativa pratica all'ufficio sismico di competenza.

4.2.3 - Vasca di decantazione già colmata n.1

vasca che la precedente ditta aveva utilizzato quale decantatore naturale dei limi di lavaggio provenienti dall'impianto di frantumazione degli inerti. Con il presente progetto tale vasca viene esclusa dalla variante di zonizzazione.



4.2.4 - Vasca di decantazione già scavata n.2

Vasca che la precedente ditta aveva preparato per iniziare a convogliare i reflui derivanti dall'impianto di frantumazione. Poi con le vicissitudini di detta ditta questa vasca è rimasta vuota. Si è ritenuto di stralciare dalla variante urbanistica tutta l'area interessata da detta vasca in modo che in detta zona possa continuare l'iniziata rinaturalizzazione.

4.2.5 - Demolizione dell'impianto di frantumazione degli inerti

Contrariamente a quanto indicato nel progetto consegnato, invece della sistemazione di detto impianto, si procederà alla sua demolizione lasciando solo la parte riguardante la vagliatura del materiale più fine. Nell'area che rimarrà libera si provvederà ad installare l'impianto del conglomerato bituminoso.

4.2.6 - Impianto per la produzione dei conglomerati bituminosi

Tale impianto dovrebbe essere realizzato nell'area (completamente recintata ed in sicurezza) lasciata libera dall'impianto di frantumazione, avendo quindi già l'area pronta servendo solo limitate sistemazioni superficiali del terreno.

A quest'area si arriverà tramite l'attuale viabilità e verrà impermeabilizzata ed è prevista la raccolta delle acque di prima pioggia e di invarianza idraulica.

4.2.7 - Area di stoccaggio macerie edili e fresato

L'attuale area di stoccaggio verrà potenziata per la messa in riserva (R13) per l'attività di recupero del fresato e rifiuti inerti, terre e rocce da scavo (R5).

In questa area è stata prevista la realizzazione di un capannone a servizio di tale attività e per ricovero mezzi. In quest'area è previsto di posizionare un impianto mobile per la lavorazione di tali materiali, di proprietà già della ditta richiedente, già autorizzato con Determinazione n.541 del 27/02/2008 dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

4.2.8 - Sistemazione delle aree

E' prevista la sistemazione completa delle aree sia di proprietà che di quelle demaniali utilizzate dalla precedente ditta, in particolare:

- a) pulizia della zona dove è presente della vegetazione spontanea a carattere erbaceo e arbustivo.
- b) sistemazione dei piazzali con eventuale ricarica di materiale inerte per ottenere superfici maggiormente fruibili dai mezzi di cantiere e di trasporto.
- c) eliminazione di cumuli di ghiaia e baracche nell'area demaniale con eventuale livellazione.
- d) non sarà eliminato l'argine presente nella sponda destra del Fiume Metauro esistente, in quanto già inserito da decine di anni nel contesto ambientale della zona, quanto più che su di esso oltre che allo sviluppo spontaneo di essenze arbustive vi sono presenti anche piante ad alto fusto.
- e) parziale eliminazione dei blocchi in calcestruzzo a sostegno della scarpata dove è tutt'ora presente l'impianto di frantumazione inerti e riporto di materiale inerte alla base degli stessi.

4.2.9 - Completamento del recupero ambientale approvato

- a) messa a dimora del pioppeto nel lato verso il Fiume Metauro, su area demaniale come proseguimento di quello già esistente.
- b) messa a dimora di specie autoctone nella scarpata esistente a confine con la zona di stoccaggio delle macerie edili e fresato con la realizzazione delle canalette per la regimazione delle acque meteoriche.

4.2.10 - Sistemazione dell'attuale alveo del fosso del Rozzo



Nello stato di progetto è stata prevista la ricostituzione dell'alveo del fosso con la formazione di un canale di sezione trapezoidale delle dimensioni di ml.3.00 nella parte superiore, di ml. 1.00 di base ed altezza di ml.1.50.delle dimensioni sopra indicate, dove, per avere un franco ulteriore, l'altezza totale di questo nuovo canale si aggira intorno a 1.80 ml. Il fosso verrà scavato nell'attuale piazzale e si provvederà alla sua manutenzione per mantenere costante il deflusso delle acque. Al limite della proprietà Boscarini ma prima dell'area demaniale è stato previsto un attraversamento del nuovo alveo per mettere in comunicazione le due parti sia della proprietà che per accedere anche alla restante parte dell'area demaniale. Si prevede di realizzare tale attraversamento con la protezione della sponda e del fondo con una cestonata la cui parte superiore si sopraeleva rispetto all'attuale piazzale di circa 50 cm per lasciare anche un ulteriore franco di scorrimento per l'acqua. Le due sponde della cestonata saranno collegate con lastre prefabbricate capaci di sopportare un traffico di prima categoria. Il dislivello di circa 70 cm sarà superato con la formazione di una piccola rampa in ghiaia, si otterrà un franco tra il pelo libero del massimo scorrimento delle acque con l'intradosso della lastra prefabbricata di circa 100 cm. Questo attraversamento è previsto per una lunghezza di circa 6.00 in modo da far transitare in sicurezza un mezzo pesante. Stessa soluzione è stata prevista anche per dare continuità al tracciato del sentiero posto dopo la recinzione dell'area demaniale ed in prossimità della sponda del Fiume Metauro, proprio per non interrompere la viabilità in tale zona. La lunghezza di tale attraversamento sarà di circa 3.00 ml. Nel progetto si prevede che le acque convogliate dal nuovo tracciato del fosso saranno scaricate su un letto di massi che per evitare erosione della sponda e per diminuire anche la velocità dell'acqua. Con questa soluzione, si otterrebbe anche il vantaggio, che nel breve tempo, si tornerà alla spontanea rinaturalizzazione di quest'area.

4.3 - Sintesi della descrizione delle caratteristiche dell'intervento

Relazione sulle trasformazioni territoriali

Infrastrutture:

- saranno mantenute le attuali strutture e manufatti permettendo le sole manutenzioni degli impianti ed edifici esistenti.
- sarà inserito un impianto di produzione del conglomerato bituminoso in parte dell'area dove ora è presente l'impianto di frantumazione.
- al di sopra della Via dei Brettoli verso la E78 sarà posizionato un impianto mobile per la lavorazione del fresato e macerie al fine dell'ottenimento dell'attività.

Interventi con movimentazione di terreno

- Sistemazione ambientale con la eliminazione degli attuali cumuli di materiale inerte.
- Esecuzione delle opere fondali del capannone
- Pulizia e rimodellazione superficiale area di cava in essere
- Prosiegua delle attività di produzione.

5) ANALISI DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE AL SITO NATURA 2000

Lo studio di Screening riporta, per l'area dell'intervento, le seguenti formazioni vegetali:

- Aggruppamento a gramigna comune (*Agropyron repens L. Beauv.*).
- Vegetazione erbacea post-coltura a senecione serpeggiante e enula ceppitoni (*Senecio erucifolii-Inuletum viscosae* Biondi & Allegrezza 1996).
- Vegetazione erbacea a canna del Reno (*Arundo pliniana*) *Arundinetum plinianae* Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1992.
- Vegetazione arbustiva a rovo comune (*Rubus ulmifolius*) e vitalba (*Clematis vitalba*) (*Clematido – Rubetum ulmifolii* Poldini 1980).



- e) Siepi e filari.
- f) Seminativi a rotazione e coltivazioni arboree.
- g) Lungo tratti di strada poderale siepi e filari arboreo arbustivi, con esemplari di olmo (*Ulmus minor*) alcune volte con roverella (*Quercus pubescens*).
- h) Un filare di pioppo nero lungo la recinzione. Tale formazione non verrà interessata dalle opere previste dal Progetto.

Secondo la Carta della Vegetazione (Fitosociologica) della Regione Marche, l'area in cui sono previsti gli interventi relativi alla variante sono presenti: cava di sabbia (Vegetazione a gramigna comune - Aggr. ad *Agropyron repens*), Vegetazione a canna del Reno (Ass. *Arundinetum pliniana* Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1992), superficie di prelievo (cava, ex-cava), area urbanizzata.

Per quanto riguarda l'“area vasta”, intendendo con tale termine un'area 10 volte più estesa dell'area di intervento posta in posizione baricentrica, la Carta della vegetazione riporta anche la presenza di bosco di roverella con ciliegio (Ass. *Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1986 subass. *prunetosum avii* subass. Nova), bosco ripariale a pioppo nero (Ass. *Salici albae-Populetum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936 subass. *populetosum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936), rimboschimento deciduo e seminativo in rotazione.

Secondo la Carta degli habitat della Regione Marche, nell'area in cui sono previsti gli interventi relativi alla variante non sono presenti habitat di interesse comunitario.

Per quanto riguarda l'“area vasta”, intendendo con tale termine un'area 10 volte più estesa dell'area di intervento posta in posizione baricentrica, la Carta degli habitat riporta gli habitat 91AA – Boschi orientali di Quercia bianca e 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* con 3270 : Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p. e 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.

Inoltre per la stessa area d'intervento non sono segnalati né la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario di cui allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” né la nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE - “Uccelli”.

6) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

La variazione di destinazione d'uso per attività lavorazione inerti, produzione calcestruzzo e conglomerato bituminoso, recupero rifiuti inerti, appare compatibile con le misure di conservazione della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e della Z.P.S. IT5310028 di Tavernelle sul Metauro di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e alla D.G.R. 1471/2008 e con le misure di conservazione sito specifiche della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro.

7) INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI

Impatti sulla flora

Non sono presenti specie vegetali di interesse comunitario di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Impatti sulla fauna

Potenziati impatti che si potrebbero verificare per l'eventuale frequentazione di specie faunistiche provenienti dalle aree adiacenti:

Produzione di rumori e vibrazioni	disturbo di specie animali	temporaneo e permanente	e (solo da anni si esercita)	Si tratta di area dove
--	----------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------



		diurno), isolato	indiretto,	l'attività. La componente faunistica si è abituata alla presenza dell'insediamento
--	--	---------------------	------------	---

Non sono direttamente interessate specie animali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e all'Allegato II Direttiva 92/43/CEE, pertanto non sono ipotizzabili impatti a carico di specie di interesse comunitario.

Perdita di habitat di specie

Non si verificherà perdita di habitat di specie di interesse comunitario.

Frammentazione di habitat di specie

Non si verificherà frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario.

Sintesi delle eventuali interferenze con habitat e specie e degli eventuali contrasti con gli obiettivi di conservazione del sito

Secondo la Carta della Vegetazione (Fitosociologica) della Regione Marche, l'area in cui sono previsti gli interventi relativi alla variante sono presenti: cava di sabbia (Vegetazione a gramigna comune - Aggr. ad *Agropyron repens*), Vegetazione a canna del Reno (Ass. *Arundinetum plinianae* Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1992), superficie di prelievo (cava, ex-cava), area urbanizzata.

Per quanto riguarda l'"area vasta", intendendo con tale termine un'area 10 volte più estesa dell'area di intervento posta in posizione baricentrica, la Carta della vegetazione riporta anche la presenza di bosco di roverella con ciliegio (Ass. *Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1986 subass. *prunetosum avii* subass. Nova), bosco ripariale a pioppo nero (Ass. *Salici albae-Populetum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936 subass. *populetosum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936), rimboschimento deciduo e seminativo in rotazione.

Secondo la Carta degli habitat della Regione Marche, nell'area in cui sono previsti gli interventi relativi alla variante non sono presenti habitat di interesse comunitario.

Per quanto riguarda l'"area vasta", intendendo con tale termine un'area 10 volte più estesa dell'area di intervento posta in posizione baricentrica, la Carta degli habitat riporta gli habitat 91AA – Boschi orientali di Quercia bianca e 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* con 3270 : Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p. e 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.

Inoltre per la stessa area d'intervento non sono segnalati né la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario di cui allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" né la nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE - "Uccelli".

8) VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI CUMULATIVI DELL'INTERVENTO CON ALTRI PROGETTI NELL'AREA DI INTERESSE

Lo Studio di Screening non prevede altri analoghi progetti nella stessa area, all'interno della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e della Z.P.S. IT5310028 di Tavernelle sul Metauro.

9) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dallo studio effettuato e dall'elaborazione dei dati acquisiti, possono essere formulate le seguenti considerazioni conclusive:



- 1) Nell'area di intervento non sono presenti habitat e/o specie di interesse comunitario.
- 2) I lavori saranno realizzati in aree già interessate da precedenti attività, pertanto la copertura vegetale che interessa tali aree è costituita da formazioni post-coltura che non costituiscono habitat di interesse comunitario.
- 3) Dal progetto sono escluse le vasche di decantazione dei limi non utilizzate da diverso tempo in quanto è in atto la colonizzazione delle specie spontanee, con consolidamento di lembi boschivi, a causa della mancanza della manutenzione.
- 4) Il Progetto sarà realizzato adottando tutte le misure atte a garantire e a non apportare modifiche agli habitat presenti nelle vicinanze e al corso d'acqua.
- 5) Riguardo alla fauna, nessuna specie di interesse comunitario sarà interessata dal progetto. Alcune specie animali potrebbero subire un allontanamento momentaneo e temporaneo causato da lavori (effettuati comunque fuori dei principali periodi riproduttivi); tuttavia, considerando l'elevata adattabilità di molte specie anche ai disturbi antropici di lieve entità (come rumori, piccoli movimenti di terreno ecc), non si ravvisano quindi particolari interferenze legate alla sopravvivenza delle specie comunitarie. Inoltre, si tratta di attività presenti da diverso tempo nel territorio. Pertanto, da quanto emerso, non si evincono incidenze dirette o indirette, temporanee o permanenti, cumulative o isolate sugli habitat circostanti e sulle specie animali del territorio.

10) Soluzioni alternative alla proposta progettuale

Non sono previste soluzioni alternative.

11) Misure di mitigazione degli interventi

Le misure di mitigazione e compensazione previste del progetto con il completamento degli interventi di piantumazione previsti dal progetto di cava dovrebbero implementare la rete ecologica locale in connessione con quella di area vasta. Essi potranno determinare incidenze positive sulla ZSC e sulla ZPS.

12) COMPENSAZIONI

Lo studio di screening, in relazione alla tipologia dell'opera previsti dal progetto e della loro ubicazione, non si prevede opere di compensazione.

13) CONCLUSIONI

L'intervento appare compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e alla D.G.R. 1471/2008 e con le Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT5310015 - Tavernelle sul Metauro, adottate con la D.G.R. n. 658 del 27/06/2016 e non causerà perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte:

- Richiamata la normativa in premessa;
- Esaminato lo Studio di Screening;
- Evidenziato che l'intervento in oggetto, per quanto sopra esposto, non causerà perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario;
- Facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica;

All'esito dell'istruttoria condotta risultano pertanto sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza e per esprimere Valutazione di Screening Positiva relativa alla variazione



di destinazione d'uso per attività lavorazione inerti, produzione calcestruzzo e conglomerato bituminoso, recupero rifiuti inerti, in via Ghilardino, sn località Ghilardino, comune Fossombrone (PU), all'interno della ZSC IT5310015 Tavernelle sul Metauro e della Z.P.S. IT5310028 di Tavernelle sul Metauro - Ditta Boscarini Costruzioni Srl, con le seguenti prescrizioni: la piantumazione di alberi e arbustive deve essere realizzata con specie autoctone nella ZSC e nella ZPS interessate dalla richiesta di variante. Progetto. Nel caso in cui, a seguito di sopralluoghi effettuato da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, entro due anni successivi alla piantumazione, si dovesse accertare che uno o più alberi piantati appartengono a specie, sottospecie o varietà alloctone (esotiche), questi dovranno essere rimossi e sostituiti con alberi autoctoni.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 3.5
GUBELLINI LEONARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

GL\cl



Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it

Prot. _____

Fano 04/12/2020

Provincia Pesaro Urbino
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"

Oggetto: Ditta Boscarini Costruzioni srl – Comunicazione in merito alla presentazione di documentazione integrativa volontaria relativa al progetto di Attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone in Strada dei Brettoli - Loc. Ghilardino – Comune di FOSSOMBRONE - Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006

In relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta con nota prot. 83482 del 03/11/2020 si prende atto dello studio effettuato dalla ditta relativamente alle emissioni odorigene in cui si dichiara che l'impatto odorigeno è trascurabile; nulla osta al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico a condizione che la ditta adotti rigorosamente tutti gli accorgimenti dichiarati per ridurre le emissioni in atmosfera.

Cordiali saluti

Direttore Medico U.O.C.
dr.ssa Alessia Pesaresi



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Corso Garibaldi n. 8 - Tel. e Fax 0721/723253
PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE III - URBANISTICA

Prot. n. (PEC)

Fossombrone, 31 marzo 2020

Pratica SUE n. **127/2019**

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 6

Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione
scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”

Viale A. Gramsci, 4
61121 PESARO PU

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

all’attenzione del responsabile del procedimento
arch. Donatella Senigalliesi

e, p.c.

BOSCARINI COSTRUZIONI SRL

Via E. Mattei, 3

61026 BELFORTE ALL’ISAURO PU

PEC: info@pec.boscarinicostruzioni.it;

OGGETTO: DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
PROGETTO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI, NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE
DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI
FRANTUMAZIONE E PRODUZIONE CALCESTRUZZO, COSTRUZIONE DI CAPANNONE E
CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA IN STRADA DEI BRETTOLETTI – LOCALITA’
GHILARDINO – COMUNE DI FOSSOMBRONE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
UNICO PER PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7 DELLA L.R. N. 11/2019 E DELL’ART. 27-BIS DEL D. LGS. N.
152/2006.
CONTRIBUTI ISTRUTTORI E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

A seguito:

- della delibera della Giunta Comunale n. 254 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “*ATTO DI INDIRIZZO SULLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DALLA DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL DI BELFORTE ALL’ISAURO (PU), RELATIVA ALL’AREA IN LOCALITA’ GHILARDINO (EX CAVA NE.GAS.)*”, già trasmessa alla ditta Boscarini e alla Provincia con nota del 13/12/2019, prot. n. 39482, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta progettuale in oggetto presentata alla Provincia di Pesaro e Urbino in data 12/08/2019 dalla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all’Isauro (PU) relativa all’area in località Ghilardino (ex cava NE.GAS.) in argomento, fatto salvo il rispetto da parte

della ditta proponente delle prescrizioni che verranno impartite dai singoli enti e organi coinvolti nel procedimento già attivato;

- delle note di codesta Provincia relative al progetto in oggetto, in particolare la nota del 27/02/2020, prot. n. 6926, acquisita agli atti di questo Comune in data 27/02/2020, prot. n. 5768, con la quale è stata trasmessa la sintesi del Tavolo Tecnico svoltosi in data 18/02/2020, nonché chiesto agli Enti di formulare i loro contributi istruttori, pareri o richieste di integrazioni entro il 16/03/2020;
- della nota di codesta Provincia del 03/03/2020, prot. n. 7366, acquisita agli atti di questo Comune in data 03/03/2020, prot. n. 6109, con la quale è stato chiesto all'AATO e alla PO Attività Estrattive della Regione Marche il proprio contributo istruttorio sul progetto in argomento per gli aspetti di rispettiva competenza entro il 31/03/2020;

con la presente, previo esame del progetto in argomento in collaborazione con i colleghi responsabili per gli aspetti paesaggistici e della viabilità, si comunicano i seguenti contributi istruttori e la richiesta di documentazione integrativa:

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il progetto in argomento, come risulta dagli elaborati ed in particolare dalla RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DI VARIANTE URBANISTICA - (TAV. 2.1.i):

- è stato presentato per avere sul territorio comunale un'unica attività per la frantumazione inerti, produzione di calcestruzzo, stoccaggio di macerie edili, stoccaggio di fresato ed impianto di conglomerati bituminosi, con conseguente vantaggio dell'intero territorio comunale, in considerazione della ipotizzata chiusura degli impianti esistenti nel sito della ex cava NE.GAS. in località Barco – (*pag. 4 Relazione Tecnica*), così come indicato dai rappresentati comunali nel tavolo tecnico dell'11/09/2019, nella richiesta della ditta Boscarini del 28/10/2019 per una pronuncia del Comune di Fossombrone sul progetto proposto e nella delibera della Giunta Comunale n. 254 del 21/11/2019 sopracitata;

La ex cava in località Barco di proprietà della ditta NE.GAS. CAVE SRL IN LIQUIDAZIONE si trova sempre nel Comune di Fossombrone e attualmente il sito è utilizzato dalla ditta Boscarini Costruzioni srl, a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda autorizzato dal Tribunale di Urbino.

Nonostante quanto indicato nel progetto e nelle richieste da parte della ditta Boscarini sul sito ex cava NE.GAS. in località Barco, come indicato anche nella "TAV. 0.i – RELAZIONE INTEGRAZIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO" del dicembre 2019 a firma dell'ing. Giuseppe Politi di Mondavio (PU), la problematica legata alla chiusura e ripristino dello stato dei luoghi della ex cava NE.GAS. in località Barco *"deve essere affrontata con le parti che si stanno occupando della procedura concordataria"* – (*Pag. 27 Relazione Integrazione*).

- riguarda l'area di proprietà della ditta proponente Boscarini Costruzioni srl individuata al Catasto Terreni del Comune di Fossombrone al foglio 34 (mq 111.324) e al foglio 45 (mq 38.818) per una superficie complessiva di mq 150.142 - (*pag. 6 Relazione - TAV. 3.5 CATASTALE - TAV. 3.5.1 CATASTALE CON INDICAZIONE EDIFICI E CONDONI*), che ricomprende l'area della ex cava NE.GAS. di cui al progetto di recupero ambientale del 1994 - (*TAV. 3.5.2 CATASTALE CON INDICAZIONE AREA DI CAVA*), meglio descritta al paragrafo specifico;
- è stato presentato in variante al PRG, proponendo la creazione di una nuova zona omogenea "D7 - PRODUTTIVA SPECIALE DI RECUPERO AREA DI CAVA - per una superficie di mq 35.700, all'interno della quale sono previsti i seguenti interventi:
 - a) nell'area a valle della strada dei Brettoli – (*Toponomastica Via della cava*) – (mq 24.000):
 - manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale ristrutturazione degli edifici esistenti;
 - demolizione dell'impianto di frantumazione esistente;
 - costruzione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso;

- costruzione di un impianto di produzione di cementato in vicinanza dell'impianto di calcestruzzo esistente;
- sistemazione dell'area;
- sistemazione dell'attuale alveo del fosso del Rozzo fino al fiume;
- b) nell'area a monte della strada dei Brettoli – (*Toponomastica Via della cava*) – (mq 11.700):
 - mantenimento e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti con l'inserimento di un impianto mobile per la lavorazione di fresato e macerie;
 - costruzione di un nuovo capannone della superficie di mq 200 per ricovero attrezzi e materiali;
 - sistemazione della canaletta del piazzale;
 - realizzazione di una fascia di verde lungo le scarpate del piazzale;
- prevede, oltre agli interventi sopra descritti, altri lavori al di fuori della "nuova area produttiva" indicati nel progetto di recupero ambientale della ex cava NE.GAS. di cui alla convenzione n. 214/SP del 30/06/1994 di seguito elencati:
 - a) nell'area a valle della strada dei Brettoli – (*Toponomastica Via della cava*):
 - sistemazione dell'area, in particolare quella di proprietà demaniale, con eliminazione dei cumuli di inerti e terra, di baracche e materiali vari;
 - messa a dimora di essenze autoctone e del pioppeto;
 - b) nell'area a monte della strada dei Brettoli – (*Toponomastica Via della cava*):
 - completamento della piantumazione delle scarpate;

Il sito in argomento è fortemente compromesso a seguito degli interventi antropici legati all'attività di cava della ditta NE.GAS. (fabbricati, impianti, vasche di decantazione, piazzali di manovra, accumuli di materiali inerti, stoccaggio di fresato, ecc.) e per la mancata attuazione delle attività previste nel progetto di recupero ambientale, meglio precisati al paragrafo specifico.

PROPRIETA' DELL'AREA

La ditta proponente "BOSCARINI COSTRUZIONI SRL" di Belforte all'Isauro (PU) ha acquistato la piena proprietà del ramo d'azienda per la produzione di inerti in località Ghilardino della società "NE.GAS. CAVE SRL IN LIQUIDAZIONE" di Fossombrone (PU) con atto a rogito notaio Alfredo De Martino di Fano in data 12/03/2018, rep. n. 15031 – rac. n. 10992, registrato a Fano in data 15/03/2018 al n. 1340 - Serie 1, trascritto a Urbino in data 16/03/2018 - Reg. Gen. n. 1325 – Reg. Part. n. 967.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Il progetto presenta delle carenze negli elaborati e appare redatto più che come un progetto in variante al PRG, come una vera e propria variante al PRG.

Il progetto dovrà essere integrato con la seguente documentazione:

1. Fabbricati, impianti e strutture esistenti

- a) Elaborati grafici relativi a tutti gli edifici, impianti e strutture esistenti in opportuna scala e opportunamente quotati (piante, prospetti, sezioni, fotografie, ecc.) per il raffronto tra lo stato autorizzato e lo stato di fatto, con riferimento ai Titoli Edilizi e relative Pratiche Edilizie/Condomo, nonché agli identificativi catastali;
- b) Dichiarazione circa l'avvenuta attuazione delle prescrizioni contenute nella Concessione in Sanatoria prot. n. 16942 del 31/07/2008 (PRATICA CONDONO N. 747/86), relativa al cambio di destinazione d'uso da locali di servizio ad uffici per l'attività e modifiche prospettiche;
- c) Dichiarazione circa l'avvenuta attuazione delle prescrizioni contenute nella Concessione in Sanatoria prot. n. 16941 del 31/07/2008 (PRATICA CONDONO N. 37/94), relativa alla realizzazione di pesa per autocarri con annesso locale di servizio e costruzione di una centrale di betonaggio con silos e tramogge;

- d) Verifica analitica dell'idoneità statica dell'opera di sostegno in blocchi di calcestruzzo a valle della strada, supportata anche da valutazioni geologico-geotecniche sulla stabilità dei terreni a monte, anche alla luce della proposta di modifica della situazione attuale (*Pagg. 41-42 Relazione tecnica*), che dovrà essere meglio definita e progettata con specifici elaborati che dovranno prevedere, se necessaria, l'eventuale realizzazione di idonea barriera protettiva per eliminare il rischio di caduta dall'alto di pedoni e veicoli lungo la strada pubblica per tutto lo sviluppo dell'opera di sostegno in blocchi di calcestruzzo oltre a soluzioni di schermature vegetali lungo la strada stessa, da prevedere nella relazione botanico-vegetazionale con progetto di rinaturalizzazione del sito a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale.

Per quanto riguarda la pratica di CONDONO EDILIZIO N. 52/2004 relativa all'ampliamento di un locale adibito ad ufficio vendite (realizzato nel marzo 2003) si conferma che dall'esame degli atti d'ufficio la stessa ad oggi non è stata ancora definita, precisando che tale circostanza risulta anche dall'attestato del tecnico comunale del 26/10/2007, prot. n. 21715 – (Allegato 9 Tav. 2.9), che testualmente recita: *"..... la pratica è stata integrata dei documenti richiesti, nei termini indicati nella richiesta di integrazione e che per la stessa è in corso istruttoria tecnica."* e pertanto tale pratica di condono non può essere ritenuta conclusa, ma ancora da completare.

Si evidenzia comunque che da una prima analisi si riscontra che l'abuso rientra nella fattispecie non suscettibile di sanatoria di cui all'art. 32 – comma 27 – lett. d) del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003) in quanto realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 D. Lgs. 42/2004 – (Zona della bassa valle del Metauro – (PS4), dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 31/07/1985), condizione che andrà comunque verificata con l'Ufficio provinciale competente per le valutazioni paesaggistiche sulle richieste di condono edilizio in ambito di vincolo paesaggistico.

Inoltre per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti esistenti dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nei Permessi in Sanatoria prot. n. 1694 e prot. n. 16942 del 31/07/2008 sopra richiamati, qualora ancora non ottemperate;

2. Nuovo capannone

- a) Progetto sulle misure compensative per l'invarianza idraulica ai sensi della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014;
- b) Progetto per la prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto "Linea Vita" ai sensi della L.R. 22/04/2014, n. 7 e del R.R. approvato con D.G.R. n. 1473/2018;
- c) Progetto dell'impianto contro le scariche atmosferiche – (D.M. 37/2008);
- d) Progetto impianti di cui al D.M. 37/2008 comprensivo inoltre di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 03/03/2011 n. 28 "Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti" o dichiarazione che l'intervento non è soggetto ai requisiti minimi degli edifici (D.M. 26/06/2015);
- e) Progetto relativo all'isolamento termico di cui alla L. 10/1991, D. Lgs. 311/2006 e s.m.i. o dichiarazione che l'intervento non è soggetto ai requisiti minimi degli edifici (D.M. 26/06/2015);
- f) Certificato acustico preventivo di progetto riferito al nuovo capannone (L. 447/1995, L.R. 28/2001, DGR 896/2003 e s.m.i.) o dichiarazione di esenzione dal certificato acustico preventivo e di previsione di impatto acustico;
- g) Autocertificazione di asseverazione in materia igienico-sanitaria attestante la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle norme vigenti;

- h) Dichiarazione attestante la quantità e qualità dei materiali da scavo, indicando inoltre se gli stessi saranno riutilizzati nell'ambito del cantiere ovvero la modalità di smaltimento;
- i) Compilazione telematica del modello ISTAT;

Inoltre il progetto del capannone dovrà essere aggiornato prevedendo:

- il tetto a due falde con manto di copertura in coppi, tegole o simili in modo da richiamare la tipologia degli edifici agricoli;
- la tinteggiatura con i colori delle terre naturali secondo le norme e indicazioni contenute nel P.T.C. Provinciale.

3. Nuovi impianti e strutture

- a) Elaborati grafici in opportuna scala e opportunamente quotati (piante, prospetti, sezioni, ecc.) relativi ai nuovi impianti e strutture: impianto conglomerato bituminoso, impianto cementato, area di stoccaggio macerie edili e fresato, piazzali e aree pavimentate, ecc. - *(risulta soltanto il progetto del nuovo capannone - TAV. 4.3)*;
- b) Il progetto dovrà essere aggiornato nell'area a monte della strada dei Brettoli , prevedendo:
 - l'arretramento dell'argine di contenimento h=3m in materiale recuperato a mt 10 dal confine stradale (stessa distanza dalla strada prevista per il nuovo capannone);
 - la messa a dimora di una barriera verde/schermatura vegetale (siepe, piante, ecc.) lungo tutto il fronte strada, nuovo capannone compreso, nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada, sulla base di una relazione botanico-vegetazionale con progetto di rinaturalizzazione del sito a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale;
- c) Progetto della recinzione della "nuova area produttiva", secondo le indicazioni contenute nel Piano Particolareggiato dei fabbricati in zona agricola.

Contestualmente alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto in variante al PRG e prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio da parte della Provincia, questo Comune provvederà a calcolare e comunicare l'ammontare del Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza – (art. 19 DPR 380/2001);

CAVA IN LOCALITA' GHILDARDINO – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

L'intera area interessata dal progetto in argomento, inclusa quella in variante al PRG, è compresa all'interno dell'area ex cava NE.GAS. srl in località Ghilardino.

La cava non è stata ancora chiusa (anche se da ben oltre un decennio non è più operante) e risulta censita al n. 58 del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) tra le cave dismesse che necessitano di ripristino e recupero ambientale con la classificazione CD2 *(cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente e che in relazione alle loro dimensioni e localizzazione presentano situazioni di degrado paesaggistico e ambientale)*.

La cava in argomento è stata da ultimo definita con l'approvazione del progetto di recupero ambientale ai sensi della L.R. 37/1980 con delibera del C.C. n. 52 del 29/03/1993 e successiva convenzione stipulata in data 30/06/1994, reg. n. 214/SP e autorizzazione comunale del 30/06/1994.

Nel progetto redatto dallo studio geologico Guerra Vittorio & Sorcinelli Paolo di Fano (PU) in data 24/03/1990 (successivamente integrato in data 20/06/1991 per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2053 del 03/12/1990) e nella convenzione n. 214/SP del 30/06/1994 si prevede la suddivisione dell'area in due zone:

- A) Parte alta (a monte della ex strada Provinciale Mondaviese) nella quale è previsto:
- l'asportazione di mc 49.000 tra cappellaccio e materiale utile – (pag. 2 Elaborato L – pagg. 6-7 Convenzione 214/SP);
 - il riporto del cappellaccio e degli altri materiali presenti nel materasso alluvionale, accantonati durante la coltivazione, sul fondo cava e sui fronti di abbandono per i necessari "livellamenti" e dopo la realizzazione delle opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque superficiali si procederà con la piantumazione delle essenze arboree ed arbustive quali acacia, rovere, roverella, ginestra e spino bianco – (pagg. 12-13 Elaborato D-E – pagg. 6-7 Convenzione 214/SP);
 - la "creazione di un piazzale la cui superficie corrisponderà a quella delle particelle 1, 2, 3, 4 e 98) – (pag. 7 Convenzione 214/SP);
- B) Parte bassa (a valle della ex strada Provinciale Mondaviese) nella quale è previsto:
- eliminazione di un grosso cumulo di tout-venant, escavazione di circa mq 2.000 per ampliamento della vasca 1 e sopraelevazione degli argini delle due vasche di decantazione di circa mt 1 – (pag. 13 Elaborato D-E – pag. 7 Convenzione 214/SP);
 - "Per quanto riguarda la sistemazione dell'intera area, fatta eccezione per la parte definitivamente recuperata a pioppeto, essa deve ritenersi provvisoria, in quanto alla cessazione dell'attività di lavorazione inerti da parte della NE.GAS., verranno smantellati i vari manufatti, gli accumuli di lavorato e risulteranno colmate tutte le vasche di decantazione, con ridestinazione della stessa alla agricoltura" – (pag. 13 Elaborato D-E);
 - "Per tale area si dovrà comunque provvedere al completo recupero ambientale non appena cessata qualsiasi attività produttiva." – (pag. 8 Convenzione 214/SP).

La convenzione n. 214/SP del 1994 prevede inoltre:

- il recupero delle scarpate che dovranno essere rimodellate con pendenza non superiore a 30° e ricoperte con 30 cm di terreno agrario oltre alla semina di specie erbacee ed arbustive;
- il recupero del fondo cava con riporto di terreno agrario dello spessore minimo di cm 60 oltre a concimazioni curative e correttive e alla semina;
- la durata dell'autorizzazione di 2 anni dal rilascio (autorizzazione del 30/06/1994 – scadenza 29/06/1996) entro i quali dovranno essere completate tutte le operazioni di scavo e di recupero ambientale;
- la garanzia di L. 96.000.000 (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350076 del 27/09/1993 – Agenzia di Fossombrone) per il "recupero ambientale dell'intera area oggetto dell'intervento (esclusa la parte comprendente il piazzale di manovra, l'impianto di lavorazione e l'area di accumulo degli inerti lavorati)" consistente nei lavori di riporto di terreno agrario sul fondo cava (cm 60) e sulle scarpate (cm 30), di concimazione, di semina e di piantumazione;
- gli oneri a carico della ditta NE.GAS. tra i quali sono previste le opere di allargamento e di costruzione di strade vicinali e comunali, nonché il contributo alle spese di manutenzione delle strade per il più veloce deterioramento delle sedi stradali causato dall'aumento del traffico pesante legato all'attività di cava – (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350085 del 18/10/1993 – Agenzia di Fossombrone).

Negli elaborati del progetto presentato, in particolare nella TAV. 2.1.i – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DI VARIANTE URBANISTICA – redatta dall'ing. Giuseppe Politi di Mondavio (PU), al paragrafo 7.4. – *Situazione rispetto al piano delle attività estrattive provinciale (PPAE)* e al paragrafo 7.4.1 – *Situazione attuale del piano di recupero ambientale della cava*, vengono trattati gli aspetti della cava NE.GAS. e del progetto di ricomposizione ambientale, con la seguente considerazione finale:

"Concludendo quindi, si evince che vi è corrispondenza con quanto previsto nel progetto del piano di recupero approvato con delibera n. 2053/V del 03/12/1990, nonché nella relativa autorizzazione del Comune del 30/06/1994, con la situazione attuale. Per quanto riguarda la sistemazione a verde si dovrà fare riferimento a quanto previsto in questo progetto, in alternativa a quanto allora previsto." (pag. 58 – TAV. 2.1.i).

Tale conclusione si ritiene non corretta (probabilmente manca un "non" dopo si evince che), non essendoci corrispondenza tra quanto previsto nel progetto di recupero ambientale approvato nel 1994 e la situazione attuale in quanto:

- nella parte a monte esiste uno stoccaggio di recupero di rifiuti non pericolosi (fresato di conglomerato bituminoso) regolato dai provvedimenti di seguito indicati:
 - Iscrizione n. 417 del 22/02/2013 della Ditta NE.GAS. CAVE SRL di Fossombrone (PU) nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi – Codici rifiuti e attività di recupero ammessi al trattamento: 7.1 (R13-R5) – 7.2 (R13-R5) – 7.6 (R13-R5) – 7.25 (R13-R5)– 7.31 (R13)– Scadenza 22/02/2018;
 - Rinnovo e voltura dell'iscrizione n. 417/2013 a favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL di Belforte all'Isauro (PU) – Nota Provincia di Pesaro e Urbino del 15/03/2018, prot. n. 8582 – Codici rifiuti e attività di recupero ammessi al trattamento: 7.6 (R13) – Scadenza 22/02/2023;
 e quindi non è avvenuta la piantumazione con essenze arboree ed arbustive, tanto che il progetto ne prevede il completamento;
- nella parte a valle è rimasto tutto com'era, senza interventi di ricomposizione ambientale, tanto che il progetto prevede la sistemazione dell'area, in particolare quella di proprietà demaniale, con eliminazione dei cumuli di inerti e terra, di baracche e materiali vari, nonché la messa a dimora di essenze autoctone e del pioppeto;
- in tutta l'area di cava non sono stati realizzati gli interventi finalizzati al completo recupero ambientale e alla ridestinazione dell'area all'agricoltura;

Comunque, come risulta dalla stessa conclusione sopra riportata, per quanto riguarda la sistemazione a verde del sito si dovrà far riferimento a quanto previsto nel progetto presentato dalla ditta Boscarini, in alternativa a quanto stabilito nella ricomposizione ambientale approvata nel 1993/1994, sia per la parte a valle che per la parte a monte della strada dei Brettoli.

Si evidenzia pertanto quanto già indicato nei precedenti tavoli tecnici circa la necessità di considerare il progetto in argomento proposto dalla ditta Boscarini in variante al PRG, anche come progetto in variante alla ricomposizione ambientale prevista nel progetto di recupero ambientale redatto dallo studio geologico Guerra Vittorio & Sorcinelli Paolo di Fano (PU) in data 24/03/1990 (successivamente integrato in data 20/06/1991 per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2053 del 03/12/1990), sommariamente sopra descritto e approvato ai sensi della L.R. 37/1980 con i provvedimenti comunali del 1993/1994 sopra riportati.

Inoltre resta ancora da perfezionare la procedura di verifica/chiusura della cava per quanto riguarda gli aspetti legati alla coltivazione (asportazione del materiale) in base agli elaborati a suo tempo approvati, operazione che questo Comune intende eseguire con la collaborazione ed il supporto della Provincia e della Regione, come già avvenuto per altre situazioni simili.

In relazione a quanto sopra, per quanto riguarda gli aspetti legati alla cava e alla ricomposizione ambientale, il progetto dovrà essere integrato come segue:

- a) Rielaborazione della tavola 4.7.I – PLANIMETRIA E SEZIONI AREA CAVA APPROVATA ED ESISTENTE – con aggiornamento della traccia di sezione A-A (solo per la parte a monte della strada dei Brettoli) ed elaborazione della traccia di sezione C-C (*Sezioni - Elaborato L - Convenzione 214/SP*) per il raffronto tra la stato approvato e la situazione attuale, cercando di migliorare l'elaborazione grafica per una più facile lettura dei dati;
- b) Rinaturalizzazione e sistemazione delle vasche 1 e 2 con la eliminazione degli argini e livellamento/colmatura delle stesse come previsto nel piano di recupero ambientale di cui alla convenzione del 1994 e successiva piantumazione a pioppeto o con altre piante di genere/specie da stabilire sulla base della relazione botanico-vegetazionale di cui al successivo punto d);
- c) Ampliamento dell'imboschimento a pioppeto o con altre piante di genere/specie da stabilire sulla base della relazione botanico-vegetazionale di cui al successivo punto d), da realizzare lungo il lato est del sito a valle della strada dei Brettoli sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 34 – P. 84-85-86-212 (possibilmente creando un sentiero pedonale dalla strada dei Brettoli al fiume Maturo) e lungo il est e il lato sud del sito a monte della strada dei Brettoli (fino al ricongiungimento con il fosso del Rozzo) sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 45 – P. 4-12-152;
- d) Relazione botanico-vegetazionale con progetto di rinaturalizzazione del sito a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale relativa:
 - all'imboschimento delle vasche e all'ampliamento del pioppeto di cui ai precedenti punti b) e c) di questo paragrafo;
 - alla realizzazione di una barriera verde/schermatura vegetale (siepe, piante, ecc.) lungo la strada dei Brettoli, nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada, come indicato al precedente paragrafo PERMESSO DI COSTRUIRE – punto 1.d)-(lato a valle) e punto 3.b)-(lato a monte).

VIABILITA'

Il progetto dovrà essere integrato con la seguente documentazione:

1. Progetto del traffico relativo all'attività di trasporto dei materiali inerti e lavorati in ingresso e uscita dal sito produttivo:
 - a) Relazione dettagliata con:
 - ipotesi del traffico;
 - proposte di eventuali miglioramenti dei percorsi esistenti;
 - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo necessari attualmente;
 - cronoprogramma delle manutenzioni da eseguire in futuro;
 - b) Elaborato grafico con l'indicazione dei percorsi degli automezzi lungo le strade pubbliche per l'accesso e l'uscita dal sito produttivo;
 - c) Analisi della incidentalità stradale dell'ultimo decennio relativa ai sinistri verificatisi nella strada comunale interessata e negli innesti di quest'ultima con la viabilità provinciale della SP 5 Mondaviese e dei tratti di competenza ANAS degli svincoli SS 73/bis; in particolare occorrerà evidenziare la valutazione degli impatti dei nuovi volumi di traffico (pesante) sulla viabilità sopra descritta, al fine di mettere in atto le azioni necessarie per la riduzione dei rischi di incidentalità. Inoltre occorrerà acquisire il parere dell'ANAS e della Provincia di Pesaro e Urbino per la valutazione delle interferenze con i tratti di strada di cui tali Enti sono proprietari;
2. Regolarizzazione della situazione stradale esistente consistente nella sdemanializzazione e cessazione dell'uso pubblico del tratto della ex Strada Vicinale dei Brettoli (da decenni inglobata all'interno della proprietà Boscarini Costruzioni srl in prossimità dell'edificio

destinato a uffici e ricovero macchinari (F.34 – P.68 – sub 1)) e nella classificazione ad uso pubblico del nuovo tracciato stradale che raggiunge il fiume Metauro:

- a) Relazione sullo stato dei luoghi;
- b) Documentazione fotografica;
- c) Elaborato grafico con rilievo dello stato di fatto e sovrapposizione con la mappa catastale;

VARIANTE URBANISTICA

Questo Comune ha provveduto, in accordo con la Provincia di Pesaro e Urbino - (Autorità competente) alla pubblicazione dell'avviso al pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino del 08/01/2020 relativo al deposito del progetto in variante al PRG in argomento nel sito web dalla Provincia come segue:

- Albo Pretorio comunale - rep. n. 158 dal 16/01/2020 al 16/03/2020 – (60 giorni)
- BUR Marche n. 6 del 16/01/2020
- Corriere Adriatico del 16/01/2020 - Pagina locale

Il progetto presentato propone delle considerazioni sugli aspetti urbanistici, sulle tutele e sui vincoli della zona in linea generale condivisibili.

Per quanto riguarda invece la proposta della nuova zona omogenea “D7 – PRODUTTIVA SPECIALE DI RECUPERO AREA DI CAVA”, oltre a ribadire che trattasi di progetto in variante al PRG e non di una variante al PRG, si ritiene che la perimetrazione e la norma vadano opportunamente adeguate e corrette in base alle considerazioni sopra riportate ed a quelle che saranno indicate dagli altri Enti competenti in materia (Regione, Provincia, ecc.), anche per consentire un facile recepimento di tale variazione urbanistica in una successiva variante al PRG.

Dall'esame delle tavole progettuali per gli aspetti urbanistici si è potuto notare che in alcune non risulta la corrispondenza tra le campiture e la legenda e pertanto gli elaborati dovranno essere aggiornati.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tutta l'area è ricompresa all'interno della Zona della bassa valle del Metauro (PS4), dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 31/07/1985 e parte dell'area ricade all'interno della fascia di rispetto di mt 150 della sponda destra del fiume Metauro prevista dall'art. 142 – comma 1 – lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto il progetto in argomento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Il sito in argomento:

- è fortemente compromesso a seguito degli interventi antropici legati all'attività di cava della ditta NE.GAS. (fabbricati, impianti, vasche di decantazione, piazzali di manovra, accumuli di materiali inerti, stoccaggio di fresato, ecc.) e per la mancata attuazione delle attività previste nel progetto di recupero ambientale della cava stessa, come evidenziato nel paragrafo specifico;
- si trova attualmente in condizioni ambientali e paesaggistiche molto degradate;

e quindi al fine di migliorare la situazione esistente e mitigare l'intervento proposto si ritiene utile e necessario che il progetto venga integrato secondo le indicazioni riportate ai punti precedenti, che per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici vengono di seguito sinteticamente riassunti:

1. Messa a dimora di barriere verdi/schermature vegetali (sieve, piante, ecc.) lungo la strada dei Brettoli, sia a monte che a valle, nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada;
2. Rinaturalizzazione e sistemazione delle vasche 1 e 2 con la eliminazione degli argini e livellamento/colmatura delle stesse e successiva piantumazione a pioppeto o con altre piante di genere/specie;

3. Ampliamento dell'imboschimento a pioppeto o con altre piante di genere/specie da stabilire sulla base della relazione botanico-vegetazionale da realizzare lungo il lato est del sito a valle della strada dei Brettoli sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 34 – P. 84-85-86-212 (possibilmente creando un sentiero pedonale dalla strada dei Brettoli al fiume Maturo) e lungo il est e il lato sud del sito a monte della strada dei Brettoli (fino al ricongiungimento con il fosso del Rozzo) sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 45 – P. 4-12-152;
4. Gli interventi di barriere verdi lungo la strada dei Brettoli, di rinaturalizzazione e piantumazione delle vasche, di ampliamento dell'imboschimento a pioppeto di cui a precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno essere definiti con apposita relazione botanico-vegetazionale e con un progetto di rinaturalizzazione del sito a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale;
5. Il nuovo capannone dovrà essere realizzato con tetto a due falde con manto di copertura in coppi, tegole o simili, in modo da richiamare la tipologia degli edifici agricoli e tinteggiato con i colori delle terre naturali secondo le norme e indicazioni contenute nel P.T.C. Provinciale;
6. Nei fabbricati e negli impianti esistenti dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nei Permessi in Sanatoria prot. n. 1694 e prot. n. 16942 del 31/07/2008 sopra richiamati, qualora ancora non ottemperate;

ASPETTI AMBIENTALI E IGIENICO-SANITARI

Per tali aspetti si rimanda ai pareri degli SCA competenti (Regione, Provincia, ARPAM, ASUR), suggerendo, come già indicato in sede di tavolo tecnico del 18/02/2020, di valutare l'opportunità di prevedere una struttura per la copertura del deposito di fresato e materiali inerti previsto nella parte a monte della strada, a fianco del nuovo capannone, per evitare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante nelle giornate ventose e il dilavamento in quelle piovose.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO VAS

Vale tutto quanto sopra indicato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle integrazioni richieste per esprimere il parere di competenza di questo Comune sul progetto in argomento.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore III – Urbanistica

Geom. Alberto Poggiaspalla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Corso Garibaldi n. 8 - Tel. e Fax 0721/723253

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE III - URBANISTICA

Prot. n. (PEC)

Fossombrone, 12 aprile 2021

Pratica SUE n. **127/2019**

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 6

Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione
scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”

Viale A. Gramsci, 4

61121 PESARO PU

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

all’attenzione del responsabile del procedimento
arch. Donatella Senigalliesi

BOSCARINI COSTRUZIONI SRL

Via E. Mattei, 3

61026 BELFORTE ALL’ISAURO PU

PEC: info@pec.boscarinicostruzioni.it

**OGGETTO: DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL
PROGETTO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI, NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE
DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI
FRANTUMAZIONE E PRODUZIONE CALCESTRUZZO, COSTRUZIONE DI CAPANNONE E
CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA IN STRADA DEI BRETTOLETTI – LOCALITA’
GHILARDINO – COMUNE DI FOSSOMBRONE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
UNICO PER PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7 DELLA L.R. N. 11/2019 E DELL’ART. 27-BIS DEL D. LGS. N.
152/2006.**

CONTRIBUTI ISTRUTTORI E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

A seguito:

- della delibera della Giunta Comunale n. 254 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “*ATTO DI INDIRIZZO SULLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DALLA DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL DI BELFORTE ALL’ISAURO (PU), RELATIVA ALL’AREA IN LOCALITA’ GHILARDINO (EX CAVA NE.GAS.)*”, già trasmessa alla ditta Boscarini e alla Provincia con nota del 13/12/2019, prot. n. 39482, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta progettuale in oggetto presentata alla Provincia di Pesaro e Urbino in data 12/08/2019 dalla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all’Isauro (PU) relativa all’area in località Ghilardino (ex cava NE.GAS.) in argomento, fatto salvo il rispetto da parte

della ditta proponente delle prescrizioni che verranno impartite dai singoli enti e organi coinvolti nel procedimento già attivato;

- dei tavoli tecnici convocati dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'esame del progetto in argomento che si sono svolti in data 11/09/2019 e in data 18/02/2020;
- della nota di questo Settore III – Urbanistica del 31/03/2020, prot. n. 8406, con la quale sono stati espressi i contributi istruttori e richiesta la relativa documentazione integrativa in merito al progetto in argomento;
- delle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia di Pesaro e Urbino per il progetto in argomento di seguito indicate:
 - 06/08/2020 – con note prot. n. 31178 del 03/11/2020 acquisita agli atti di questo Comune in data 03/11/2020 al prot. n. 26367 e prot. n. 31969 del 09/11/2020;
 - 24/11/2020 – con nota prot. n. 33358 del 16/11/2020 acquisita agli atti di questo Comune in data 17/11/2020 al prot. n. 27698;
- della nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 24/11/2020, prot. n. 34537, acquisita agli atti di questo Comune in data 24/11/2020, prot. n. 28435, con la quale oltre ad evidenziare i problemi di connessione internet che non hanno consentito lo svolgimento della conferenza, viene chiesto a ciascun Ente di fornire il testo dell'intervento che avrebbero rilasciato in seno alla conferenza del 24/11/2020, informando inoltre la Ditta e gli SCA che ARPAM ha trasmesso con PEC del 23/11/2020 ulteriori considerazioni per le matrici ARIA e RIFIUTI/SUOLO confermando ed integrando quanto già espresso con precedente comunicazione.
- della nota di questo Settore III – Urbanistica del 04/12/2020, prot. n. 29538, con la quale è stata trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino la seguente documentazione:
 - avvio del procedimento amministrativo del 20/11/2020, prot. n. 28191, inviato alla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all'Isauro (PU), volto all'adozione dell'ordinanza per la demolizione degli interventi realizzati senza titolo edilizio e paesaggistico nel sito ex cava NE.GAS. in Località Ghilardino e per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
 - memorie difensive del 30/11/2020 presentate dall'Avvocato Adriano Blasi e sottoscritte per conferma dalla ditta Boscarini Costruzioni srl di Belforte all'Isauro, acquisite agli atti di questo Comune in data 30/11/2020, prot. n. 28973;comunicando inoltre che a seguito dell'esame da parte degli Uffici comunali delle memorie difensive sopra citate saranno presi i provvedimenti del caso, che saranno comunicati anche a codesta Provincia;
- del parere legale dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica del Comune di Fossombrone del 07/01/2021, prot. n.422 – **(ALLEGATO 1)**, relativo alla vicenda in argomento, con particolare riferimento ai punti trattati nella memoria difensiva dell'avv. Adriano Blasi del 30/11/2020 sopra citata;
- dell'ordinanza del Settore III – Urbanistica n. 1 del 29/03/2021 – **(ALLEGATO 2)**, con la quale è stato ordinato alla Ditta Boscarini Costruzioni srl con sede in Belforte all'Isauro (PU) di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei cumuli di materiali inerti, alla demolizione della tettoia e del box in lamiera meglio descritti paragrafo 7 della stessa ordinanza, ubicati in località Ghilardino di Fossombrone su terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 34 – Particelle varie – ed alla conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per le motivazioni riportate nell'ordinanza stessa, in applicazione dell'art. 27 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e dell'art. 167 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., in quanto le opere risultano carenti dei titoli edilizi previsti dal DPR 380/2001 e dell'autorizzazione paesaggistica (art. 136 e art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 42/2004), entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza stessa;

con la presente, previo esame del progetto in argomento, con particolare riferimento alle integrazioni documentali presentate dalla ditta Boscarini Costruzioni srl:

- 2^ integrazione documentale trasmessa alla Provincia in data 15/07/2020;
- 3^ integrazione documentale volontaria trasmessa alla Provincia in data 27/10/2020;

in collaborazione con i colleghi responsabili per gli aspetti della viabilità (parere della Polizia Locale del 02/04/2021, prot. n. 7641 – **ALLEGATO 3** – riportato al **successivo § 3**) e per gli aspetti paesaggistici (motivata proposta a firma del Responsabile dell'istruttoria paesaggistica – arch. Luca Spineto – del Settore III – Urbanistica del 12/04/2021, prot. n. 8411 – **ALLEGATO 4** – riportato al **successivo § 5**), richiamando quanto riportato nella precedente nota di questo Settore III – Urbanistica del 31/03/2020, prot. n. 8406, con la quale sono stati espressi i contributi istruttori e richiesta la relativa documentazione integrativa in merito al progetto in argomento, **si comunicano i contributi istruttori e la relativa richiesta di documentazione integrativa:**

1. PERMESSO DI COSTRUIRE

Il progetto continua a presentare delle carenze negli elaborati e dovrà essere integrato con la seguente documentazione:

1. FABBRICATI, IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTI

a) Legittimità/Ordinanza

Per la legittimità dei fabbricati, degli impianti e delle strutture esistenti, si fa riferimento all'ordinanza del Settore III – Urbanistica n. 1 del 29/03/2021 – (**ALLEGATO 2**), **che dovrà essere ottemperata per quanto riguarda demolizioni e ripristino dello stato dei luoghi.**

b) Sanzione art. 34 DPR 380/2001

Dovrà essere definita la fiscalizzazione dell'ampliamento della cabina elettrica ai sensi dell'art. 34 – comma 2 – del DPR 380/2001, per la quale è già stata chiesta la stima alla competente Agenzia delle Entrate.

c) Concessione in sanatoria 16942/2001

Dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nella Concessione in Sanatoria prot. n. 16942 del 31/07/2008 (PRATICA CONDONO N. 747/86), relativa al cambio di destinazione d'uso da locali di servizio ad uffici per l'attività e modifiche prospettiche.

d) Concessione in sanatoria 16941/2001 – Modifica prescrizioni

Dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nella Concessione in Sanatoria prot. n. 16941 del 31/07/2008 (PRATICA CONDONO N. 37/94), relativa alla realizzazione di pesa per autocarri con annesso locale di servizio e costruzione di una centrale di betonaggio con silos e tramogge, **escluse quelle relative:**

- alla piantumazione lungo il perimetro di valle della pesa di apposita siepe autoctona;
- alla piantumazione sul fronte dell'impianto di betonaggio di essenze autoctone schermanti;

in quanto non compatibili con la movimentazione dei mezzi, così come indicato nella TAV.0/1.INT "Relazione integrazione per avvio procedimento" redatta dall'ing. Politi.

e) Concessione in sanatoria 16941/2001 – Ampliamento locale servizio pesa

Per le motivazioni riportate nell'ordinanza del Settore III – Urbanistica n. 1 del 29/03/2021 allegata alla presente (**ALLEGATO 2**), si è ritenuto che la concessione in sanatoria prot. n. 16941/2008 includa anche l'assenso al condono dell'ampliamento del locale servizio pesa (PRATICA CONDONO 52/2004 – non ancora definito e dichiarato improcedibile dalla Provincia di Pesaro e Urbino per gli aspetti paesaggistici) e quindi che non sussistono i presupposti per procedere alla demolizione dell'ampliamento del locale pesa in argomento.

f) Opera di sostegno a valle della strada – Schermatura verde/piante e siepe

Dalle integrazioni progettuali sulla verifica analitica dell'idoneità statica dell'opera di sostegno in blocchi di calcestruzzo e in c.a. a valle della strada, in particolare dalla TAV.4.10-INT risulta che alla sommità della struttura è prevista una rete metallica di colore verde dell'altezza di mt. 1,50 per tutto lo sviluppo dell'opera di sostegno per eliminare il rischio di caduta dall'alto.

Si conferma la messa a dimora di piante lungo la strada (intervento che interessa la particella catastale della strada al di fuori della proprietà Boscarini) e di una schermatura vegetale (siepe autoctona) a ridosso della rete metallica lungo il perimetro dell'opera di sostegno, da prevedere nella tavola del "Progetto del verde" di cui al successivo § 5 a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale.

g) Convenzione per area strada

Dagli elaborati progettuali risulta che gli interventi di alberatura e siepe interessano l'area stradale e pertanto dovrà essere sottoscritta apposita convenzione per l'uso e la gestione di tale area tra la ditta e il Comune.

2. NUOVO CAPANNONE

Si prende atto delle integrazioni progettuali e delle dichiarazioni presentate a seguito di quanto indicato nella precedente nota di questo Settore III – Urbanistica del 31/03/2020, prot. n. 8406, evidenziando tuttavia che il progetto risulta ancora carente della seguente documentazione richiesta con la nota sopra citata:

a) Linea vita

Per quanto riguarda il progetto per la prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto "Linea Vita" ai sensi della L.R. 22/04/2014, n. 7 e del R.R. approvato con D.G.R. n. 1473/2018, la relazione integrativa TAV.0/1.INT ne prevede la trasmissione in occasione della realizzazione del capannone unitamente al calcolo strutturale.

L'assenza dell'elaborato tecnico sopra indicato, ai sensi dell'art. 5 della stessa L.R. 7/2014, determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo edilizio e pertanto **è necessario che il progetto venga opportunamente integrato.**

b) Progetto dell'impianto contro le scariche atmosferiche – (D.M. 37/2008).

3. NUOVI IMPIANTI E STRUTTURE

Si prende atto delle integrazioni progettuali relative ai nuovi impianti e strutture.

Il progetto dovrà essere integrato come di seguito indicato:

a) Prolungamento barriera verde lungo la strada dei Brettoli

Prolungamento della barriera verde/schermatura vegetale (siepe, piante, ecc.), prevista nell'area a monte della strada dei Brettoli (Via della cava), almeno fino al fosso del Rozzo (intervento che interessa prevalentemente l'area stradale e marginalmente la proprietà Boscarini), nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada, sulla base della relazione botanico-vegetazionale presentata a firma del dott. arg. Euro Buongarzone, che dovrà essere integrata con apposita tavola/planimetria "Progetto del verde";

b) Recinzione nuova area produttiva

Progetto della recinzione della "nuova area produttiva", secondo le indicazioni contenute nel Piano Particolareggiato dei fabbricati in zona agricola.

4. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Si ribadisce che contestualmente alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto in variante al PRG e prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico da parte della Provincia, questo Comune provvederà a calcolare l'ammontare del Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza – (art. 19 DPR 380/2001);

2. CAVA IN LOCALITA' GHILARDINO – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

L'intera area interessata dal progetto in argomento, inclusa quella in variante al PRG, è compresa all'interno dell'area ex cava NE.GAS. srl in località Ghilardino.

La cava non è stata ancora chiusa (anche se da ben oltre un decennio non è più operante) e risulta censita al n. 58 del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) tra le cave dismesse che necessitano di ripristino e recupero ambientale con la classificazione CD2 (*cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente e che in relazione alle loro dimensioni e localizzazione presentano situazioni di degrado paesaggistico e ambientale*).

La cava in argomento è stata da ultimo definita con l'approvazione del progetto di recupero ambientale ai sensi della L.R. 37/1980 con delibera del C.C. n. 52 del 29/03/1993 e successiva convenzione stipulata in data 30/06/1994, reg. n. 214/SP e autorizzazione comunale del 30/06/1994.

Nel progetto redatto dallo studio geologico Guerra Vittorio & Sorcinelli Paolo di Fano (PU) in data 24/03/1990 (successivamente integrato in data 20/06/1991 per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2053 del 03/12/1990) e nella convenzione n. 214/SP del 30/06/1994 si prevede la suddivisione dell'area in due zone:

- A) Parte alta (a monte della ex strada Provinciale Mondaviese) nella quale è previsto:
- l'asportazione di mc 49.000 tra cappellaccio e materiale utile – (*pag. 2 Elaborato L – pagg. 6-7 Convenzione 214/SP*);
 - il riporto del cappellaccio e degli altri materiali presenti nel materasso alluvionale, accantonati durante la coltivazione, sul fondo cava e sui fronti di abbandono per i necessari "livellamenti" e dopo la realizzazione delle opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque superficiali si procederà con la piantumazione delle essenze arboree ed arbustive quali acacia, rovere, roverella, ginestra e spino bianco – (*pagg. 12-13 Elaborato D-E – pagg. 6-7 Convenzione 214/SP*);
 - la "creazione di un piazzale la cui superficie corrisponderà a quella delle particelle 1, 2, 3, 4 e 98) – (*pag. 7 Convenzione 214/SP*);
- B) Parte bassa (a valle della ex strada Provinciale Mondaviese) nella quale è previsto:
- eliminazione di un grosso cumulo di tout-venant, escavazione di circa mq 2.000 per ampliamento della vasca 1 e sopraelevazione degli argini delle due vasche di decantazione di circa mt 1 – (*pag. 13 Elaborato D-E – pag. 7 Convenzione 214/SP*);
 - "Per quanto riguarda la sistemazione dell'intera area, fatta eccezione per la parte definitivamente recuperata a pioppeto, essa deve ritenersi provvisoria, in quanto alla cessazione dell'attività di lavorazione inerti da parte della NE.GAS., verranno smantellati i vari manufatti, gli accumuli di lavorato e risulteranno colmate tutte le vasche di decantazione, con ridestinazione della stessa alla agricoltura" – (*pag. 13 Elaborato D-E*);
 - "Per tale area si dovrà comunque provvedere al completo recupero ambientale non appena cessata qualsiasi attività produttiva." – (*pag. 8 Convenzione 214/SP*).

La convenzione n. 214/SP del 1994 prevede inoltre:

- il recupero delle scarpate che dovranno essere rimodellate con pendenza non superiore a 30° e ricoperte con 30 cm di terreno agrario oltre alla semina di specie erbacee ed arbustive;
- il recupero del fondo cava con riporto di terreno agrario dello spessore minimo di cm 60 oltre a concimazioni curative e correttive e alla semina;
- la durata dell'autorizzazione di 2 anni dal rilascio (*autorizzazione del 30/06/1994 – scadenza 29/06/1996*) entro i quali dovranno essere completate tutte le operazioni di scavo e di recupero ambientale;

- la garanzia di L. 96.000.000 (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350076 del 27/09/1993 – Agenzia di Fossombrone) per il “*recupero ambientale dell'intera area oggetto dell'intervento (esclusa la parte comprendente il piazzale di manovra, l'impianto di lavorazione e l'area di accumulo degli inerti lavorati)*” consistente nei lavori di riporto di terreno agrario sul fondo cava (cm 60) e sulle scarpate (cm 30), di concimazione, di semina e di piantumazione;
- gli oneri a carico della ditta NE.GAS. tra i quali sono previste le opere di allargamento e di costruzione di strade vicinali e comunali, nonché il contributo alle spese di manutenzione delle strade per il più veloce deterioramento delle sedi stradali causato dall'aumento del traffico pesante legato all'attività di cava – (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350085 del 18/10/1993 – Agenzia di Fossombrone).

A seguito di quanto indicato nella precedente nota di questo Settore III – Urbanistica del 31/03/2020, prot. n. 8406 e dall'esame degli elaborati trasmessi dalla ditta Boscarini con la 2^a e con la 3^a integrazione, per quanto riguarda la cava NE.GAS. e il progetto di recupero ambientale, si evidenzia quanto segue:

a) Variante alla ricomposizione ambientale della cava

Il progetto in argomento e la sistemazione finale dell'intera area della ex cava NE.GAS. (sia per la parte a valle che per la parte a monte della strada dei Brettoli) deve essere considerato anche come progetto in **variante alla ricomposizione ambientale** prevista nel progetto di recupero ambientale redatto dallo studio geologico Guerra Vittorio & Sorcinelli Paolo di Fano (PU) in data 24/03/1990 (successivamente integrato in data 20/06/1991 per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2053 del 03/12/1990), sommariamente sopra descritto e approvato ai sensi della L.R. 37/1980 con i provvedimenti comunali del 1993/1994 sopra riportati, così come indicato dal sottoscritto in precedenti tavoli tecnici e come riportato nella "Relazione integrazione per avvio procedimento" - TAV.0/1.INT (pag. 24) redatta dall'ing. Politi;

b) Sezioni di scavo

Le sezioni A-A e C-C così come riportate nella tavola 4.7.INT non sono chiare e risultano illeggibili e pertanto dovranno essere adeguatamente rielaborate;

c) Pioppeto lungo il fiume Metauro

Nella "INTEGRAZIONE (dopo conferenza servizi)" - TAV.0/1.INT-Rev.1 (pag. 6) e nella TAV. 4.2-INT-Rev.1 e nella TAV.4.14-INT-Rev.1 a firma dell'ing. Politi, a seguito del parere della Regione Marche - Servizio e Tutela Gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino del 30/07/2020, il completamento del pioppeto lungo il fiume Metauro previsto nel progetto di ricomposizione ambientale Guerra/Sorcinelli **risulta eliminato**.

Nella nota regionale del 30/07/2020 sopra citata si segnala che la piantumazione di essenze arboree (pioppi, ovvero alberi di alto fusto) all'interno degli ambiti inondabili perimetrati dal PAI, peraltro di proprietà demaniale, possono ritenersi compatibili in applicazione dell'art. 7, comma 6, lett. g) delle relative Norme di Attuazione.

In considerazione che tale intervento non risulta in contrasto con il PAI, contrariamente a quanto riportato nella relazione TAV.0/1.INT-Rev.1 (pag. 6) redatta dall'ing. Politi, dove si afferma (senza il supporto di uno studio specifico), che il pioppeto può essere ostacolo per le eventuali acque che dovessero invadere il terreno demaniale, **si ritiene che il completamento del pioppeto previsto dal progetto originario debba essere realizzato** in base alla citata convenzione comunale del 1994 per completare la ricostruzione della vegetazione ripariale del fiume, trattandosi di un'area del demanio dello Stato esterna al demanio idrico, marginale al deflusso delle acque, ubicata in un contesto naturale dove le condizioni morfologiche consentono la regolare espansione della piena.

L'intero pioppeto (quello esistente già impiantato e quello ancora da impiantare) dovrà essere gestito nel tempo dalla ditta Boscarini a propria cura e spese in relazione allo sviluppo vegetazionale dell'impianto, in base ad uno specifico atto d'obbligo.

Inoltre, in considerazione che resta ancora da perfezionare la procedura di verifica/collaudato della ex cava NE.GAS. (previa richiesta da parte della nuova ditta proprietaria Boscarini Costruzioni srl), la stessa ditta Boscarini, essendo subentrata alla società "NE.GAS. CAVE SRL IN LIQUIDAZIONE" con l'acquisto della piena proprietà del ramo d'azienda per la produzione di inerti in località Ghilardino con atto a rogito notaio Alfredo De Martino di Fano in data 12/03/2018, rep. n. 15031 – rac. n. 10992, **dovrà provvedere a trasmettere a questo Comune** (in ragione di quanto previsto nella convenzione reg. n. 214/SP del 30/06/1994 tra Comune di Fossombrone e NE.GAS. srl), la documentazione di seguito indicata:

1. Contributo al Comune

Calcolo e pagamento al Comune di Fossombrone del contributo relativo al materiale proveniente da altre cave, lavorato dalla ditta Boscarini Costruzioni srl durante il periodo di affitto della ex cava e dopo l'acquisto del 12/03/2018, stabilito in Lire 100 (cento lire) al metro cubo come previsto dall'art. 8 dalla convenzione reg. n. 214/1994;

2. Garanzie

Aggiornamento delle garanzie previste dalla convenzione reg. n. 214/1994 con importi opportunamente rivalutati sulla base degli aumenti medi ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto dagli articoli 7 e 8 della convenzione sopra richiamata, da valere fino al collaudo della cava:

- a) L. 96.000.000 (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350076 del 27/09/1993 – Agenzia di Fossombrone) a garanzia del "*recupero ambientale dell'intera area oggetto dell'intervento (esclusa la parte comprendente il piazzale di manovra, l'impianto di lavorazione e l'area di accumulo degli inerti lavorati)*";
- b) L. 8.350.000 (polizza cauzionale Assicurazioni Generali SpA n. 933350085 del 18/10/1993 – Agenzia di Fossombrone) a garanzia degli oneri a carico della ditta NE.GAS. per la manutenzione delle strade comunali per il più veloce deterioramento delle sedi stradali causato dall'aumento del traffico pesante legato all'attività di cava.

3. VIABILITA'

Come indicato nella nota del Comando della Polizia Locale del 02/04/2021, prot. n. 7641 allegata alla presente - **(ALLEGATO 3)**, con la quale è stato ribadito il contenuto del paragrafo "Viabilità" della citata nota comunale del 31/03/2020, prot. n. 8406, il progetto dovrà essere integrato con la seguente documentazione:

1. Riformulazione integrazioni

Dovranno essere opportunamente riformulate le integrazioni fornite dalla Ditta contenute nel paragrafo 2.5 della TAV.0/1.INT "Relazione integrazione per avvio procedimento" in quanto non rispondono esaustivamente a quanto richiesto con nota del 31/03/2020, prot. n. 8406;

2. Superamento delle criticità evidenziate dalla Polizia Locale

Dovrà essere presentato un apposito progetto della viabilità, correlata al sito produttivo di cui si chiede l'insediamento, per il superamento delle criticità evidenziate nella nota della Polizia Locale del 02/04/2021 allegata alla presente - **(ALLEGATO 3)**, dettagliando le soluzioni necessarie per porre in sicurezza la circolazione stradale dei veicoli che transitano nei tratti di strada interessati, con particolare riferimento al **ridimensionamento della sede stradale della S.C. 41 e degli innesti sulla viabilità principale (S.P. 5 Mondaviese)**;

3. Atto d'obbligo e garanzie per adeguamento e manutenzione della strada comunale

Dovrà essere presentato un atto d'obbligo da parte della ditta Boscarini relativo alla realizzazione a propria cura e spese dell'adeguamento della sede della strada comunale (Via

della cava) e degli interventi di manutenzione della strada stessa legati al più veloce deterioramento causato dall'aumento del traffico pesante legato all'attività produttiva. Tali interventi dovranno essere quantificati in apposita perizia e garantiti mediante polizza fideiussoria;

4. Regolarizzazione della situazione stradale esistente

Sdemanzializzazione e cessazione dell'uso pubblico del tratto della ex Strada Vicinale dei Brettoli (da decenni inglobata all'interno della proprietà Boscarini Costruzioni srl in prossimità dell'edificio destinato a uffici e ricovero macchinari (F.34 – P.68 – sub 1)) e classificazione ad uso pubblico del nuovo tracciato stradale che raggiunge il fiume Metauro, come risulta dalla TAV.4.13-INT, previa richiesta della ditta Boscarini Costruzioni srl.

4. VARIANTE URBANISTICA

Questo Comune ha provveduto, in accordo con la Provincia di Pesaro e Urbino - (Autorità competente) alla pubblicazione dell'avviso al pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino del 08/01/2020 relativo al deposito del progetto in variante al PRG in argomento nel sito web dalla Provincia come segue:

- Albo Pretorio comunale - rep. n. 158 dal 16/01/2020 al 16/03/2020 – (60 giorni)
- BUR Marche n. 6 del 16/01/2020
- Corriere Adriatico del 16/01/2020 - Pagina locale
- affissione dell'avviso sotto forma di manifesti (formato 100 x 70 cm) nei luoghi di pubblica frequenza.

Il progetto presentato propone delle considerazioni sugli aspetti urbanistici, sulle tutele e sui vincoli della zona in linea generale condivisibili.

Per quanto riguarda invece la proposta della nuova zona omogenea "D7 – PRODUTTIVA SPECIALE DI RECUPERO AREA DI CAVA", si ritiene che la perimetrazione e la norma vadano opportunamente adeguate e corrette in base alle considerazioni sopra riportate ed a quelle che saranno indicate dagli altri Enti competenti in materia (Regione, Provincia, ecc.), anche per consentire un facile recepimento di tale variazione urbanistica per l'aggiornamento degli elaborati e delle NTA del PRG vigente.

5. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tutta l'area è ricompresa all'interno della Zona della bassa valle del Metauro (PS4), dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 31/07/1985 e parte dell'area ricade all'interno della fascia di rispetto di mt 150 della sponda destra del fiume Metauro prevista dall'art. 142 – comma 1 – lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto il progetto in argomento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Il sito in argomento:

- è fortemente compromesso a seguito degli interventi antropici legati all'attività di cava della ditta NE.GAS. (fabbricati, impianti, vasche di decantazione, piazzali di manovra, accumuli di materiali inerti, stoccaggio di fresato, ecc.) e per la mancata attuazione delle attività previste nel progetto di recupero ambientale della cava stessa;
- si trova attualmente in condizioni ambientali e paesaggistiche molto degradate;

e quindi al fine di migliorare la situazione esistente e mitigare l'intervento proposto si ritiene utile e necessario che il progetto venga integrato per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici secondo le indicazioni riportate nella motivata proposta a firma del Responsabile dell'istruttoria paesaggistica – arch. Luca Spineto – del Settore III – Urbanistica del 12/04/2021, prot. n. 8411 – (**ALLEGATO 4**), da inviare alla Soprintendenza a cura di codesta Provincia (Autorità competente), parte delle quali risultano anche ai paragrafi e ai punti precedenti, di seguito indicate:

1. Messa a dimora di barriere verdi/schermature vegetali (siepi e piante autoctone, ecc.) lungo la strada dei Brettoli (Via della cava), sia a monte che a valle, nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada;
2. Rinaturalizzazione e sistemazione della vasca 1 con eliminazione degli argini e livellamento del terreno e successiva piantumazione a pioppeto o con altre piante di genere/specie come segue:
 - completamento del filare di piante lungo tutto il perimetro della vasca 1, esclusi gli accessi dalla strada;
 - inserimento di altre file di piante (minimo 2) lungo i lati della vasca 1 come segue:
 - lato strada, tra i due accessi (zona che interessa principalmente la particella catastale della strada e marginalmente la proprietà Boscarini);
 - lato est e lato ovest, tra i due accessi e la vasca 2;lasciando libera la parte centrale della vasca 1 per la coltivazione agricola;
3. Completamento del pioppeto lungo il fiume Metauro (prevalentemente su area del demanio dello Stato e marginalmente sulla proprietà Boscarini), previsto nel progetto originario finalizzato alla ricostruzione della vegetazione ripariale del fiume;
4. Ampliamento dell'imboschimento a pioppeto o con altre piante di genere/specie da stabilire sulla base della relazione botanico-vegetazionale redatta dal dott. arg. Euro Buongarzone da realizzare:
 - lungo il lato est del sito a valle della strada dei Brettoli (Via della cava) sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 34 – P. 84-85-86-212, considerando come limite dell'imboschimento quello riportato sommariamente nella TAV.4.2.INT-Rev.1 redatta dall'ing. Politi, che dovrà essere integrato con la piantumazione della scarpata della vasca 1, fino a raccordarsi con i filari di piante della sommità della stessa di cui al precedente punto 2;
 - lungo il lato est e il lato sud del sito a monte della strada dei Brettoli (fino al ricongiungimento con il fosso del Rozzo) sui terreni (in tutto o in parte) individuati catastalmente al F. 45 – P. 4-12-152, secondo quanto previsto sommariamente nella TAV.4.2.INT-Rev.1 redatta dall'ing. Politi;
5. Gli interventi di barriere verdi lungo la strada dei Brettoli, di rinaturalizzazione e piantumazione della vasca 1, del completamento e dell'ampliamento dell'imboschimento a pioppeto di cui a precedenti punti 1, 2, 3 e 4, dovranno essere individuati oltre che nella relazione botanico-vegetazionale presentata a firma del dott. arg. Euro Buongarzone, anche in un elaborato grafico relativo al progetto di rinaturalizzazione del sito a firma di un tecnico abilitato in materia agronomica-forestale – "Progetto del verde";
6. Il "Progetto del verde" dovrà essere integrato con un atto d'obbligo da parte della ditta Boscarini relativo alla realizzazione a propria cura e spese della gestione e manutenzione delle aree verdi in relazione allo sviluppo vegetazionale delle stesse, secondo le indicazioni riportate nella relazione a firma del dott. arg. Euro Buongarzone;
7. Il nuovo capannone dovrà essere tinteggiato con i colori delle terre naturali secondo le norme e indicazioni contenute nel P.T.C. Provinciale, così come i fabbricati e gli impianti esistenti;
8. Nell'ampliamento della cabina elettrica (oggetto della procedura di cui all'art. 34 del DPR 380/2001), dovrà essere prevista la demolizione del marcapiano per creare omogeneità e unitarietà dell'intero fabbricato;
9. Per le opere e le strutture di sostegno lungo la strada dei Brettoli (comprese tra i fabbricati 1 e 5), dovranno essere previsti interventi edilizi di risanamento conservativo e di mitigazione vegetale da ricomprendere nel "Progetto del verde";

6. ASPETTI AMBIENTALI E IGIENICO-SANITARI

Per tali aspetti si rimanda ai pareri degli SCA competenti (Regione, Provincia, ARPAM, ASUR), suggerendo, come già indicato in sede di tavolo tecnico del 18/02/2020, di valutare l'opportunità di prevedere una struttura per la copertura del deposito di fresato e materiali inerti previsto nella parte a monte della strada, a fianco del nuovo capannone, per evitare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante nelle giornate ventose e il dilavamento in quelle piovose.

7. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO VAS

Vale tutto quanto sopra indicato.

8. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO E PARERI

Si ritiene utile e necessario, in relazione alla numerosa e frammentaria documentazione presentata (progetto originario + 1^, 2^ e 3^ integrazione), che venga predisposto un elenco aggiornato con gli elaborati costituenti il progetto esecutivo finale (tavola n. - oggetto - data - tecnico redattore) e un elenco con i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati (ente – data – protocollo), per rendere il progetto stesso più facilmente consultabile.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle integrazioni richieste.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore III – Urbanistica

Geom. Alberto Poggiaspalla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI:

1. Parere legale dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica del Comune di Fossombrone del 07/01/2021, prot. n.422;
2. Ordinanza del Settore III – Urbanistica n. 1 del 29/03/2021;
3. Parere sulla viabilità della Polizia Locale del 02/04/2021, prot. n. 7641;
4. Motivata proposta del Responsabile dell'istruttoria paesaggistica del 12/04/2021, prot. n. 8411.